



Università degli Studi di Salerno

Dipartimento di Scienze Giuridiche

Corso di Dottorato in “Scienze Giuridiche”

Curriculum: Storico – Filosofico – Giuridico

Ciclo: XXXV

Tesi di Dottorato

*Giurisdizione, giudici, giustizia nell'Occidente tardo-antico
(secc.V-VII). L'eredità dell'esperienza giuridica romana alle origini
dell'Europa moderna*

Tutor:

Chiar.ma Prof.ssa Laura Solidoro

Il Coordinatore:

Chiar.mo Prof. Geminello Preterossi

Candidata:

Dott.ssa Maria Sarah Papillo

Anno Accademico 2022-2023

Giurisdizione, giudici, giustizia nell'Occidente tardo-antico (secc. V-VII). L'eredità dell'esperienza giuridica romana alle origini dell'Europa moderna

Introduzione.

Brevi cenni storici sull'insediamento dei Visigoti nel territorio dell'impero romano	1
--	---

Capitolo I

Il regno dei Visigoti: vicende costitutive e produzione legislativa	35
---	----

1.1 Il rapporto con le strutture amministrative e giurisdizionali dei Romani	36
--	----

1.2 La produzione normativa visigota e i suoi aspetti precipui	55
--	----

Capitolo II.

Le leggi visigote e il diritto romano	80
---------------------------------------	----

2.1 Il Codex Euricianus	81
-------------------------	----

2.2 La Lex Romana Visigothorum	110
--------------------------------	-----

2.3 La Lex Visigothorum	138
-------------------------	-----

Conclusioni	165
-------------	-----

Bibliografia	168
--------------	-----

Introduzione.

Brevi cenni storici sull'insediamento dei Visigoti nel territorio dell'impero romano

Le vicende storiche che hanno condotto alla nascita del regno dei Visigoti appaiono, al fine di questa ricerca, oggetto di necessaria, anche se pur breve, sintesi.

Proprio in virtù di esse questo regno assumerà, infatti, particolari caratteristiche e aspetti specifici tali da determinare la sua evoluzione sociale, politica così come amministrativa e giuridica. I Visigoti diventano fondamentale anello di congiunzione tra Roma e ciò che ad essa sopravviverà in Occidente.

I cosiddetti Barbari¹, con i quali l'impero entra in contatto durante i diversi momenti della sua espansione territoriale e successivamente nella difesa dei propri confini fino alla nascita delle nuove realtà politiche e sociali sorte alla

¹ La parola onomatopeica βάρβαρος (letteralmente chi pronunzia suoni sgradevoli, inarticolati) non ha originariamente accezione negativa. Il suo significato è legato alla diversità linguistica rispetto al greco, fattore d'unione dei Greci pur nella loro divisione politica. In età ellenistica il termine assume anche il significato di straniero e d'inferiorità morale (ARIST. *Pol.*, 7.1327). Con tale valenza la parola entra nella lingua latina (*balbus*) e indica le popolazioni che vivono al di fuori dei confini.

caduta della *pars* Occidentale², non rappresentano, come ben noto, un'unità di etnie e di stirpi³.

² L'esito dell'incontro tra il mondo culturale e giuridico occidentale e i cosiddetti 'Barbari' sia negli ultimi anni che in quelli successivi alla caduta della *pars* Occidentale dell'impero appare molto ampio. L'incontro si articola in diverse vicende che vedono il rapporto tra impero e i cd. 'Barbari' declinarsi in modi assai differenti tra loro. Per una maggiore chiarezza su questi argomenti problematici si rimanda, nell'ambito di una letteratura molto vasta, a Orazio Licandro: O. LICANDRO, *L'Occidente senza imperatori. Vicende politiche e costituzionali nell'ultimo secolo dell'impero romano d'Occidente, 455-565 d.C.*, Roma 2012; *Edictum Theoderici. Un misterioso caso librario del Cinquecento*, Roma 2013 e *L'irruzione del legislatore romano-germanico. Legge, consuetudine e giuristi nella crisi dell'Occidente imperiale (V-VI sec. d.C.)*, Napoli 2015.

³ Il problema della possibilità di distinguere diverse etnie tra le genti barbare è un problema storiografico complesso, che risente fortemente d'influenze ideologiche. Lo stesso concetto di etnia presenta una dimensione storica e contingente, priva di una reale oggettività, ma legata ad un sentimento soggettivo di appartenenza. Secondo la tesi dello studioso tedesco Reinhard Wenskus, che introduce il concetto di etnicità definito soggettivamente, quanto detto è valido anche per i Goti; essi, infatti, non costituivano un insieme di individui con un'ascendenza comune, per cui sono assolutamente non attribuibili loro quei criteri precipui che definiscono un popolo come tale, quali la lingua, la cultura, le consuetudini giuridiche e politiche. Lo studioso li considera, infatti, "tribù" derivate da mescolanze e strategie etniche determinate dalle circostanze. Il nocciolo duro del ragionamento dello studioso è costituito dalla teoria dei "nuclei di tradizione" (*Traditionskerne*) secondo cui i mutamenti di appartenenza etnica sarebbero stati messi in atto da piccoli gruppi di prestigio in grado di tenere legati a sé e controllarne altri molto più grandi, i quali finivano per riconoscersi nei primi, essenzialmente per motivi di convenienza politico-militare, finendo poi effettivamente – qualora l'unità fosse andata a buon fine – per condividere alcuni tratti culturali comuni. R. WENSKUS, *Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen Gentes*, Colonia-Graz 1977, 137 ss. Sul tema cfr. S. GASPARRI, *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo*, Roma 1997, 59-80; W. POHL, *L'universo barbarico*, in AA. VV., *Storia Medievale*, Roma 1998, 66; U. FABIETTI, *L'identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco*, Roma 2013; P. J. GEARY, *Il mito delle*

Risulta necessario individuare il momento in cui si stabilisce una frontiera lungo la quale si andranno a confrontare Romani e popolazioni cd. barbare: dopo il 9 d.C., con la sconfitta di Teutoburgo, il Reno ed il Danubio costituiscono il *limes* riconosciuto dai Romani quanto dai Barbari.

Lungo esso due sistemi di vita, due culture si confrontano, alternando momenti di scontro con periodi di complessi rapporti commerciali, culturali e politici⁴ che s'inseriscono nel quadro assai più ampio della millenaria dialettica tra popolazioni nomadi e popolazioni sedentarie.

Relativamente agli scontri localizzati nell'area mediterranea occidentale, appare ormai, soprattutto grazie alla tradizione di lingua tedesca del XIX secolo, più corretto utilizzare il termine “migrazione dei popoli” (*Völkerwanderung*)⁵ piuttosto che quello di “invasioni barbariche”, poiché quest'ultimo sottende un

nazioni. *Le origini medievali dell'Europa*, trad. it. G. C. Brioschi, Roma 2016, nel quale l'autore affronta l'ostico tema dell'identità delle popolazioni barbariche al fine di superare visioni nazionalistiche che ancora permeano, anche drammaticamente, il clima intellettuale.

⁴ Sul tema, molto ampio, si vedano: G. ARNALDI, *L'Italia e i suoi invasori*, Roma - Bari 2002; P. HEATHER, *Empires and barbarians. Migration, Development and the Birth of Europe*, Londra 2009; LA ROCCA, M. AIME, *Antropologia culturale. Due temi antropologici e storici: dono, etnicità*, in «*Reti Medievali. Rivista*» 12 (2011) 56-60; G. S. PENE VIDARI, *Storia del diritto in età medievale e moderna*, con revisioni di C. Bonzo, P. Casana e V. Gigliotti, Torino 2023, 11 ss.

⁵ O. LICANDRO, *Inchiesta sulla Tarda Antichità*, in *Koinonia* 46 (2022) 351-352, saggio nel quale lo studioso si sofferma anche sul sottolineare come ancora esista un “passaggio avvelenato” relativo alla questione germanica e al rapporto con l'impero romano da risolversi seguendo l'idea delle grandi migrazioni (*Völkerwanderungen* appunto) o delle invasioni richiamando a tal proposito P. J. GEARY, *Il mito* cit. 31 ss.

giudizio negativo relativamente a tali spostamenti, sottolineando quasi esclusivamente il loro carattere violento e distruttivo in un'ottica precipuamente romanocentrica⁶.

Dal 166 al 280 si assiste ad una prima fase migratoria delle tribù germaniche; nel 169 in particolare, una coalizione condotta dai Marcomanni si spinge fino ad Aquileia per essere poi fermata dall'esercito di Marco Aurelio.

Tali movimenti sono caratterizzati da violente razzie che colpiscono soprattutto i centri urbani. Nel 269 a Naissò l'imperatore romano Claudio II sconfigge i Goti ma nel 285 i Franchi si spingono fino alla Spagna.

Sono anni caratterizzati da numerose incursioni (i Sassoni attaccano le coste settentrionali della Gallia, Burgundi e Vandali si spostano verso ovest e verso sud) che determinano un clima di forte instabilità dell'impero.

Successivamente si creano insediamenti sempre più numerosi di cosiddetti barbari all'interno del territorio imperiale che divengono coloni (*inquilini* o *laeti*) e assume sempre maggiore dimensione il fenomeno della

⁶ Risulta a tal proposito interessante riportare la tesi avanzata da Claudio Azzarra: egli sottolinea come l'uso delle due diverse locuzioni sia legato ad una diversa prospettiva del fenomeno storico in oggetto. Per gli abitanti dell'impero si parla di invasioni e tale visione è rispecchiata nella tradizione storica soprattutto italiana e francese. Si parla invece di migrazioni laddove la prospettiva diviene quella dei c.d. barbari ed è questo l'approccio portato avanti dalla cultura tedesca laddove affronta il tema. C. AZZARRA, *Le invasioni barbariche*, Bologna 2003, 8 ss.

cosiddetta barbarizzazione dell'esercito romano⁷. Questo comporta, di fatto, anche un processo di romanizzazione di tali popolazioni: significativa in tal senso appare la conversione dei Goti nel 350 al Cristianesimo ariano.

Alla metà del IV secolo fanno la loro comparsa gli Unni (in quei territori oggi conosciuti come Ucraina) a capo di tribù turche e mongole che spingono le popolazioni dei Goti e dei Vandali verso Occidente. Assistiamo in questo caso allo spostamento di interi popoli che si stanziavano in Gallia, Spagna e Africa. Gli Unni costringono gli Ostrogoti, gli Alani e i Visigoti, verso la Mesia; i Goti nel 376 chiederanno di entrare all'interno dei confini dell'impero cosa che viene loro concessa dall'imperatore Valente.

Secondo le fonti, i Goti formulano diverse promesse al fine di convincere l'Imperatore ad accoglierli. Innanzitutto, promettono di assoggettarsi al diritto romano e di sottoporsi al potere ed all'autorità imperiale; in secondo luogo, di convivere pacificamente con i *cives* romani e di garantire aiuto in caso di guerra, militando nelle file dei soldati dell'esercito romano. Lo storico Orosio⁸ pone

⁷ Sull'ampio tema si vedano: Y. LE BOHEC, *Armi e guerrieri di Roma antica. Da Diocleziano alla caduta dell'impero*, tr. it. L. Del Corso, Roma 2008, 90 ss; F. BOTTA, L. LOSCHIAVO (a cura di), *Civitas, iura, arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (secc. III-VIII)*, Lecce 2015.

⁸ Le fonti storiche relative al periodo e alle vicende sono spesso inesatte. OROS. 7.33.19: *Gothi antea per legatos supplices poposcerunt, ut illis episcopi, a quibus regulam Christianae fidei discerent, mitterentur. Valens imperator exitiabili prauitate doctores Arriani dogmatis misit. Gothi primae fidei rudimento quod acceperere tenuerunt. itaque iusto iudicio Dei ipsi eum uiuum incenderunt, qui propter eum etiam mortui uitio erroris arsurus sunt.*

anche l'attenzione sulle promesse di carattere religioso: in particolare, sembra che i Goti avessero assicurato di convertirsi al Cristianesimo e che avrebbero, a tal fine, chiesto che fossero loro inviati vescovi, per essere istruiti sulla dottrina e sulla fede cristiana⁹.

Non tutti i Goti sono ammessi all'interno dei confini romani ma solo i Tervingi, sotto il comando di Alavivo e Fritigerno, mentre l'ingresso è negato ad altre cinque popolazioni gotiche.

⁹ Cassiodoro, politico, letterato e storico, s'impegna nella sua produzione letteraria nel ricostruire le origini nobili del popolo ostrogoto al fine di poter individuare in questo un legittimo erede e continuatore degli ideali romani. Significativa, in tal senso, è una delle sue opere più importanti l'*Historia Gothorum*, redatta probabilmente tra il 526 e il 533. In questa Cassiodoro racconta anche la conversione dei Goti all'arianesimo. L'opera è giunta a noi solo attraverso l'epitome di Giordane, storico goto, *De origine actibusque Getarum*, conosciuta anche come *Getica*, JORD. 25.131: *Vesegothae, id est illi alii eorum socii et occidui soli cultores, metu parentum exterriti, quidnam de se propter gentem Hunnorum deliberarent, ambigebant, diuque cogitantes tandem communi placito legatos in Romania direxerunt ad Valentem imperatorem fratrem Valentiniani imperatoris senioris, ut, partem Thraciae sive Moesiae si illis traderet ad colendum, eius se legibus eiusque vivere imperiis subderentur. Et, ut fides uberius illis haberetur, promittunt se, si doctores linguae suae donaverit, fieri Christianos. Quo Valens comperto, mox gratulabundus annuit, quod ultro petere voluisset; susceptosque in partibus Moesiae Getas, quasi murum regni sui contra caeteras gentes statuit. Et quia tunc Valens imperator Arianorum perfidia saucius, nostrarum partium omnes ecclesias obturasset, suae partis fautores ad illos dirigit praedicatores, qui venientes rudibus et ignaris illico perfidiae suae virus defundunt. Sic quoque Vesegothae a Valente imperatore Ariani potius, quam Christiani effecti.*

La decisione dell'imperatore Valente è sicuramente supportata da ragioni di opportunità economiche e militari¹⁰ ma sull'insediamento dei Goti all'interno dell'impero le fonti sono sì molteplici ma tra loro discordanti e contraddittorie¹¹.

¹⁰ Sulle motivazioni che indussero Valente ad accogliere i Goti anche le fonti sono concordi, a tal proposito si veda: AMM. MARC. 31.4.4: *Ver pubescente iam fide gestorum, cui robur adventus gentilium addiderat legatorum, precibus et obtestatione petentium citra flumen suscipi plebem extorrem: negotium laetitiae fuit potius quam timori, eruditis adulatoribus in maius fortunam principis extollentibus, quod ex ultimis terris tot tirocinia trahens ei nec opinanti offerret ut conlatis in unum suis et alienigenis viribus invictum haberet exercitum, et pro militari supplemento, quod provinciatim annuum pendeatur, thesauris accederet auri cumulus magnus.*

¹¹ Ammiano, ad esempio, non riporta nessuna notizia relativa ad un accordo stipulato, in tale occasione, tra i Romani e i Goti; invece, in ZOS. *Ἱστορία Νέα* 4.26.2 è descritta una consegna di ostaggi e la deposizione delle armi da parte dei Goti al momento di attraversare il Danubio, quale segno di sottomissione e lealtà. Di un'accoglienza di fatto decisa in modo del tutto informale, senza accordi o altre formalità, troviamo invece menzione in ISID. *Hist. Goth.* 9: *Aera CCCCXVI anno XIII, imperii Valentis Gothi, qui primum christianos a sedibus suis expulerant, rursus ipsi ab Hunis cum rege suo Athanarico expulsi sunt transitoque Danuvio cum uim Valentis imperatoris ferre non possent sese non depositis armis tradunt, Thraciam ad inhabitandum accipiunt. Sed ubi uiderunt se opprimi a Romanis contra consuetudinem propriae libertatis ad rebellandum coacti sunt Thraciam ferro incendiisque depopulantur delectoque Romanorum exercitu ipsum Valentem iaculo uulneratum in quendam uillam fugientem succendunt ut merito ipse ab eis uiuens cremaretur incendio qui tam pulchras animas ignibus aeternis tradiderat.* OROS. 7.33.10.: *Gothi transito Danuvio fugientes, a Valente sine ulla foederis pactione suscepti ne arma quidem, quo tutius barbaris crederetur, tradidere Romanis.* Sul tema si rimanda a: V. GHELLER, *Dinamiche di integrazione e identità religiosa nella migrazione gotica (376-418 d.C.)*, in M. VALLEJO GIRVÉS, J. A. BUENO DELGADO e C. SÁNCHEZ-MORENO ELLART, *Movilidad Forzada entre la Antigüedad Clásica y Tardía*, Alcalá 2015, 91-109.

Nessuna di esse menziona in modo esplicito la stipula di un *foedus* tra Goti e Romani (viene infatti utilizzato il termine *pactio*) e le condizioni della concessione imperiale appaiono poco chiare.

Tutto questo fa pensare ad una *Deditionsvertrag*¹² piuttosto che a un vero e proprio *foedus*. Inoltre sembrerebbe che le condizioni alle quali sono accolti i Barbari siano state fissate in modo unilaterale dai Romani, ponendo i Goti in una posizione di inferiorità. Ancora, la consegna degli ostaggi e la deposizione delle armi, così come descritto da alcune fonti, sono da considerare parte del rituale della *deditio*¹³ e non presuppongono l'esistenza di un *foedus* paritario.

Di fatto la convivenza tra Romani e Goti non sarà sempre pacifica.

Le operazioni di attraversamento del Danubio, affidate al *comes rei militaris per Thracias* Lupicino, si svolgono tra numerose irregolarità: i Goti versano in condizioni di estrema povertà e bisogno ma i funzionari romani non esitano a sfruttare la situazione, tanto che molte famiglie gote, comprese quelle illustri, offrono i propri figli come schiavi. Il disordine della situazione permette ai gruppi precedentemente rifiutati dall'impero, i Greutungi di Alateo e i Taifali guidati da Farnobio, di entrare approfittando dell'assenza di truppe a controllo delle rive danubiane. Fritigerno rispetta le indicazioni imperiali dirigendosi col

¹² E. TAUBLER, *Imperium Romanum*, Berlino 1985.

¹³ W. DAHLHEIM, *Struktur und Entwicklung des Römischen Völkerrechts im dritten und zweiten Jahrhundert v. Chr.*, Monaco 1968. P. FREZZA, *Le forme federative e la struttura dei rapporti internazionali nell'antico diritto romano*, in P. FREZZA, *Scritti*, 1, Roma 2000, 367 ss.; M. PASTORI, *Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto*, 2, Milano 1988, 175.

resto del suo popolo verso Marcianopoli (l'odierna Devna), quartiere generale delle truppe tracie. Qui Lupicino invita i capi goti a una cena di riconciliazione che si rivelerà essere una trappola: mentre il resto del popolo goto rimane fuori dalle mura della guarnigione – non mancano le occasioni di scontro con le guardie romane – chiedendo inutilmente di entrare e avere cibo, Lupicino fa uccidere gli accompagnatori dei capi goti: solo Fritigerno riuscirà a fuggire¹⁴.

Da qui nasce una grande rivolta gota che da Marcianopoli si espande a tutta la regione. Valente, occupato nella guerra contro la Persia, non ha la possibilità di inviare rinforzi sulla frontiera danubiana: la maggior parte delle sue truppe si trovano in Armenia e Ammiano attesta che dopo ben due anni parte di queste saranno dirottate sui Balcani.

È evidente, quindi, che la politica imperiale sia fortemente condizionata in quel momento dall'impossibilità di inviare rinforzi nell'area del Danubio e di intraprendere una politica più aggressiva nei confronti dei Goti. Heather sostiene, non a torto, che in realtà Valente non fu affatto felice di permettere l'ingresso di un'intera stirpe barbarica: semplicemente, non aveva possibilità di fermarla¹⁵.

¹⁴ AMM. MARC. 31.5.5: *Alavivo et Fritigerno ad convivium conrogatis, Lupicinus ab oppidi moenibus barbaram plebem opposito milite procul arcebat, introire ad comparanda victui necessaria, ut dicioni nostrae obnoxiam et concordem, per preces adsidue postulantem, ortisque maioribus iurgiis inter ha bitatores et vetitos ad usque necessitatem pugnandi est ventum. efferatique acrius barbari cum necessitudines hostiliter rapi sentirent, spoliarent interfectam militum manum.*

¹⁵ P. HEATHER, *The Goths*, Oxford 1991, 132.

La rivolta termina con la battaglia di Adrianopoli nel 378, l'esercito romano viene sconfitto e lo stesso imperatore Valente incontra la morte¹⁶.

Nell'autunno del 378 l'imperatore Graziano, alla notizia della sconfitta e della morte di Valente, decide di inviare in Oriente con l'incarico di *magister equitum* Teodosio, esperto militare di carriera, per fermare le razzie dei Goti nelle campagne della Tracia che minacciavano anche Costantinopoli¹⁷.

All'inizio del 379 Graziano nomina Teodosio quale Augusto per la parte Orientale, cedendo a questa anche una parte della prefettura dell'Ilirico, la Dacia e la Macedonia, consapevole di non poter risolvere da solo la crisi militare in oriente. Teodosio inizia a riorganizzare l'esercito, con un massiccio arruolamento di uomini provenienti da ogni parte dell'impero e di ogni strato sociale, compresi numerosi Goti, la cui già forte (e ora aumentata) presenza desta qualche preoccupazione per l'indisciplina che si temeva avrebbe dilagato tra le truppe¹⁸.

¹⁶ AMM. MARC. 31.13.12: *Primaque caligine tenebrarum inter gregarios imperator, ut opinari dabatur – neque enim vidisse se quisquam vel praesto fuisse asseveravit –, sagitta perniciose saucius ruit spirituque mox consumpto decessit nec postea repertus est usquam. Hostium enim paucis spoliandi gratia mortuos per ea loca diu versatis nullus fugatorum vel accolarum illuc adire est ausus.*

¹⁷ AMM. MARC. 31.16.4.: *Vnde Constantinopolim copiarum cumulis inhiantes amplissimis formas quadratorum agminum insidiarum metu servantes ire ocus festinabant multa in exitium urbis inclutae molituri. Quos inferentes sese immodice obicesque portarum paene pulsantes hoc casu caeleste reppulit numen.*

¹⁸ Dell'organizzazione dell'esercito ne sono testimonianza numerose costituzioni, volute sia da Teodosio che da Graziano: C.Th.7.13.8: IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. EDICTUM AD PROVINCIALES. (380); C.Th.7.13.9: IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA.

L'insediamento dei Goti e dei loro alleati in Pannonia nel 380 costituisce un precedente per lo storico *foedus* che Teodosio¹⁹ conclude il 3 ottobre 382, quel *foedus* che Wolfram definisce come “il più gravido di conseguenze della storia romana”²⁰.

Questo nuovo accordo giunge dopo lunghe trattative tra il *magister militum* Saturnino e gli esponenti del ceto dirigente dei Goti, al fine di garantire all'esercito romano il reclutamento di uomini di cui necessita per continuare a

NEOTERIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. (380); C.Th.7.13.10: IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. EUTROPIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. (381); C.Th.7.13.11: IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. (382); C.Th.7.18.2: IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. AD HESPERIUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. (379); C.Th.7.18.3: IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. NEOTERIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. (380); C.Th.7.18.4: IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. AD SYAGRIUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. (380); C.Th.7.18.5: IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. NEOTERIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. (381); C.Th.7.18.6: IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. AD SEVERUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. (382); C.Th.7.22.7: IMPPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA. AD PETRONIUM PATRICIUM. (365? 368? 370? 373?); C.Th.7.22.9: IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. (380); C.Th.7.22.10: IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. AD FELICEM COM(ITEM) OR(IENTIS). (380).

¹⁹ Risulta assai interessante la lettura di P. BIAVASCHI, *Vicende del cursus publicus al tempo del foedus gothicum (382 d.C.)*, in *SDHI* 79 (2013) 341-363, nel quale la studiosa esamina il rapporto intercorrente tra le sei costituzioni del titolo del Codice Teodosiano *De cursu publico angariis et parangariis* (emanate nel 382, nel periodo cioè di poco antecedente alla stipula del *foedus*) e il *foedus Gothicum*.

²⁰ H. WOLFRAM, *Storia dei Goti*, trad. it. M. Cesa, Roma 1985, 232.

mantenere sicure le frontiere dell'impero, date le possibilità limitate di riportare vittorie di una certa rilevanza. Il filosofo e studioso Temistio, al fine di esaltare le virtù dell'imperatore Teodorico e la sua intelligenza militare e politica, definisce un successo della diplomazia e delle virtù morali dei Romani il *foedus*. Teodosio riesce a sottomettere i Barbari, giunti al suo cospetto supplici, implorando il perdono imperiale e partecipando ai grandi festeggiamenti che si tenevano a Costantinopoli per il trionfo riportato proprio su di loro²¹.

Temistio, impegnato ad esaltare la vittoria imperiale, ottenuta senza combattere, accenna molto superficialmente al contenuto del *foedus*, ma anche altre fonti non ci sono di maggiore aiuto: Zosimo non approfondisce l'avvenimento e lo tratta in maniera piuttosto sbrigativa; Teodoreto passa sotto silenzio l'evento, limitandosi a riportare le vittorie di Teodosio²². Dobbiamo quindi rifarci a quanto ci riportano autori più tardi rispetto agli avvenimenti di cui ci stiamo occupando, come Giordane²³.

²¹ THEM. *Or.* XVI; TEMISTIO, *Discorsi*, a cura di R. Maisano, Torino 1995; P. VOLPE, *I panegirici di Temistio e Pacato per l'imperatore Teodosio*, in F. CONCA, I. GUALANDRI e G. LOZZA (a cura di), *Politica, cultura e religione nell'impero romano (secoli IV-VI) tra Oriente e Occidente. Atti del Secondo Convegno dell'Associazione di Studi Tardoantichi*, Napoli 1993, 315-324; J. VANDERSPOEL, *Themistius and the Imperial Court: Oratory, Civic Duty, and Paideia from Constantius to Theodosius*, Ann Arbor 1995, 205.

²² THEOD. *Hist. Eccl.* 5.5.3-4.

²³ JORD. *Get.* 27.140-141: *At vero ubi milites principe meliore mutato fiduciam acceperunt, Gothos impetere temptant eosque Thraciae finibus pellunt. Sed Theodosio principe pene tunc usque ad desperationem egrotanti datur iterum Gothis audacia divisoque*

Oggetto di discussione è stata la natura, la portata e gli effetti di tale accordo²⁴.

In generale il fatto che il testo del *foedus* non ci è pervenuto attraverso nessuna fonte così come non vi sono costituzioni che riportino, anche parzialmente, il contenuto o che contengano provvedimenti esplicitamente legati ad esso, rende assai difficile anche ricostruire il suo impatto sulle istituzioni così come sulla popolazione e sull'assetto generale dell'impero²⁵.

Anche a proposito della presenza di Barbari nell'esercito di Teodosio, l'unica fonte che si occupa della questione è Zosimo, ma questi non possono essere i *foederati* entrati nell'esercito nel 382, visto che Teodosio non aveva mai cessato di rimpinguare le perdite subite dalle sue truppe arruolando soldati provenienti dai luoghi più diversi dell'impero²⁶.

exercitu Fritigernus ad Thessaliam praedandam, Epiros et Achaïam digressus est, Alatheus vero et Safrac cum residuis copiis Pannoniam petierunt. Quod cum Gratianus imperator, qui tunc a Roma in Gallis ob incursione Vandalorum recesserat, conperisset, quia Theodosio fatali desperatione succumbente Gothi maius saevirent, mox ad eos collecto venit exercitu, nec tamen fretus in armis, sed gratia eos muneribusque victurus, pacemque, victualia illis concedens, cum ipsis inito foedere fecit.

²⁴ Su tale discussione: E.P. GLUSCHANIN, *Die Politik Theodosius' I. und die Hintergründe des sogenannten Antigermanismus im oströmischen Reich*, in *Historia* 38 (1989) 224-248.

²⁵ P. BIAVASCHI, *Vicende del cursus cit.*

²⁶ ZOS. 4.39.5.

È interessante notare come le fonti si riferiscano alla condizione dei Goti usando termini che indicano uno stato di sottomissione: Orosio parla di *deditio*²⁷; Procopio utilizza il termine *foederatio*²⁸

Le fonti, dell'epoca e no, descrivono quindi quella che sembra una *deditio* a tutti gli effetti.

Il trattato romano-gotico non poteva essere formalmente un *aequum foedus*²⁹, seppur poi di fatto parrebbe tale: è quindi ipotizzabile che, Romani e Goti abbiano stipulato un vero e proprio *foedus*, forse preceduto dalla *deditio* del popolo accolto nell'impero. Non è del tutto chiaro con quali gruppi Goti viene concluso e se siano coinvolti altri Barbari alleati di questi, considerando il carattere eterogeneo delle aggregazioni barbare dell'epoca.

Sicuramente il trattato non riguarda tutti i Goti, dal momento che diverse tribù sono escluse, come ad esempio i Gothi che, pochi anni dopo, nel 386 d.C., guidati da Odotheo, saranno respinti nel loro tentativo di attraversare il Danubio.

²⁷ OROS., 7.34.7: *Athanasius autem continuo ut Constantinopolim uenit, diem obiit. uniuersae Gothorum gentes rege defuncto aspicientes uirtutem benignitatemque Theodosii Romano sese imperio dediderunt*; HYDATIUS, *Chronica*, 2.15.

²⁸ PROCOP. *Bell. Goth.*, 4.5.11.

²⁹ P. J. HEATHER, *Goths* cit. 158; E. FABER, *The foedus of 382 or how the Goths did not become integrated into the Roman Empire*, in *The Theodosian Age (A.D. 379-455): Power, place, belief and learning at the end of the Western Empire*, a cura di R. García-Gasco, S. González Sánchez e D. Hernández de la Fuente, Oxford 2013, 85 ss.

Di fatto con tale accordo, concluso probabilmente con Fritigerno, ormai unico leader goto non ancora giunto ad una pacificazione con l'impero³⁰, viene concesso ai Goti di stanziarsi definitivamente all'interno dei confini imperiali, con la concessione di poter mantenere le proprie istituzioni politiche ed eleggere i propri capi pur essendo *intra fines*; come corrispettivo essi avrebbero dovuto coltivare i terreni, difendere le frontiere come prima linea, in caso di incursioni di altre popolazioni barbariche e, contemporaneamente, servire militarmente l'impero, fornendo truppe all'esercito romano.

L'elemento più innovativo della soluzione ideata da Teodosio³¹ è rappresentato proprio dall'autonomia che viene consentita ai Visigoti, pur nel territorio romano. Essi possono mantenere i propri usi e costumi, continuare ad avere dei propri capi, nonostante tutta una serie di vantaggi e doveri derivanti dalla stipula del *foedus* con l'impero che comunque continua ad avere piena

³⁰ M. PALAZZI, *Foedus cum natione: i trattati alle radici dell'Europa: aspetti delle relazioni fra Impero romano e popolazioni barbariche fra il II e il V sec.*, Gallarate 2014.

³¹ Sul tema del *foedus Gothicum* e sui diversi aspetti e modalità con le quali i Goti, quali *foederati*, si stanziavano nei territori dell'impero si vedano: É. DEMOUGEOT, *Modalités d'établissement des fédérés barbares de Gratien et de Théodose*, in *Mélanges Seston*, Parigi 1979, 152 ss.; H. WOLFRAM, *Geschichte der Göten von den Anfängen bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts*, Monaco 1979; L. PELLICCIARI, *Sulla natura giuridica dei rapporti tra Visigoti e impero romano al tempo delle invasioni del V secolo*, Milano 1982, 20 ss.; F. M. AUSBÜTTEL, *Die Dedition der Westgoten von 382 und ihre historische Bedeutung*, in *Athenaeum* 66 (1988) 604 ss.; E. P. GLUSCHANIN, *Die Politik Theodosius I und die Hintergründe des sogenannten Antigermanismus im oströmischen Reich*, in *Historia* 38 (1989) 224 ss.; M. ERRINGTON, *Theodosius and the Goths*, in *Chiron* 26 (1996) 3 ss.; H. LEPPIN, *Teodosio il Grande*, trad. it. L. Gianvittorio, Salerno 2008.

sovranità sui territori d'insediamento barbarico – l'atto di *deditio* e il pagamento delle tasse, anche se *pro forma*, non possono mettere in dubbio la sottomissione cui sono soggetti i Goti rispetto al potere centrale di Roma³².

In quelle che paiono essere delle similitudini tra i trattati del 376 e del 382 si trovano in realtà delle differenze che finiscono per assumere una grande importanza: Teodosio concede, è vero, terre ai Visigoti, ma non nell'ampiezza prevista dal trattato di Valente; l'imperatore ora pretende un'attività militare continuativa al fianco dei Romani, a differenza del predecessore che dovette negoziare più volte la collaborazione bellica dei Tervingi. Inoltre, la ripresa dei doni annuali esclude, secondo Cesa, la piena proprietà delle terre d'insediamento, ma non impedisce che anche i Visigoti vengano sottoposti alla tassazione statale³³.

Gli accorgimenti sopra esaminati, previsti dal *foedus* del 382, sono indubbiamente innovativi ma non risparmiano a Teodosio di dover affrontare numerosi problemi negli anni a venire.

³² H. WOLFRAM, *Storia* cit. 233.

³³ M. CESA, *Impero tardoantico e barbari, La crisi militare da Adrianopoli al 418*, Como 1994, 45. La studiosa ritiene, basandosi su testimonianze di Temistio, che i Visigoti pagassero le tasse, concordando con P. HEATHER, *Goths* cit. 159. Wolfram ritiene invece che ne fossero esenti, ma non ha il supporto di fonti a riscontro della sua ipotesi, cfr. *Storia* cit. 234.

La presenza dei Barbari, insediati stabilmente all'interno dell'impero, suscita una profonda avversione nei loro confronti, in particolare fra gli intellettuali che riportano le loro posizioni nei propri scritti.

Zosimo taccia più volte i Goti di essere disonesti e sleali, Sinesio rincara la dose affermando che la loro condizione naturale è quella di schiavi³⁴.

Le differenze religiose costituiscono anch'esse un problema spinoso, infatti i Visigoti avevano abbracciato il credo ariano, secondo la volontà di Valente e gli insegnamenti del vescovo Ulfila; quindi, non in linea con l'ortodossia nicena cui è fedele Teodosio, il quale però si comporta in maniera sostanzialmente tollerante nonostante la dura legislazione in vigore contro le eresie.

La morte di Teodosio, sopraggiunta a Milano nel 395, comporta lo scioglimento del *foedus* tra le due parti.

Gli uomini di Alarico vengono congedati da Stilicone al fine di non avere in Italia la presenza di un esercito di Barbari; essi fanno ritorno verso la Pannonia, non senza abbandonarsi al saccheggio in Dalmazia e Mesia superiore. Contemporaneamente la rivolta scoppia anche tra i Visigoti in Tracia.

³⁴ SYN., *De Regno* 21; l'episodio narrato da Zosimo (5.40) riguardante l'assalto di Goti al quartier generale di Tomi e il rimprovero imperiale subito da Geronzio si può considerare un esempio delle tensioni che dovevano esistere tra soldati Romani e Barbari; per M. CESA, *Impero tardoantico* cit. 52, l'episodio è la dimostrazione che le leggi emanate da Teodosio sul reclutamento dei Barbari non fossero sufficienti a creare la coesione necessaria coi soldati romani.

Stilicone, rimasto in Occidente, ottemperando così alla presunta volontà del defunto Teodosio di vegliare sul figlio Onorio, giovane imperatore della *pars Occidentis*³⁵, non perde tempo dirigendosi prontamente nelle zone colpite dai disordini³⁶.

Alarico col suo esercito giunge infine nei pressi della capitale Costantinopoli, all'interno della quale si scatena il panico, con l'intenzione di chiedere all'imperatore il riconoscimento ufficiale che a suo parere gli spettava.

³⁵ Alla divisione delle due *partes imperii* da parte di Teodosio è stata attribuita una rilevanza sicuramente eccessiva dalla storiografia: già l'istituto tetrarchico ideato da Diocleziano costituì un primo tentativo di divisione, addirittura in quattro parti, dell'impero, ma tale spartizione consisteva, com'è noto, nella suddivisione delle responsabilità tra due Augusti e due Cesari, al fine di migliorare la gestione amministrativa e militare: si trattava quindi di una divisione "formale" non certo sostanziale della struttura imperiale. La particolarità del provvedimento di Teodosio sta nel fatto che tale divisione venne in un certo senso mantenuta senza interruzioni, ma i contemporanei a tale avvenimento non sembrano, a ben guardare le fonti, aver percepito la divisione come un evento sconvolgente. Cfr. A. CAMERON, *Le società romano-barbariche e le società dell'Oriente bizantino: continuità e rotture, Storia di Roma: L'età tardoantica. Crisi e trasformazioni* a cura di A. Giardina, A. Schiavone, 3, Torino 1993, 991-1016, la quale giudica con severità gli storici che hanno voluto vedere nella divisione dell'impero operata da Teodosio un segnale di decadimento strutturale che avrebbe poi portato alla crisi che di lì a poco avrebbe investito la parte Occidentale: ciò non spiegherebbe come sia stata possibile la sopravvivenza di tali strutture, pressoché intatte e perfettamente funzionanti, nella parte orientale fino agli inizi del VII secolo.

³⁶ H. WOLFRAM, *Storia* cit. 243; l'autore trova singolare la prontezza dell'intervento da parte del generale vandalo: questa può essere dovuta al fatto che Stilicone avesse previsto il comportamento, questo invece usuale, che i Visigoti avrebbero tenuto dopo l'abbandono dell'esercito imperiale

Un tale riconoscimento gli avrebbe conferito grande prestigio agli occhi dei suoi uomini e uno *status* per poter trattare con l'impero³⁷.

Le trattative con Alarico vengono condotte dal *praefectus praetorio* d'Oriente Rufino, ostile a Stilicone. Secondo Wolfram, questi fu autore di una "magistrale operazione diplomatica"³⁸: infatti cedendo a qualche condizione riesce ad ottenere che Alarico si allontani dalla capitale, pur senza aver ottenuto la carica tanto agognata.

Stilicone, che nel frattempo si era mosso dall'Italia, deve affrontare una serie di disordini messi in atto da Barbari ribelli in Pannonia e Dalmazia; quando giunge in Tessaglia ormai i Goti si sono riuniti in un'area fortificata. Arcadio intima al generale di non attaccare e di restituire i reparti di esercito orientale che ha con sé. Egli muove nuovamente verso i Goti nella primavera del 397, dopo che i Barbari per tutto l'anno precedente hanno devastato la Beozia, conquistando il Pireo; Atene riesce ad evitare il saccheggio grazie ai ricchissimi doni che è in grado di offrire ad Alarico³⁹, così da dirottarlo nel Peloponneso⁴⁰. In questo

³⁷ Da Isidoro di Siviglia sappiamo che Alarico era stato nominato *rex* quando Teodosio era ancora in vita: *Hist Got.*, 12: *Aera CCCCXX, anno imperii Theodosii IIII, Gothi patrociniū Romani foederis recusantes Alaricum regem sibi constituunt, indignum iudicantes Romanae esse subditos potestati eosque sequi, quorum iam pridem leges imperiumque respuerant et de quorum se societate proelio triumphantes auerterant.*

³⁸ H. WOLFRAM, *Storia cit.* 245.

³⁹ ZOS, 5.6; l'episodio è stato analizzato da M. PALAZZI, *Alarico e i foedera fra IV e V secolo. Aspetti delle relazioni internazionali fra Impero romano e barbari in epoca tardoantica, Romani e barbari. Incontro e scontro di culture*, Gallarate 2004.

⁴⁰ H. WOLFRAM, *Storia cit.* 246-47.

periodo l'Impero d'Oriente non tenta in alcun modo di trattare coi Barbari; probabilmente Arcadio attende il momento propizio, visto che l'esercito orientale è impegnato più a Est nel contrastare i tentativi unni di sfondare il confine imperiale. In questo senso decisivo si rivela dunque l'intervento di Stilicone, che durante il 396 provvede al rafforzamento del proprio seguito e che sostiene l'imperatore Arcadio sia contro gli Unni che sul fronte goto.

Si giunge, tra la fine del 397 e i primi mesi del 398, alla stipulazione di un nuovo *foedus*, i cui termini si desumono solo grazie a fonti letterarie del poeta Claudiano⁴¹: ai Goti è concesso di stabilirsi nell'Emathia, nel centro della Macedonia e ad Alarico è concesso il titolo di *dux per Illyricum*, non di *magister*⁴².

In realtà sappiamo che la dotazione di armi per l'esercito fosse supervisionata da un funzionario dell'amministrazione civile, il quale doveva garantire anche a un esercito composto da Barbari, ma stanziato nel territorio imperiale, di essere provvisto di tutto il necessario per combattere, della cui distribuzione materiale si occupava il singolo *dux* o *magister* che dir si voglia.

⁴¹ CLAUD., *In Ruf.* 44 ss.

⁴² Il fatto che Alarico fosse stato nominato *dux* da Arcadio non convince tuttora molti studiosi, convinti che l'errore sia in Claudiano: per essi Alarico sarebbe da considerarsi *magister militum* poiché disponeva di un sussidio individuale e si occupava dell'approvvigionamento di armi del suo esercito, nonché di provvedere al pagamento dei suoi uomini. Heather, ad esempio, ritiene che l'uso da parte delle fonti del termine *dux* sia semplicemente un'imprecisione, v. *Goths* cit. 205.

A dimostrazione di questo abbiamo una serie di disposizioni legislative del *Codex Theodosianus*, nelle quali si prevede ciò al fine di prevenire eventuali illegalità da parte dei Goti, ma allo stesso tempo anche i Barbari, in quanto *foederati*, dovevano usufruire delle facilitazioni all'acquartieramento e all'approvvigionamento di armi previste dall'*hospitium militum*⁴³.

L'esercito di Alarico non costituisce una "nazione" così come generalmente viene interpretato tale termine: si tratta piuttosto di un gruppo etnicamente composito⁴⁴, e lo stesso Alarico non manifesta mai la volontà di dar vita a una monarchia personale.

⁴³ C.Th.11.14.3 IMPP. ARCADIUS ET HONORIUS AA. ANATOLIO PRAEFECTO PRAETORIO ILLYRICI. *Nulli posthac horreaticas species contingendi copia praebeatur: sin vero quisquam temerator horreorum extiterit, qui sibi ex praedictis aliquid audeat usurpare, hanc poenam sciat nostro arbitrio definitam, ut deportationis poenae subiectus totius substantiae cogatur subire iacturam.* DAT. VII ID. IUL. CONSTANTINOPOLI CAESARIO ET ATTICO CONSS. (397 IUL. 9). C.Th.8.8.5 IMPP. ARCADIUS ET HONORIUS AA. DEXTRO PRAEFECTO PRAETORIO. *Sive a palatinis petantur quae sunt sacris largitionibus inferenda sive quid res privata nostra desideret vel si quod subsidium publicarum necessitatum magnificentia tua per apparitionem suam arcae nomine deprecatur, remota exigentium permixtione per rectorem provinciae instantibus officiis memoratis exactionem celebrari decernimus, qui ad se intellegit vel desidia invidiam vel industriae gloriam pertinere.* DAT. XVII KAL. IUN. MEDIOLANO OLYBRIUS ET PROBINO CONSS. (395 MAI. 16).

⁴⁴ J.H.W. G. LIEBESCHUETZ, "Alaric's Goths: Nation or Army?", in *Fifth Century Gaul: a Crisis of Identity?* a cura di J. Drinkwater e H. Elton, Cambridge 1992, 75-83.

Quando nel 401 si dirige in Italia l'obiettivo è quello di garantire la sopravvivenza del suo popolo, la monarchia è considerata una sorta di leadership di tipo personale, espressione di una società politica complessa⁴⁵.

Dopo le numerose sconfitte inferte da Stilicone, Alarico torna in Italia e nel 410 assistiamo al famoso sacco di Roma⁴⁶. Dopo il tentativo vano di raggiungere l'Africa e la morte di Alarico, succede Ataulfo.

Del regno di quest'ultimo sappiamo ben poco: regna per cinque anni e sostanzialmente continua la linea politica del suo illustre predecessore. Nel 412 Ataulfo giunge in Gallia, dove appoggia l'usurpatore Giovino, il quale si aggiunge a Costantino III, che si è ribellato ed è giunto in Gallia dalla Britannia nel 406.

Successivamente, però, i Visigoti appoggiano l'imperatore Onorio e concorrono alla sconfitta di Giovino, giungendo in Gallia. Essi vengono insediati momentaneamente a Burdigala, l'odierna Bordeaux, capitale dell'Aquitania II, beneficiando del diritto di *hospitalitas*, previsto per le truppe dell'esercito imperiale.

La carestia in Gallia, i difficili rapporti con il governo di Ravenna non mutano neanche dopo il matrimonio tra Galla Placidia, sorella di Onorio, e Ataulfo.

⁴⁵ F.J. GUZMÁN ARMARIO, "Germanismo o romanismo?", in *Anuario de estudios medievales* 35 (2005) 3-23.

⁴⁶ Il sacco di Roma è evento che crea profondo sgomento tra pagani e cristiani. Importante sul tema A. PIGANIOL, *Il sacco di Roma*, Novara 1971.

Le nozze e la nascita di un erede legittimo non portano, infatti, ai risultati sperati, probabilmente perché a Ravenna tale matrimonio viene considerato un affronto: i vettovagliamenti continuano a non arrivare e pare che non vi fosse alcuna intenzione, da parte romana, di concedere terre d'insediamento ai Visigoti. Ataulfo decide di passare in Spagna, dove giunge senza incontrare resistenza alcuna, né da Vandali e neanche dagli Svevi, che sono insediati nel nord della penisola iberica né dal *magister militum* Costanzo⁴⁷. Evidentemente tutti i tentativi intrapresi da Ataulfo per riavvicinarsi a Ravenna sono duramente respinti, anche dopo la nascita dell'erede.

Alla morte di Ataulfo, dopo un brevissimo regno di Sigerico, è eletto Vallia, che rimettendosi alla volontà imperiale accetta le offerte che Costanzo gli offre da parte di Onorio.

I Visigoti sono tenuti a combattere Vandali e Svevi, occupanti della Spagna; inoltre, vi è, finalmente, la restituzione di Galla Placidia al fratello Onorio e viene imposta la consegna di alcuni ostaggi di nobile famiglia. Cesa definisce tale accordo decisamente sfavorevole ai Barbari, se non iniquo, dal punto di vista strettamente giuridico⁴⁸. Inoltre ancora non si vede per i Goti la possibilità di ricevere terre d'insediamento, e non possono fare altro che

⁴⁷ H. WOLFRAM, *Storia* cit.284.

⁴⁸ M. CESA, *Impero tardoantico* cit.159; di certo questo non stupisce, a giudicare dalle continue tensioni che caratterizzarono i rapporti romano-gotici di questi anni; oltretutto i Goti ora si trovavano in uno stato di estremo bisogno, sul quale le autorità romane non esitarono a infierire.

trascorrere i successivi due anni, fino al 418, a combattere contro Svevi, Vandali e Alani nel nord della Spagna⁴⁹. Non si deve però escludere che il trattato del 416 prevedesse già la possibilità di uno stanziamento, come del resto è sempre successo nei trattati stipulati in precedenza tra Visigoti e impero.

Ora le circostanze contingenti quasi impongono la presenza del baluardo goto in Gallia, dove la situazione è divenuta sempre più difficile a causa delle continue incursioni al di qua e al di là dei Pirenei: l'insicurezza continua a caratterizzare il confine renano. La peregrinazione visigota può quindi avere termine: nel 418 giunge per i Goti il momento di fermarsi.

Ciò che comunemente si ritiene è che per lo stanziamento dei Visigoti in Aquitania siano stati utilizzati due istituti giuridici: il *foedus* e l'*hospitalitas*⁵⁰.

⁴⁹ P. HEATHER, *Goths* cit. 221.

⁵⁰ Sul complesso tema si veda M. CESA, *Hospitalitas o altre " techniques of accomodation " ? A proposito di un libro recente*, in *Archivio Storico Italiano*, 140 (1982) 539-552. In questo contributo la studiosa si sofferma sul testo W. GOFFART, *Barbarians and Romans a.D. 418-584. The techniques of accomodation*, Princeton 1980.

L'opera s'inserisce nella problematica relativa ai quesiti aperti e non risolti dalla teoria tradizionale relativa allo stanziamento di alcune popolazioni barbare nei territori dell'impero le cui più importanti testimonianze sono rappresentate da: E.T. GAUPP, *Die germanischen Ansiedlungen und Landtheilungen in den Provinzen des Römischen Westreiches: in ihrer völkerrechtlichen Eigenthümlichkeit und mit Rücksicht auf verwandte Erscheinungen der alten Welt und des späteren Mittelalters*, Breslavia 1844 e F. LOT, *Du régime de l'hospitalité*, in *Revue belge de Philologie et d'Histoire* 7 (1928) 975-1011.

Alla luce di quanto sostenuto dai due autori l'insediamento in Gallia dei Visigoti e dei Burgundi così come quello dell'esercito di Odoacre prima e degli Ostrogoti poi in Italia, viene realizzato in modo pacifico grazie all'utilizzo delle norme relative all'acquartieramento delle truppe romane (*hospitalitas*). Ai federati barbari, quindi, era

Nel caso specifico dei Visigoti, insieme al *foedus* i Romani garantiscono il diritto all'*hospitalitas* così come previsto per le truppe militari alleate. Di fatto però il sospetto che l'*hospitalitas* non sia stata applicata, così come ci si aspetterebbe, sorge a giudicare dalle fonti coeve al 418, che non utilizzano mai tale termine: esso si ritrova in fonti successive allo stanziamento, a partire dalla metà del quinto secolo, ma non vi sono mai accenni al carattere militare.

riconosciuta una determinata porzione delle terre di coloro che abitavano nelle provincie in cui essi erano stanziati laddove ai soldati romani spettava un terzo della casa dei cittadini privati che li ospitavano. Goffart ritiene che «non sembrerebbe lecito continuare a vedere nelle regole che presiedettero alla sistemazione di barbari un'estensione dei principi romani di acquartieramento». La base giuridica delle modalità d'insediamento in Gallia e in Italia viene invece ad essere, a suo avviso, costituita dalle norme relative ai salari dei soldati e quelle sulle tasse dei cittadini in virtù delle quali il potere centrale decide di trasferire gli obblighi fiscali dei contribuenti ai barbari.

Così come regolamentata dalla legislazione del periodo tardo l'*hospitalitas* non è utilizzata nel caso dei Barbari stanziati all'interno dell'impero e il termine viene utilizzato, anche dalle fonti, per indicare un meccanismo diverso.

Secondo M. Cesa questa teoria, così come quelle precedenti, presenta numerose problematiche soprattutto perché prevede un modello ed una soluzione unica senza tener conto delle grandi differenze sociali, economiche e politiche esistenti nei diversi territori dell'impero. Nonostante ciò «resta comunque interessante, e lo stimolare ad una nuova discussione delle fonti e dei problemi relativi agli insediamenti è forse il più grosso pregio del libro». Per un punto di vista anche su diversi aspetti e una rappresentazione di alcuni dei momenti più importanti attraverso i quali si è sviluppato il rapporto e le diverse trattative tra Romani e Barbari, partendo dal concetto di cittadinanza e le sue diverse declinazioni, è rinvenibile in L. FASCIONE, *Cittadinanza romana e barbari d'Occidente*, in *Ravenna capitale. Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VIII: in memoria di Giovanna Mancini. Atti del Convegno tenuto a Ravenna nel 2016*, Santarcangelo di Romagna 2017, 60-78.

I Visigoti stessi si definiscono come *hospites* nel Codice Euriciano⁵¹, che però è posteriore al 476, quindi in un contesto assai successivo alla prima fase insediativa, quasi ad evidenziare in maniera retrospettiva il loro comportamento rispettoso della popolazione locale e di come si attennero scrupolosamente a quanto disposto dalle autorità romane senza interferire.

Viene da pensare quindi che quello che viene concluso nel 418 sia un *foedus sui generis*: scomparsa la temporaneità che caratterizzava solitamente questo tipo di soluzione, si cerca di rendere la sistemazione territoriale stabile e durevole, oltre che vantaggiosa anche per il governo imperiale, dal punto di vista economico e difensivo.

Si può ritenere che i Visigoti vengano insediati in Aquitania senza che sia seguita scrupolosamente la procedura di *hospitalitas*: questa viene applicata probabilmente in un contesto cittadino, ma la stragrande maggioranza dei Visigoti trova sistemazione in quelle terre che, dopo la carestia che investì la Gallia del 406, sono rimaste deserte e incolte e che attraverso il lavoro dei Barbari possono essere recuperate alla produzione agricola.

⁵¹ C.E. 276 CCLXXVI. <...> [3] < ... Si vero fundorum termini in tertiis quas> habent Romani fuerint, tunc Gothi ingrediantur in loco hospitum et ducant terminum < ubi > fuerat ostensus. [4] Tunc iudex, quos certiores agnoverit, faciat eos sacramenta praebere quod terminum sine ulla fraude monstraverint. [5] Nullus novum terminum sine consorte partis alterius aut sine <in> spectore constituat. [6] Quod si forsitan liber hoc fecerit, damnum pervasoris excipiat quod legibus continetur. [7] Si vero hoc servus admiserit domino nesciente, CC flagella publice extensus accipiat, et nullum ex hoc praeiudicium domino comparetur.

Come già avvenuto in Tracia, probabilmente i Visigoti non sono pienamente proprietari delle terre e vengono esentati dalle tasse, non tanto perché *foederati* o in quanto veterani, ma poiché non avrebbero avuto modo di corrisponderle allo stato romano, non avendo nulla oltre la terra concessa loro dall'impero⁵².

Il successore di Vallia è Teoderico impegnato più volte in Spagna contro i Vandali a fianco dell'esercito imperiale guidato da Castino⁵³. A partire dal 423 i Visigoti iniziano di nuovo a preoccupare le autorità imperiali: siamo nell'anno della morte di Onorio – la cui successione fu ricca di contrasti – e da qui inizia un periodo di grande instabilità nei rapporti tra Goti e Romani, poiché i primi cercano di approfittare delle debolezze dei secondi per dare il via ad una politica espansionistica nella loro nuova area d'influenza. Dopo varie vicissitudini nel 439 Teoderico chiede delle trattative alle quali partecipassero anche dei vescovi, ma non si giunge a nessuna conclusione soddisfacente, le trattative vengono a questo punto gestite dal *praefectus* pretorio Avito, che riesce ad ottenere dai Visigoti la fine, almeno temporanea, delle ostilità.

⁵² Per M. CESA, *Impero tardoantico* cit.172, l'impero non rinuncia immediatamente alla sua sovranità sulle regioni d'insediamento visigote; valida appare l'ipotesi di W. Liebeschuetz, il quale sostiene che nel tardoantico regnava ormai una "evident unimportance of the issue of citizenship", elemento che avrebbe favorito l'inserimento dei Visigoti nell'Impero, v. W. LIEBESCHUETZ, *Citizen Status and Law in the Roman Empire and the Visigothic Kingdom*, in *Strategies of Distinction. The Constructions of Ethnic Communities, 300-800*, a cura di W. Pohl e H. Reimitz, Leida-Boston-Colonia 1988, 131-152, 138.

⁵³ H. WOLFRAM, *Storia* cit. 303-304.

Nel 446 i Visigoti partecipano come truppe *foederatae* alla nuova spedizione contro gli Svevi in Spagna; nel 451 sotto la minaccia di Attila in Gallia, Teoderico e i suoi due figli Torismundo e Teoderico combattono al fianco delle forze imperiali⁵⁴.

Teoderico succede al fratello Torismundo, morto in circostanze più che sospette, durante il suo regno i Visigoti riescono a impiantare un primo nucleo di potere nella penisola iberica.

La morte di Teoderico per mano del fratello Eurico segna la fine del *foedus* tra Romani e Visigoti, nonché la fine della dominazione romana in quella parte di Gallia che da qui innanzi diviene dominio esclusivamente visigoto.

Eurico è *rex Visigothorum* e si ritrova in eredità il più grande regno che ai Visigoti è toccato dominare: è la prima volta che all'interno dell'impero romano va a costituirsi un'unità politico-militare indipendente da esso⁵⁵. In realtà il territorio compreso nei confini del *regnum Visigothorum* non può considerarsi interamente da loro dominato: ricordiamo che durante questi primi cinquant'anni di insediamento in Aquitania i Visigoti sono riusciti a conquistare ampi settori di penisola ispanica, ma ciò non impedisce che i territori da loro occupati continuino ad essere considerati unità amministrative dell'impero.⁵⁶ In questo senso quindi lo *status* del regno tolosano è alquanto ambiguo. Nella penisola iberica, per il

⁵⁴ H. WOLFRAM, *Storia* cit. 309.

⁵⁵ H. WOLFRAM, *Storia* cit. 315-16.

⁵⁶ H. WOLFRAM, *Storia* cit. 316.

momento, i Visigoti non riescono ad esercitare un'autorità forte, essendo poco presenti sul territorio, limitandosi all'attività di saccheggio e alla difficile opera di gestione dei rapporti diplomatici con le *gentes* barbariche, Svevi e Vandali, insediatisi da lungo tempo in Spagna. In Gallia invece i Visigoti tentano di dare il via ad una politica di tipo espansionistico, per sancire la propria dominazione sulla loro ormai non più così nuova area d'insediamento. Si offrono sempre come truppe *foederate* per combattere in Spagna e questo è dovuto ad un preciso calcolo politico. Infatti si appropriano di ciò che viene progressivamente tolto a Vandali e Svevi durante le campagne militari, senza incontrare impedimenti di sorta, tanto è abile e silenziosa la loro opera di appropriazione, coperta dal proprio ruolo di *foederati* a presidio dei territori sottratti, ufficialmente in nome dell'impero, alle due *gentes* presenti nella penisola.

Eurico, e come lui suo padre, non fa altro che approfittare della continua rotazione di imperatori che caratterizzò questi anni, all'indomani della fine della dinastia teodosiana, segnata dalla morte di Valentiniano III. Dopo la morte di Avito, nulla lega in maniera determinante e personale i Visigoti all'impero: per questo motivo Eurico si sente legittimato a sottrarre l'Aquitania e le aree conquistate in questi anni alla dominazione romana. Il nuovo *rex* dichiara nullo il *foedus* che fino a quel momento aveva unito Visigoti e Romani con l'elevazione al trono di Antemio come imperatore nel 468: ciò è dimostrato dal fatto che le leggi emanate nel periodo di regno di questo imperatore sono assenti nella *Lex Romana Visigothorum*.

Eurico nel 471 infligge una durissima sconfitta all'ultimo esercito romano che cerca di ristabilire il controllo imperiale sull'antica prefettura gallica. A partire da questa vittoria i Visigoti possono dilagare nella Gallia meridionale; a cercare di sbarrare loro la strada ci pensano i Burgundi, i quali in questo momento si rammentano del loro *foedus* con l'impero. Nonostante l'opposizione burgunda, Eurico riesce comunque a far suo un territorio che si estende dal Rodano all'Atlantico, delimitato a nord dalla Loira e a sud dal Mediterraneo. Il dominio visigoto sull'Aquitania Prima viene riconosciuto dall'imperatore Nepote, tramite la mediazione del vescovo di Pavia Epifanio.

La pace del 475 si rivela sostanzialmente inutile: dal 476 la *pars* d'Occidente smette di avere un imperatore quando lo sciro Odoacre depone il giovanissimo Romolo Augustolo. Eurico non rimane a guardare: non avendo sottoscritto nessun *foedus* con Odoacre, riprende la propria conquista della Gallia, riconquistando Arles e Marsiglia. La conquista delle due città nel 476 decreta la fine definitiva della *praefectura Galliarum*, fatto riconosciuto da Odoacre l'anno seguente: di fatto l'impero ammette che la Gallia è perduta⁵⁷.

Per Eurico è il momento di rafforzare il proprio potere all'interno difendendo il proprio regno dagli attacchi dei vicini Burgundi e soprattutto dai Franchi. A tale scopo egli stipula una serie di *foedera* con varie *gentes* barbariche insediate nei pressi dei Franchi, in modo da formare un cuscinetto di popoli tra sé e Childerico.

⁵⁷ H. WOLFRAM, *Storia* cit. 329.

Eurico muore ad Arles alla fine dell'anno 484, al trono gli subentra il figlio Alarico II e durante il suo governo si assiste alla fine del regno di Tolosa. Lo scontro definitivo tra Franchi e Visigoti avviene a Vouillé, presso Poitiers, nell'estate del 507 e vede la schiacciante vittoria della fanteria franca sulla cavalleria visigota; Alarico è ucciso proprio da Clodoveo.

Con questa battaglia epocale per la storia dei Visigoti, si chiude per loro la parentesi durata un secolo in terra aquitana: la loro vicenda però continua, più a lungo e con maggiore successo nella penisola iberica.

Con il trasferimento dei Visigoti in Spagna il potere monarchico diviene oggetto di disputa tra i membri delle famiglie aristocratiche visigote; l'insorgere di queste rivalità interne permette l'intromissione degli Ostrogoti, i quali da Ravenna riescono a tenere sotto controllo la situazione in Spagna. Questo intervallo di sottomissione agli Ostrogoti non è privo di episodi violenti; una certa stabilità si verifica a partire da Agila (549) e in particolare con Leovigildo (568), re che mette in atto un rafforzamento della monarchia visigota⁵⁸. Così com'era

⁵⁸ ISID. *Hist. Goth.* 49: *Aera DCVI, anno III imperii Iustini minoris Leuuigildus adepto Spaniae et Galliae principatu ampliare regnum bello et augere opes statuit. Studio quippe exercitus concordante fauore uictoriarum multa praeclare sortitus est. Cantabrum namque iste obtinuit, Aregiam iste cepit, Sabaria ab eo omnis deuicta est. Cesserunt etiam armis illius plurimae rebelles Hispaniae urbes. Fudit quoque diuerso proelio militem et quaedam castra ab eis occupata dimicando recepit. Hermenegildum deinde filium imperiis suis tyrannizantem obsessum exsuperauit. Postremum bellum Sueuis intulit regnumque eorum in iure gentis suae mira celeritate transmisit, Spania magna ex parte potitus, nam antea gens Gothorum angustis finibus artabatur. Sed offuscauit in eo error impietatis gloriam tantae uirtutis.*

stato per la parentesi gallica, fondamentale si rivela anche qui la scelta di una città quale sede reale: il luogo di elezione è Toledo, nella Meseta spagnola, la cosiddetta “Vecchia Castiglia”, dove era stanziata la maggior parte del popolo visigoto, nella quale nascono altri importanti centri visigoti quali Segovia, Burgos, Valladolid, Madrid, Caceres e Palencia.

Leovigildo porta avanti una politica di unificazione religiosa assolutamente fallimentare, caratterizzata da una forte insistenza sul credo minoritario che contraddistingueva i Visigoti. Questo finisce per separare più nettamente la parte visigota dalla popolazione ibero-romana. Probabilmente è il modello bizantino giustiniano che Leovigildo ha in mente, un regno unificato sia dal punto di vista politico che religioso, ma in questo decisamente fallisce, arrivando alla repressione nel sangue di una rivolta cattolica nel 582. Leovigildo usa il proprio prestigio per assicurare la successione al figlio Recaredo, associandolo con sé al trono; quest’ultimo oltretutto è un successore ideale, grazie al suo prestigio militare.

La propaganda cattolica associa immediatamente il nome di Recaredo alla conversione definitiva dei Visigoti, e col terzo Concilio di Toledo riesce a realizzare la politica del padre, volta all’attuazione di un modello legislativo territoriale piuttosto che etnico. La sua conversione al Cattolicesimo intende eliminare le barriere religiose tra Visigoti e Ibero-Romani, e la rinuncia all’arianesimo non può che simbolizzare l’abbandono di ogni segno di differenziazione identitaria. Ma ancor più incisivo della conversione stessa sono

le modalità del Concilio del 589, con cui s'inaugura una forma di governo che diviene fondamentale nella tradizione occidentale: Recaredo pone davanti al suo nome quello degli imperatori della dinastia costantiniana, *Flavius*.

Inizia anche un processo di consacrazione del potere che permette l'imposizione delle decisioni prese durante il Concilio stesso, approvate dalla gerarchia ecclesiastica. Questa ingerenza da parte della Chiesa finisce per distanziare il clero dalla nobiltà gota; i rapporti sempre più saldi di quest'ultima in termini di *fidelitas* con i re è decisiva per la successiva redistribuzione dei privilegi territoriali all'interno dell'aristocrazia visigota.

Nel corso dei Concili si avverte sempre più la necessità di conferire stabilità istituzionale alla monarchia, anche cercando di contenere le ambizioni dei nobili visigoti, anche se dal canone 3 del quinto Concilio di Toledo del 636⁵⁹ si stabilisce che è necessaria l'appartenenza alla *Gothicae gentis nobilitas* per avanzare pretese di ascesa al trono. Sebbene sia stata avanzata un'interpretazione di tipo socio-economico per questo canone, la discendenza dalla nobiltà visigota avrebbe consentito non solo o non tanto l'ascesa al trono, quanto piuttosto di prendere parte alle decisioni più importanti per il regno, nonché all'elezione del sovrano senza implicazioni di tipo etnico, pare evidente che coloro i quali aspiravano al trono erano sempre Visigoti, e senza dubbio della più alta nobiltà.

⁵⁹ P.C. DÍAZ, "Visigothic Political Institutions", *The Visigoths. From the Migration Period to the Seventh Century. An Ethnographic Perspective*, a cura di P. Heather, *Studies in Historical Archaeoethnology* 4, San Marino 2001, 321-356.

Il fatto che essi facessero parte di un ristretto gruppo di famiglie, le quali avevano acquisito il diritto alla successione dal prestigio guadagnatosi durante il periodo delle migrazioni e il “soggiorno” gallico.

È interessante osservare come la conversione al Cattolicesimo coincide con il definitivo abbandono della lingua germanica e degli ultimi segni pre-migrazione, quali abbigliamento e usi. L'unificazione linguistica, culturale, religiosa e legislativa non elimina il monopolio del potere politico da parte dell'aristocrazia, la quale deve necessariamente mostrare la propria forza, attraverso il controllo dell'esercito e dell'amministrazione.

Con l'unificazione territoriale pressoché completata sotto Leovigildo e quella religiosa assicurata sotto Recaredo – quest'ultima condizione necessaria per il definitivo superamento delle differenze ancora sussistenti tra i popoli che costituivano il regno – si gettano le fondamenta per la costituzione di un nuovo assetto.

Capitolo I

Il regno dei Visigoti: vicende costitutive e produzione legislativa

1.1 Il rapporto con le strutture amministrative e giurisdizionali dei Romani

1. — Difficile è avere una chiara ricostruzione dell'insediamento visigoto⁶⁰ a causa di fonti letterarie che risultano incomplete o addirittura assenti e della difficile lettura di quelle giuridiche.

L'insediamento dei Visigoti in Aquitania (che ha inizio nel 418) non si è realizzato in modo violento bensì esso rappresenta l'esito dei complessi rapporti avuti con l'impero e dei diversi accordi intercorsi tra le due parti.

Come già accennato la tesi tradizionale relativamente allo stabilirsi dei Visigoti è stata formulata da due studiosi, Theodor Gaupp e Ferdinand Lot⁶¹, secondo i quali si sarebbe assistito ad un'applicazione estensiva dell'*hospitium militum* e delle norme che lo regolavano.

I Visigoti, quali *hospites*, avrebbero ottenuto i due terzi dei beni appartenenti ai cittadini romani residenti nei territori dell'Aquitania.

Questa ricostruzione viene superata con la pubblicazione, nel 1980, del testo di Walter Goffart⁶². L'autore porta avanti la sua idea secondo la quale

⁶⁰ Questa difficoltà viene evidenziata, tra altri da: J. DURLIAT, *Le salaire de la paix sociale dans les royaumes barbares*, in *Anerkennung und Integration*, a cura di H. Wolfram, A. Schwarcz, Vienna 1988, 55 ss.; S. LICCARDO, *Romani e Goti: separati in casa*, in *Porphyra* 16 (2011) 7-22;

⁶¹ T. GAUPP, *Die germanische* cit.; F. LOT, *Du régime* cit.

⁶² Come già visto nell'Introduzione, W. GOFFART, *Barbarians* cit.

l'insediamento dei Visigoti si sarebbe realizzato concedendo loro il diritto di requisire parte del gettito fiscale dei cittadini romani.

Entrambe le ricostruzioni presentano aspetti problematici e gli storici risultano ancora divisi in merito: Dietrich Claude sottolinea, ad esempio, che si sono verificati episodi di ripartizione delle proprietà terriere e questo, quindi, sosterebbe la tesi tradizionale e, nella stessa direzione, Thomas Samuel Burns sottolinea l'improbabilità della tesi di Goffart in virtù dell'incapacità che l'esercito visigoto avrebbe sicuramente dimostrato nel sostituirsi agli organi preposti alla riscossione delle tasse⁶³.

A causa delle enormi complessità di tale insediamento dovute all'eterogeneità sociale dei gruppi esistenti all'interno dei Visigoti, all'esistenza di una ricca aristocrazia locale in Aquitania e alla mancata lungimiranza di un potere centrale sempre più vicino alla sua estinzione, l'ipotesi forse più verosimile è quella in virtù della quale si rivelano entrambe le tesi delle due diverse tradizioni storiche veritiere e applicate⁶⁴.

⁶³ D. CLAUDE, *Zur Ansiedlung barbarischer Föderaten in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts*, in *Anerkennung und Integration. Zu den wirtschaftlichen Grundlagen der Völkerwanderungszeit (400-600)*, Vienna 1988, 13-16; T. S. BURNS, *Barbarians within the Gates of Rome: A Study of Roman Military Policy and the barbarians. Ca. 375-425 A.D.*, Indianapolis 1994, 267.

⁶⁴ J.H.W.G. LIEBENSCHUETZ, *Alaric's Goths: nation or army?*, in *Fifth-Century* cit. 81 ; A. M. JIMENEZ GARNICA, *Settlement of the Visigoths in the Fifth Century*, in *The Visigoths from the Migration Period to the Seventh Century: an ethnographic perspective*, a cura di P. J. Heather, Suffolk 1999, 97; C. E. V. NIXON, *Relations between Visigoths and Romans in fifth-century Gaul*, in *Fifth-Century* cit. 72.

Cercando di arrecare il minor danno possibile alle popolazioni già ivi residenti, onde evitare eventuali sommosse e ripercussioni, le prime terre ad essere assegnate ai Visigoti sono quelle che non avevano precedenti proprietari e, quindi, rimaste inutilizzate e incolte⁶⁵, dopo queste le *caduca* cioè quegli appezzamenti terrieri del fisco dopo il decadimento della proprietà su essi⁶⁶, in terza istanza, le *res privatae* di proprietà dell'imperatore⁶⁷ e solo come ipotesi residuale vengono divise le proprietà dei cittadini più abbienti⁶⁸.

Alcuni Visigoti decisero anche di investire quanto precedentemente guadagnato grazie alle campagne militari svolte acquistando diversi beni o proprietà.

Con il trascorrere del tempo il loro insediamento inizia ad acquisire coerenza interna e autonomia; la crisi sempre più forte del potere centrale si traduce in un maggiore potere esperito dai Visigoti accompagnato da un atteggiamento ambivalente nei confronti dell'impero, che vede fasi di alleanza militare e momenti di contrapposizione durante i quali essi espandono i loro confini.

⁶⁵ G. HALSALL, *Barbarian migrations and the Roman West, 376-568*, Cambridge 2007, 452.

⁶⁶ C. E. V. NIXON, *Relations between* cit. 64-74.

⁶⁷ Cfr. R. W. MATHISEN e H. SIVAN, *Forging a New Identity: The Kingdom of Toulouse and the Frontiers of Visigothic Aquitania (418-507)*, in *The Visigoths, Studies in Culture and Society*, a cura di A. Ferreiro, Leida 1999, 13.

⁶⁸ H. SIVAN, *On Foederati, Hospitalitas, and the Settlement of the Goths in A.D. 418*, in *The American Journal of Philology* 108 (1987) 770.

Possiamo individuare Eurico quale re formalmente fondatore del regno di Tolosa, poiché è questo il periodo che corrisponde alla massima estensione del regno stesso (l'intera area compresa tra il Rodano e la Loira, l'attuale Provenza e parte della penisola iberica) e anche per il fatto che formalmente l'impero inizia a riconoscerli le nuove conquiste territoriali.

2. — Relativamente alla ricostruzione del rapporto intrapreso dai Visigoti con l'organizzazione amministrativa e burocratica romana esistente nei territori nei quali essi si stabiliscono, risulta prezioso strumento il testo di Claudio Sánchez-Albornoz, *Estudios visigodos*⁶⁹.

Nell'opera lo storico spagnolo procede sistematicamente alla ricostruzione delle condizioni delle strutture amministrative provinciali romane⁷⁰

⁶⁹ C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, *Estudios visigodos*, Roma 1971.

⁷⁰ Nei territori nei quali si stanziavano i Visigoti dal IV secolo l'organizzazione amministrativa era legata alla realtà e struttura dei *municipia*. Essa, nel corso dell'età imperiale, si era estesa anche alle città latine dell'impero. Ricordiamo la *Lex Irmitana*, la *Lex Malacitana* (emanata dall'imperatore Domiziano tra 81 e 84) relativa alla città di Malaga e la *Lex Salpensana* relativa a Salpens. Queste *leges* mostrano l'esistenza di uno statuto uniforme per i *municipia Latina* della Spagna romana che si conviene denominare *Lex Flavia Municipalis*. Relativamente ai municipia romani in Spagna occorre far riferimento anche ai contributi di Eduardo de Hinojosa y Naveros. L'importanza dello studioso, anche se le sue opere appartengono al XIX secolo, non può essere ignorata poiché egli con il suo lavoro ha segnato l'inizio, in Spagna dell'autonomia dello studio della Storia del diritto. E. DE HINOJOSA Y NAVEROS, *El régimen municipal romano en España*, in *Revista Hispano Americana* 4 (1882) 528-543, confluito, come la gran parte dei suoi scritti in *Obras de Eduardo de Hinojosa y Naveros*, a cura di A. Garcia Gallo, 3, 1948 Madrid, 22-53; dello

nei luoghi di nostro interesse e alla descrizione delle trasformazioni determinate dalla convivenza tra il vecchio apparato governativo e il nascente regno dei Visigoti.

Punto di partenza⁷¹ dell'opera dello studioso spagnolo sono i mutamenti che, nel periodo del tardo impero, iniziano a realizzarsi all'interno dell'organizzazione provinciale dei territori della Gallia nei quali, dal 418, andranno a stabilirsi i Visigoti e che porteranno ad una profonda crisi e, infine, all'estinzione della struttura del *municipium* nel corso del VI secolo⁷².

stesso autore anche *El origen del régimen municipal en León y Castilla*, in *Obras cit.* 271-371. Questi due scritti s'inseriscono nel periodo durante il quale lo studioso ha iniziato la sua attività presso il museo Archeologico Nazionale di Madrid nel 1875 e rappresentano, tra altri, i presupposti cronologici e concettuali dei successivi lavori svolti sul regime feudale in Catalogna.

Ancora sul tema: G. MANCINI, *Cives Romani Municipales Latini*, 1, Milano 1996; M.J. BRAVO BOSCH, *L'integrazione degli Hispani nella comunità romana*, in *SDHI* 80 (2014) 289 ss.; F. LAMBERTI, *Ius Latii e leges municipii di epoca Flavia*, in *Gerión. Revista de Historia Antigua* 36.2 (2018) 463-479.

⁷¹ C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, *Estudios cit.* 16 ss.

⁷² In virtù dell'assetto municipale dei territori provinciali l'organizzazione delle *civitates* si articola, originariamente, in *urbs*, la città a capo dei diversi *municipia*, e in *territorium*, l'area circostante l'*urbs*. *Cives* sono coloro che abitano nell'*urbs* così come nel *territorium*; essi sono considerati allo stesso modo giuridicamente e godono degli stessi privilegi.

I magistrati e i decurioni preposti al governo locale sono eletti dal popolo. L'*ordo curiae*, nello specifico, è composto dagli aristocratici della città e dai più ricchi possidenti terrieri che risiedono stabilmente in questa.

Progressivamente la situazione muta e la differenza tra *urbs* e *territorium* diviene sempre più netta. L'aristocrazia senatoria abbandona i centri urbani per risiedere presso le loro sempre più ampie proprietà terriere.

Quella stessa burocrazia che si è rivelata modello vincente per l'amministrazione di un dominio così vasto non è in grado di adeguarsi, in modo coerente, alle nuove condizioni sociali e storiche, non riesce a innovarsi e diviene una vecchia impalcatura a tratti vigente solo formalmente e, rispetto alla quale, nascono, parallele, nuove e non sempre disciplinate modalità di convivenza.

Dal III secolo in poi, l'autonomia delle organizzazioni municipali esistenti nelle province imperiali viene fortemente contratta, fino quasi a sparire, a causa della sempre maggiore ingerenza e controllo esercitati dell'impero.

Questo nuovo assetto coinvolge in primo luogo la figura dei *decuriones*. Ai membri dei consigli municipali vengono conferiti sempre maggiori incarichi e responsabilità soprattutto di tipo fiscale, arrivando fino alla previsione di una loro responsabilità patrimoniale in caso di mancato adempimento del pagamento dei tributi richiesti.

Aureliano, tra il 270 e il 275 rende corresponsabili i *curiales* relativamente al pagamento dell'imposta sui terreni abbandonati; Diocleziano nell'ambito della sua riforma fiscale, affida alle Curie il compito di esigere le tasse.

Le città si svuotano e i possedimenti territoriali diventano centri di potere economico ma anche politico. Attorno a questi iniziano a gravitare coloro che lavorano la terra, sia in condizione di schiavitù che di libertà, nascono fitti rapporti di clientela anche in virtù della protezione che i ricchi possidenti possono assicurare grazie non solo alla loro ricchezza ma anche al loro lignaggio e alla posizione sociale. Per queste stesse ragioni, progressivamente, i nuovi centri di potere sfuggono al controllo dei *municipia*.

Ancora, al fine di rendere impossibile l'esonarsi da tale incarico (che da fortemente ambito diviene assai temuto e quindi evitato nei più disparati modi⁷³) si stabilisce l'ereditarietà del titolo di *curiales* affinché, se eletti, si dovesse necessariamente assolvere all'incarico di decurione⁷⁴.

A causa di questa crisi formale e sostanziale del potere locale, che lede l'intero equilibrio sociale e in modo assai grave i ceti meno abbienti, nasce nel IV secolo la figura del *defensor civitatis*⁷⁵. Questo previsto, inizialmente solo per l'Illiria⁷⁶ viene poi esteso a tutti i territori.

⁷³ Sul tema delle Curie e dei suoi componenti in Occidente, tra IV e VIII secolo, sul come cambiano le loro condizioni e muta radicalmente tale magistratura (così come l'intera organizzazione provinciale e la loro amministrazione) si vedano: L. DI PAOLA, *Per una rilettura della storia dei principales in Gallia (V e inizi VI secolo). A margine di C.Th. 12.1.171 (412)* e J.M. CARRIÉ, *Riflessioni sul rapporto Stato città nella legislazione tardoantica*, entrambi in *Ravenna Capitale. Curie e curiali in Occidente tra IV e VIII secolo*, Santarcangelo di Romagna 2021 (rispettivamente 1 ss. e 179 ss.).

⁷⁴ C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, *Estudios* cit. 20 ss.

⁷⁵ Su questo magistrato cittadino si vedano: V. MANNINO, *Ricerche sul "defensor civitatis"*, Milano 1984; P. BIAVASCHI, *Lingua, diritto e cultura nel Codice Teodosiano. Alcune note sul "defensor civitatis" al tempo di Teodosio I*, in *Miscellanea italica* (2005) 7-23; F. PERGAMI, *Studi di diritto romano tardoantico*, Milano 2011, 105-125.

⁷⁶ C.Th. 1.29.1: IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA. *Ad probum praefectum praetorio. admodum utiliter edimus, ut plebs omnis illyrici officiis patronorum contra potentium defendatur iniurias. super singulas quasque praedictae dioeceseos civitates aliquos idoneis moribus quorumque vita anteacta laudatur tua sinceritas ad hoc eligere curet officium, qui aut provinciis praefuerunt aut forensium stipendiorum egere militiam aut inter agentes in rebus palatinosque meruerunt. decurionibus ista non credat; his etiam, qui officio tui culminis vel ordinariis quibuscumque rectoribus aliquando paruerint, non committat hoc munus; referatur vero ad scientiam nostram, qui in quo oppido*

La sua funzione è quella di operare nell'interesse delle classi socialmente disagiate del popolo, tutelando questo dall'azione dei magistrati, dei decurioni locali e dei grandi proprietari terrieri, ma non sempre agisce in modo onesto e conforme ai compiti a lui attribuiti e ciò contribuisce, ulteriormente, al dilagare della corruzione e all'insorgenza di grandi problematiche sociali all'interno dei *municipia*.

Le Curie si svuotano⁷⁷, in alcune città sono del tutto assenti i magistrati e, di fatto, scompare l'organizzazione municipale così come realizzata

fuerint ordinati. DAT. V K. MAI. DIVO IOVIANO ET VARRONIANO CONSS. (364 [IMMO 368 POSTEAVE] APR. 27).

⁷⁷ Due costituzioni rappresentano importante testimonianza della situazione nella quale ormai versano i territori spagnoli a causa del decadimento delle strutture organizzative, in particolar modo delle *Curiae*, e dell'assenza di magistrati. La prima, risalente al 317, è indirizzata da Costantino al *Comes Hispaniarum*, la seconda, del 396, è indirizzata al *Vicarium Hispaniarum* e sancisce che gli atti comunali "*municipalia gesta*" devono essere compiuti innanzi a tre curiali. L'esiguità di questo numero è assai indicativa.

C.Th. 12.1.4 IMP. CONSTANTINUS A. AD OCTAVIANUM COMITEM HISPANIARUM. *Hi, qui honoris indebiti arripere insignia voluerunt, cum in consilium primates municipalesque coguntur, adsistunt sedentibus his, quibus emeritis omnis honor iure meritoque debetur. ideoque sublimitas tua nullum omnino faciet praesidatus praerogativa laetari, nisi qui cunctos in patria gradus egressus per ordinem venerit, ita ut illi etiam, qui praesidatum ante tempus reportarunt, post expletos honores civicos honestamentis praestitis potiantur*. PROPOSITA XIII KAL. FEB. GALLICANO ET BASSO

C.Th. 12.1.151 (=Brev.12.1.8) IMPP. ARCAD. ET HONOR. AA. PETRONIO VICARIO HISPANIARUM. *Municipalia gesta non aliter fieri volumus quam trium curialium praesentia, excepto magistratu et exceptore publico, semperque hic numerus in eadem actorum testificatione servetur. sic enim et fraudi non patebit occasio et veritati maior crescit auctoritas*. DAT. NON. MAI. MEDIOLANO, ARCADIO IV. ET HONORIO III. AA. COSS. INTERPRETATIONE NON INDIGET.

originariamente in un contesto caratterizzato da una sempre maggiore confusione, da un clima di abusi, corruzione e mancanza di qualsiasi forma di tutela.

Ulteriore colpo di grazia ai *municipia* è rappresentato dalla figura, nata nel basso impero, dei *comites civitatis*⁷⁸.

Essi sono ufficiali, provenienti dalle cerchie imperiali i quali, per ragioni militari, assumono con sempre maggiore frequenza il controllo dell'*urbs* e del suo *territorium*. Rappresentava infatti consuetudine per gli imperatori romani inviare membri del loro entourage in diverse regioni del territorio imperiale e questo viene attestato da diverse costituzioni⁷⁹.

⁷⁸ C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, *Estudios* cit. 28.

⁷⁹ C.Th. 6.14.3 IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. PRISCIANO PRAEFECTO URBI. POST ALIA: *Eos, qui sub comitivae primi ordinis dignitate peculiariter ad quamlibet provinciam vel provincias defendendas milite credito auctoritate nostri numinis destinantur, et eos, qui vicem illustrium virorum magistrorum militum susceperint peragendam, ducibus, qui praeter aegyptum et ponticam in aliis provinciis administraverint, adaequamus*. DAT. XII KAL. APRIL. CONSTANTINOPOLI LUCIO VIRO CLARISSIMO CONS. (413 MART. 21); C.Th. 6.15.1 IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. AD PRISCIANUM PRAEFECTUM URBI. POST ALIA: *Adsessores, qui cum primi ordinis comitiva virorum illustrium in actu positorum sive in provinciis sive in sacro comitatu iuverunt consilia vel iuvabunt, inter eos, qui vicariam praefecturam administrando meruerint, haberi post militiam iubemus depositam, quoniam absurdum est primi ordinis comitiva decoratos inferiores esse vicariis sedis excelsae, quorum crescit dignitas, cum vicaria potestate comitis primi ordinis insignibus corentur. et cetera*. DAT. XV KAL. APRIL. CONSTANTINOPOLI LUCIO V. C. CONS. (413 MART. 18); C.Th. 6.17.1 IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. PRISCIANO PRAEFECTO URBI. POST ALIA: *Silentio non praeterimus hos, qui in administratione civili ac provinciae*

Ulteriore testimonianza della loro presenza in età romana è rappresentata da una lettera di Sidonio Apollinare del 472⁸⁰.

Ai *comites* verranno conferiti gradualmente tutti i poteri che, precedentemente, erano riconosciuti alla Curia e ai magistrati locali⁸¹.

3. — Nel momento in cui Visigoti dal 418 si stanziavano in Gallia, la situazione di quel vasto territorio è quella descritta, lontana se non addirittura completamente nuova rispetto al concetto romano di *municipia*.

Attraverso la lettura della produzione legislativa del popolo germanico, Sánchez-Albornoz realizza una ricostruzione dell'impatto che questa popolazione ha sulla struttura amministrativa romana.

gubernaculis sub iurisdictionis licentia comites quoque primi ordinis esse meruerint. nam hos quoque vicariae dignitatis post depositam administrationem privilegiis frui oportet. et cetera. DAT. XII KAL. APRIL. CONSTANTINOPOLI LUCIO V. C. CONS. (413 MART. 21). C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, *Estudios* cit. 75-76 nt.91.

⁸⁰ Su questa si veda: A. ESMEIN, *Sur quelques lettres de Sidoine Apollinaire*, in A. ESMEIN, *Mélanges d'histoire du droit et de critique. Droit romain, par A.*, Parigi 1886, 359. ss. Nella lettera è contenuto un riferimento ad un matrimonio celebrato, appunto, innanzi ad un *comes civitatis*.

⁸¹ Al *comes* i Visigoti attribuiscono funzione giudicante e questo si evince, con chiarezza, da diverse norme che successivamente verranno analizzate.

Relativamente alla stessa figura e alla sua funzione all'interno dell'organizzazione giudiziaria nell'ambito anche di altri cosiddetti regni romano-barbarici si veda: G. MAGNANI, *Ricerche sul Comes Civitatis dell'epoca merovingica*, in *Annali di scienze politiche* 11 (1968) 1-61; S. RANDAZZO, *Comites goti e prudentes romani nei giudizi di equità: crocevia processuali e risvolti politici*, in *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII. Volume I – Saggi*, Santarcangelo di Romagna 2013, 337-360.

Quanto giudicato dai Visigoti funzionale e aderente ai propri interessi viene conservato, ma troviamo anche grandi cambiamenti.

Il regno visigoto si muove all'interno di una cornice romana: ciò accade per il controllo del territorio così come anche per la loro produzione legislativa. Inevitabilmente però quella stessa cornice diviene spesso sempre più sottile fino quasi a sparire in alcuni punti. Conservazione e innovazione in una dialettica continua che, alcune volte, si risolve anche in una conservazione attuata proprio grazie all'innovazione e al mutamento. Ciò accade nell'amministrazione del territorio e nella sua gestione così come nell'attività legislativa.

Nella prima delle leggi cosiddette romano-barbariche, il *Codex Euricianus*, emanato per volere del re Eurico attorno al 470 probabilmente a Tolosa, risulta interessante notare la presenza dei *comites civitatis*⁸².

Nel frammento 322⁸³ si fa infatti riferimento a questa figura:

CCCXXII. [1] *Mater, si in viduitate permansit, aequalem inter filios, id est qualem unus ex filiis, usufructuariam habeat portionem; qua(m) usque ad tempus vitae suae usufructuario iure possideat, ceterum nec donare nec vindere nec uni ex filiis <...> e conferre praesumat.* [2] *Quod si eam filii hanc portionem matris <evertere> sive per negligentiam sive per odium eorum forte prospexerint, ad millenarium vel ad comitem civitatis aut iudicem referre non*

⁸² Si rinvia al secondo capitolo, primo paragrafo per l'analisi dettagliata di questa legge.

⁸³ C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, *Estudios* cit. 28 nt.6.

differant, ut matrem suam contestatione commoneant ne res quas ad usu(m)fructum accepit evertat. [3] Nam usumfructu(m) quem ipsa fuerat perceptura dare cui volu<erit, filio vel filiae, non vetetur. [4] Verum si ex usufructuaria portione aliquid probatur eversum, filiis post mortem matris de eius facultatibus sarciatur. [5] Post obitum vero matris, portio quam acceperat ad filios equaliter revertatur, quia non possunt de paterna hereditate fraudari. [6] Quod si mater > ad alias nuptias forte transierit, ex ea die usufructuariam portionem, quam de bonis mariti fuerat consecuta, filii inter reliquas res paternas, qui ex eo nati sunt coniugio, vindicabunt.

Il frammento, contenuto nel titolo *De Succesionibus*, statuisce relativamente alla porzione del patrimonio del *pater* defunto che deve essere assegnata alla moglie ancora in vita a titolo di usufrutto fino alla sua morte. Nel caso in cui figli ritengano che la donna, per negligenza o malizia, utilizzi in modo economicamente scorretto la sua porzione di eredità, questi possono adire l'autorità giudiziaria (troviamo elencate in questo punto diverse figure: *ad millenarium vel ad comitem civitatis aut iudicem referre*) al fine di richiamare giudizialmente la madre affinché non disperda le cose ricevute in usufrutto.

Dall'analisi del testo vediamo che: i *comites* vengono denominati anche *iudices* (*comitem aut iudicem*); abbiamo inoltre conferma della loro esistenza nel territorio del re Eurico (ciò fornisce un riferimento temporale relativamente alla loro presenza) e, inoltre, l'inserimento di essi nel breve *Codex Euricianus si*

risolve in un indiretto riconoscimento della carica e dei poteri ad essi conferiti da parte dei Goti.

Secondo questa stessa chiave di lettura⁸⁴ risultano preziose alcune caratteristiche anche della *Lex Romana Visigothorum*⁸⁵ così come alcune disposizioni legislative in essa contenute.

La legge, promulgata da Alarico II nel 506, ci restituisce elementi fondamentali per comprendere come, in quel determinato momento storico, si sia articolata la convivenza tra l'originaria organizzazione dei *municipia* realizzata dai Romani e la nuova visione e le diverse esigenze del regno.

Frutto di un'elaborata azione compilativa e di una significativa selezione operata tra diversi testi romani, il *Breviarium*, proprio in virtù delle sue precipue caratteristiche, delle ripetizioni, omissioni ma soprattutto delle interpretazioni che accompagnano i contenuti normativi, consente di operare un parallelo tra l'organizzazione romana e quella successiva.

Le scelte operate su quali parti del *Codex Theodosianus* includere, le relative *interpretationes* ma anche il restante corpo del *Breviarium* sono utilizzate da Sánchez-Albornoz. L'autore vede nel testo un valore ulteriore: non solo di legge ma anche di testimonianza storica di quanto e come sia stata accolta l'eredità romana nello specifico tema delle strutture amministrative.

⁸⁴ Al fine di effettuare una ricostruzione dell'organizzazione territoriale realizzata dai Visigoti cogliendone le similitudini e le differenze rispetto a quella antecedente romana.

⁸⁵ Si rinvia al secondo capitolo, secondo paragrafo, per l'analisi della *Lex Romana Visigothorum*.

La Curia continua ad esistere al momento della redazione della *Lex Romana Visigothorum* e infatti si ritrovano diverse disposizioni relative ad essa, sia nelle *interpretationes* così come nell'*Epitome Gai* e nelle *Pauli Sententiae* Visigotiche. A tale organo sono attribuite anche nuove funzioni⁸⁶.

Significativa è la sua ampia competenza in materia civile relativamente agli atti di volontaria giurisdizione (autorizzazione di adozioni, emancipazione, nomina del tutore⁸⁷, apertura di testamenti e altri).

Circa la composizione della Curia vige ancora il principio ereditario in virtù del quale l'appartenenza ad essa è trasmessa di padre in figlio, continua a gravare sui *curiales* la responsabilità circa i tributi non riscossi e da ciò derivano divieti di disporre liberamente dei loro beni al fine di salvaguardare l'integrità del patrimonio che funge da eventuale garanzia.

Il *Breviarium* attesta anche numerosi abusi dei quali sono vittime i *curiales* poiché spesso vengono chiesti loro illegalmente somme non riscosse⁸⁸.

⁸⁶ C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, *Estudios* cit. 41.

⁸⁷ Risulta in questo caso rilevante l'interpretazione alla C.Th. 3.17.3.2 (=Brev. 3.17.3.2): INTERPRETATIO. *Quoties de pupillorum tutela tractatur, debent primi patriae cum iudice, secundum aetates minorum, aut tutorem aut curatorem eligere, ut ille, qui susceperit tutelam tali electione, possit esse securus. quae tamen electio circa eas personas observabitur, quae nec testamento decretae sunt, nec propinquitae ad id officium adducuntur. de aliis sane minorum commodis legum priorum statuta praecepit observari.*

⁸⁸ Rappresentativa in tal senso è la Novella di Maiorano del 458, recepita nella *Lex Romana Visigothorum: De curialibus et de agnatione vel distractione praediorum eorum et de diversiis negotiis*. In questo testo l'imperatore cerca di introdurre diverse disposizioni grazie alle quali evitare lo spopolamento delle Curie e il protrarsi del loro abbandono. Essa

Così come negli anni del basso impero così anche al momento della redazione del *Breviarium*, i *curiales* rivestono un ruolo assai oneroso al quale cercano di sottrarsi e ciò comporterà la loro definitiva scomparsa⁸⁹.

Ancora, nella *Lex Romana Visigothorum* risultano avere grande importanza due figure: il *curator*⁹⁰ e il *defensor*. Essi, ormai, hanno sostituito gli originali magistrati nel governo delle città.

comprende anche un espresso divieto: «*Compulsor tributis nihil amplius a curiali noverit exigendum quam quod ipse a possessore suscepit, qui ad hoc tantummodo perurgendus est pariter ut exigit et publicum debitorem ostendat atque convincat. Praeterea nullus solidum integri ponderis calumniosae inprobationis obtentu recuset exactor, excepto eo Gallico, cuius aurum minore aestimatione taxatur; omnis concussionum removeatur occasio...*» dal quale si evince il perpetrarsi di illeciti nei confronti dei curiali.

Relativamente alla Novella e al suo disporre relativamente ai *curiales* si richiama F. GALGANO, “... *patrias deserentes: la fuga dei curiali in una Novella di Maiorano*” in *Ravenna Capitale. Curie e curiali in Occidente tra IV e VIII secolo*, Santarcangelo di Romagna 2021, 163 ss.

⁸⁹ C. Sánchez-Albornoz sottolinea come anche nel *Breviarium* sono presenti quelle disposizioni dirette ad evitare l'estinguersi delle Curie così come, sembrano muoversi anche i legislatori del Regno goto (ad esempio facilitando l'ingresso nella Curia). Ma questa intenzione legislativa non troverà attuazione nella pratica.

⁹⁰ I *curatores civitatis* vengono istituiti, secondo l'opinione prevalente, dall'imperatore Traiano (sul momento della loro comparsa si vedano: F. JACQUES, *Ampliatio et mora: Evergètes récalcitrants d'Afrique romaine*, in *Antiquités africaines* 9 (1975) 159-180, in particolare 161 e G. MANCINI, s.v. *Curator Reipublicae o civitatis*, in *DE 2.2* (1910) 1345 ss. in particolare 1348). Questi funzionari hanno, originariamente, carattere straordinario e svolgono la funzione relativa all'ispezione e al controllo governativo sull'amministrazione e le finanze delle città. Successivamente diventeranno stabili. Si vedano sul tema: M. SARTORI, *Osservazioni sul ruolo del “Curator rei publicae”*, in *Athenaum* 67 (1989) 5 ss e G. CAMODECA, *Ricerche sui curatores Rei publicae*, in *ANRW* 2.13 (1980) 453 ss.

Relativamente alla figura del *curator* si nota come nel V secolo, attraverso le scelte fatte dai compilatori del *Breviarium* nelle costituzioni del Codice Teodosiano da riportare e nelle *interpretationes*, questa sia oggetto di una progressiva scomparsa e relativa perdita di poteri e funzioni.

Indicativi in tal senso sono: l'assenza del titolo del *Codex Theodosianus* dedicato alla figura dei *curatores civitatis* e il fatto che solo pochissimi precetti⁹¹ riportati nella *Lex Romana Visigothorum* sono rivolti a questa figura diversamente da quanto accade nel *Codex Theodosianus*.

⁹¹ C.Th. 12.1.20 (=Brev. 12.1.4) IMP. CONSTANTINUS A. AD EVAGRIUM PF. P. *Nullus decurionum ad procurationes vel curas civitatum accedat, nisi omnibus omnino muneribus satisfecerit patriae vel aetate vel meritis. qui vero per suffragium ad hoc pervenerit administrare desiderans, non modo ab expetito officio repellatur, sed epistola quoque vel codicilli ab eo protinus auferantur, et ad comitatum destinantur.* DAT. PRID. ID. AUG. BASSO ET ABLAVIO COSS.

INTERPRETATIO. *Ista lex hoc praecipit, nullum curialem, nisi omnibus curiae officiis per ordinem actis, aut curatoris aut defensoris officium debere suscipere, nisi omnibus, ut dictum est, ante muneribus satisfecerit, quae patriae ordine debentur. nam si praefatus contra hanc praeceptionem quolibet suffragio aut sub quocumque obtentu honoris se munire voluerit, et obtentis careat et, ubi rerum domini fuerint, dirigatur.*

C.Th. 8.5.59 (=Brev. 8.2.1) IMPP. ARCAD. ET HONOR. AA. MESSALAE PF. P. *Si quispiam paraveredum aut parangariam non ostensa evectioe, quae tamen pro publica facta sit necessitate, praesumpserit*, periculo curatoris sive defensoris et principalium civitatum ad ordinarium iudicem dirigatur, singulas libras auri per singulos paraveredos vel parangarias fisci viribus illaturus. qua in parte si rector provinciae atque officium eius colludium praeberere voluerit, duplum ex suis bonis noverit exigendum.* DAT. XV. KAL. DEC. STILICONE ET AURELIANO COSS. HAEC LEX INTERPRETATIONE NON INDIGET.

Verosimilmente questi vengono nel tempo sostituiti dai *comites civitates* che assumono, gradualmente, i loro poteri.

Al *defensor* sono ancora riconosciute determinate funzioni: quella di tutela della plebe (ciò si evince dal fatto che anche nel *Breviarium* è riportata la C.Th. 1.29.7⁹²) e il potere giudiziario in ambito non civile ma penale per i reati minori; l'esclusione di una sua giurisdizione in ambito civile è attestata dalla mancanza nel *Breviarium* di costituzioni che, precedentemente, hanno conferito a questi una funzione giudiziaria più ampia⁹³.

Proseguendo nella ricostruzione dell'organizzazione del regno goto grazie alla lettura della *Lex romana Visigothorum* è possibile anche individuare i magistrati ancora operanti: i *susceptores* e gli *exceptores*⁹⁴ con competenze

⁹² C.Th. 1.29.7 (=Brev. 1.10.2) IMPPP. VALENTIN., THEODOS. ET ARCAD. AAA POTAMIO PRAEFECTO AUGUSTALI. *Defensores nihil sibi insolenter, nihil indebitum vindicantes, nominis sui tantum fungantur officio: nullas infligant mulctas, nullas exerceant quaestiones. plebem tantum vel decuriones ab omni improborum insolentia et temeritate tueantur, et id tantum, quod esse dicuntur, esse non desinant.* DAT. III. NON. MART. CONSTANTINOPOLI, ARCADIO A. II. ET RUFINO V.C. COSS.

INTERPRETATIO. *Defensores secundum suum nomen curiam vel plebem sibi commissam cum omni iustitia et aequitate defendant; nullum de innocentibus aut condemnare aut verberare praesumant.*

⁹³ C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, *Estudios* cit. 32 nt.18.

⁹⁴ C.Th. 12.6.20 (=Brev. 12.2.1) IMPPP. GRAT., VALENT. ET THEODOS. AAA. CYNEGIO PF. P. *Exactores vel susceptores in celeberrimo coetu curiae, consensu et iudicio omnium, sub actorum testificatione firmentur, provinciarumque rectoribus eorum nomina, qui ad publici munus officii editi atque obligati fuerint, innotescant. et animadvertant, quicumque* nominaverint, ad discrimen suum universa, quae illi gesserint, redundare.* DAT. VI. KAL. NOV. CONSTANTINOPOLI, HONORIO N. P. ET EVODIO COSS.

relative all'esazione dei tributi e i *tabularii* i quali devono iscrivere gli obbligati al pagamento delle tasse e curano la contabilità comunale. Sono attestati anche gli uffici e i segretari dei curatori e dei difensori.

Relativamente alla già citata figura dei *comites civitatis*, i Visigoti conoscevano già tale magistrato e l'assorbono facendone una carica propria del loro nuovo ordinamento.

Come evidenziato da Victor Crescenzi⁹⁵ Sánchez-Albornoz sostiene la tesi in virtù della quale gli *iudices civitatis* se appartenenti all'entourage del re assumono la denominazione di *comites* così come i funzionari imperiali che avevano avuto il conferimento dell'amministrazione delle città maggiori.

Nella *Lex Romana Visigothorum*, soprattutto nelle *intrepretationes*, è spesso menzionata la figura di uno *iudex*, il quale esercita l'attività giurisdizionale nella città con o in modo sovraordinato alla Curia. Tale figura coincide con il *comes* (*comes civitatis aut iudex*)⁹⁶ ed è il governatore delle

INTERPRETATIO. *Exactores et susceptores publicae functionis non secretim, sed publice praesentibus aliis curialibus vel populo necessitates agendas expediendasque suscipiant: et qui nominati vel electi fuerint, iudicibus innotescant: scituris his, qui de electione talium fuerint apud acta professi, quod, si quid everterint, ad eorum, a quibus electi sunt, dispendium pertinebit*

C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, *Estudios* cit 36 nt. 45

⁹⁵ V. CRESCENZI, *Per la storia della funzione giudiziaria e dei suoi fondamenti nel Liber iudiciorum*, in *Ravenna Capitale Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII. Volume I – Saggi*, Santarcangelo di Romagna 2015, 130.

⁹⁶ C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, *Estudios* cit. 81.

civitates che è andato a sostituirsi, nell'organizzazione visigota ai *rectores civitatis* e provinciali dell'impero romano⁹⁷.

Questa stessa figura è ricorrente anche nella *Lex Visigothorum* (emanata nel 654 dal re visigoto Recesvindo⁹⁸) e di fatto essa viene posta in posizione apicale nella nuova organizzazione territoriale realizzata dai Visigoti: lo *iudex* o *comes civitatis* diviene il capo della *civitas* (la nuova unità territoriale che sostituisce la precedente organizzazione municipale romana) e questi, investito dal re del potere di amministrare i territori delle diverse città e di esercitare, quindi, la funzione giurisdizionale, può avvalersi in ciò di soggetti a lui subordinati che compongono una nuova gerarchia.⁹⁹

Seguendo il percorso delineato da Sánchez-Albornoz è possibile comprendere quanto dell'antica struttura organizzativa romana e della sua burocrazia sopravviva e quanto invece muti o scompaia con i Visigoti.

Una convivenza, quella tra Romani e i cosiddetti barbari che conosce fasi alterne e che si risolve in un modello che, anche se nuovo, non sarebbe potuto sorgere se non avesse le sue radici in quello romano.

⁹⁷ C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, *Estudios* cit. 78.

⁹⁸ Si rinvia al terzo paragrafo del secondo capitolo per l'analisi della *Lex Visigothorum*.

⁹⁹ V. CRESCENZI, *Per la storia* cit. 133.

1.2 La produzione normativa visigota e i suoi aspetti precipui

1. — Per tracciare il percorso normativo compiuto dai Visigoti è necessario iniziare dal *Codex Euricianus*.

Questo è emanato, per volontà del re visigoto Eurico, probabilmente a Tolosa nel 476 e rappresenta la prima delle cosiddette leggi romano-barbariche.

Lo studio, così come anche la lettura stessa del testo in esame, appare particolarmente complesso, poiché il provvedimento legislativo ci è pervenuto in forma incompleta grazie a un unico manoscritto, un codice palinsesto, il Paris. Lat. 12161, scoperto verso la metà del diciassettesimo secolo.

La fonte, quindi, si sostanzia in meno di una sessantina di frammenti misti, in alcune parti anche lacunosi, divisi in quattro rubriche.

I testi ai quali bisogna necessariamente far riferimento relativamente al *Codex Euricianus* sono: l'edizione a cura Karl Zeumer, *Leges Visigothorum (Monumenta Germaniae Historica) Leges Nationum Germanicarum*, I, redatta nel 1902¹⁰⁰ e la successiva opera scritta da Alvaro D'Ors nel 1960, *El Código de Eurico. Edición, palíngenesia, índices*, in *Estudios Visigothos*, II, alla quale fa seguito una seconda edizione, curata da Xavier D'ors nel 2014.

¹⁰⁰ K. ZEUMER, *Leges Visigothorum (Monumenta Germaniae Historica) Leges Nationum Germanicarum*, I, Hannover-Lipsia 1902.

L'edizione dello Zeumer contiene i passi ritrovati del *Codex Euricianus* accompagnati da note. Essa rivela la sua grande importanza non solo perché riporta, per la prima volta, il testo, anche se incompleto, di tale legislazione ma anche per le indicazioni che l'autore fornisce nelle note.

In queste, infatti, sono contenuti non solo i richiami ad altre compilazioni romano-barbariche ma anche puntuali rinvii a norme di diritto romano che risultano essere il substrato legislativo concettuale e la materiale matrice originale del *Codex Euricianus*.

La successiva edizione del *Codex*, realizzata da Alvaro D'Ors¹⁰¹, presenta i caratteri di un'opera assai complessa, frutto di uno studio approfondito.

Essa contiene una ricostruzione ipotetica operata dall'autore dei titoli mancanti realizzata attraverso una lettura critica del *Liber Visigothorum* e della *Lex Burgundionum*, quali testi legislativi che, in parte, riportano quanto originariamente contenuto nel *Codex*, loro antecedente legislativo.

Nel 506, a Tolosa, per volere del re visigoto Alarico II viene emanata la *Lex Romana Visigothorum*, seconda tappa cronologica del percorso normativo in esame.

Come si vedrà anche successivamente questa *Lex* è assai distante dallo scarno testo del *Codex Euricianus*.

¹⁰¹A. D'ORS, *El Código de Eurico. Edición, Palingenesia, Indices*, in *Estudios Visigóticos II, segunda edición*, a cura di X. D'Ors, Madrid 2014, 47.

Essa infatti raccoglie tutte opere ad essa antecedenti: il *Codex Theodosianus* in misura ridotta (delle 3400 costituzioni in essa ne ritroviamo 398); alcune delle Novelle post-teodosiane (undici titoli di Teodosio II, dodici di Valentiniano III, cinque di Marciano, due di Maggiorano e uno di Libio Severo), l'*Epitome Gai* (un compendio, in due libri delle *Insitutiones* di Gaio) alcune *Pauli Sententiae*¹⁰² (cinque libri di brevi scritti attribuiti al giurista Paolo), alcune costituzioni tratte dai Codici Gregoriano ed Ermogeniano e un solo frammento dei *Libri responsorum* di Papiniano.

Tutti i testi, fatta eccezione per l'*Epitome Gai*, sono accompagnati dall'*Interpretatio Visigoticha*.

L'edizione critica alla quale si fa riferimento per una lettura dell'intera legge visigota è quella redatta da Gustav Friedrich Haenel nel 1849¹⁰³.

Conclude il quadro delle legislazioni visigote prese in esame in questa ricerca la *Lex Visigothorum* (o *Liber Iudiciorum*). Nel 654 il re visigoto Recesvindo pubblica una nuova legge per il suo regno.

¹⁰² Sull'opera giurisprudenziale *Pauli Sententiae* vi sono numerosi interrogativi sulla risoluzione dei quali ancora si discute. Non è certa la sua paternità: le sentenze possono essere attribuite al giurista Giulio Paolo o rappresentano una raccolta di sentenze paoline redatta da allievi della sua scuola o ancora non sono attribuibili al giurista bensì sono il frutto di un'anonima raccolta tardoantica probabilmente di età diocleziana. Ancora, quindi, si discute sia relativamente alla paternità dell'opera sia sulla provenienza del suo contenuto. Si vedano sul tema: I. RUGGIERO, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano 2017 sul quale O. LICANDRO, *Pauli Sententiae. Storia controversa di un testo illustre. Tra autenticità, apocrifia e appunti di scuola*, in *SDHI* 84 (2018) 355-366.

¹⁰³ G. HÄNEL, *Lex romana Visigothorum*, Lipsia 1849.

I lavori di compilazione erano già iniziati negli anni precedenti, per volere del padre Chindasvindo, ma terminano, appunto, solo successivamente.

Alla prima redazione del 654 seguono altre: la prima voluta da Ervige nel 681, che apporta al testo originale novelle e modifiche; successivamente, nel 693, abbiamo una terza versione attribuita a Egica e ancora a quest'ultima vengono successivamente aggiunte, ad alcune copie, due leggi risalenti al momento in cui sono re Egica e il figlio Wittiza e l'editto, datato 702, relativo agli schiavi fuggiti¹⁰⁴.

La prima edizione critica del *Liber Iudiciorum* fu realizzata da Karl Zeumer, *Liber Iudicorum sive Lex Visigothorum*; il testo è incluso nella raccolta *Leges Visigothorum (Monumentha Germaniae Historica)*¹⁰⁵. Ad opera dello studioso tedesco le diverse versioni vengono indicate con l'utilizzo di una lettera: la R per quella di Recesvindo, la E per quella di Ervige e la V per indicare il termine *vulgata* che viene applicato alle versioni successive.

Il *Liber Iudiciorum* è composto da 12 libri, suddivisi in 54 titoli. Al suo interno sono rinvenibili circa 600 leggi emesse da sovrani visigoti¹⁰⁶.

¹⁰⁴ C. MARTIN, *Le Liber* cit. 20.

¹⁰⁵ Pubblicata ad Hannover-Lipsia nel 1902.

¹⁰⁶ Si rimanda al successivo capitolo per una più approfondita analisi del *Codex Euricianus*, della *Lex Romana Visigothorum* e della *Lex Visigothorum*.

2. — Relativamente alla produzione legislativa e più in generale agli ordinamenti giuridici nati nei regni romano-barbarici gli studiosi abbracciano orientamenti assai diversi e distanti tra loro.

Argomento più dibattuto e sul quale possiamo individuare opposte scuole di pensiero è quello avente come oggetto l'ambito di applicazione di questa produzione normativa. Due principi si scontrano, due diverse scuole di pensiero, entrambe spesso arroccate su posizioni che appaiono anche eccessivamente radicali.

Il punto nodale è se per le leggi romano-barbariche sia da ritenere valido il principio di personalità o della territorialità.

Il diritto romano sopravvive nei regni romano-barbarici e sono proprio le legislazioni del regno dei Visigoti, sia nel periodo dell'insediamento in Gallia sia in quello successivo, a permettere la continuazione della tradizione giuridica romana in Occidente.

Si pone l'interrogativo su come le due culture, quella romana e quella gota, siano entrate in rapporto e come si sia passati dal diritto di stirpe ad un diritto su base territoriale, su quale sistema si sia fondata la loro convivenza e durata.

L'orientamento più risalente nel tempo adottato dagli storici condivide la tesi della personalità del diritto¹⁰⁷.

¹⁰⁷ F.C. VON. SAVIGNY, *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, 1, Heidelberg 1834², 115 ss.; L. STOUFF, *Étude sur le principe de la personnalité des lois depuis*

Un doppio ordinamento quindi, parallelo: per i Romani i re dei regni romano-barbarici prevedono specifiche *leges* e *iura*¹⁰⁸; per i sudditi barbari gli stessi sovrani realizzano diverse disposizioni legislative le quali, se da una parte accolgono fortemente l'influenza del diritto romano, non rompono la linea di continuità rispetto allo ordinamento consuetudinario precipuo di queste popolazioni¹⁰⁹.

Luca Loschiavo¹¹⁰ relativamente alla teoria della personalità del diritto osserva come al suo interno, al fine di rintracciare la matrice di questo principio, sono sorti due approcci.

les invasions barbares jusqu'au XII siècle, Parigi 1894; A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*, 1, Torino, 1896²; H. BRUNNER, *Deutsche Rechtsgeschichte*, 1, Berlino 1906², 383-399; E.M. MEIJERS, *L'histoire des principes fondamentaux de droit international privé à partir du Moyen Age*, Parigi 1935; B. PARADISI, *Storia del diritto internazionale nel medio evo*, Milano, 1940, 439-519; G. ASTUTI, *Personalità del diritto*, in *Novissimo Digesto Italiano*, 12, 1965, 1088-1092; S.L. GUTERMAN, *The Principle of the Personality of Law in the Early Middle Ages: A Chapter in the Evolution of Western Legal Institutions and Ideas*, in *Univ. Miami Law Review* 21 (1966), 261-348; M. LUPOI, *Alle origini del mondo giuridico europeo. Saggio storico-comparativo*, Roma 1994, 494-514 e E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, I, Roma 1995.

¹⁰⁸ Esempio tra i più importanti è sicuramente rappresentato dalla *Lex Romana Visigothorum*.

¹⁰⁹ K. F. EICHHORN, *Deutsche Staat-und Rechtsgeschichte*, 1, Gottinga 1843; A. VON BETHMANN-HOLLWEG, *Der Civilprozess des gemeinem Rechts in geschichtlicher Entwicklung*, 4, Bonn 1868 e H. BRUNNER, *Deutsche cit.*

¹¹⁰ L. LOSCHIAVO, *A proposito di ius speciale e personalità del diritto: ius militare e leges barbarorum*, in *Ravenna Capitale. L'esercito romano e l'alba dell'europa*, Santarcangelo di Romagna 2020, 187.

Secondo la tesi “germanista” l’applicazione personale del diritto deriva dalla forma *mentis* dei Germani, poiché i loro gruppi sociali più antichi sorgevano “dallo stare insieme delle persone¹¹¹” e non in virtù di un determinato territorio occupato (anche perché si tratta di società sorte come nomadi).

Secondo, invece, la teoria “romanista” l’attenzione deve esser rivolta al fatto che i Romani hanno, nella maggior parte dei casi, consentito alle popolazioni da loro conquistate, di mantenere il loro diritto¹¹².

Poiché nessuna delle due tesi è scevra di problematiche su queste ha finito per prevalere quella in virtù della quale il principio della personalità del diritto è il derivato delle invasioni e del periodo di grande confusione durante in quale sorgono i cosiddetti regni romano-barbarici¹¹³.

Il principio della personalità ha iniziato ad esser messo in discussione¹¹⁴ nel momento in cui, seguendo la strada tracciata da Ernest Levy¹¹⁵ e Paulo Merea sul

¹¹¹ L. LOSCHIAVO, *A proposito di ius* cit. 187.

¹¹² Così come anche a Roma i peregrini potevano avvalersi di un diritto differente v. L. LOSCHIAVO, *A proposito* cit. 187. Questo avveniva già in età repubblicana nella quale si ha l’istituzione del *pretor peregrinus* per l’amministrazione della giustizia relativamente ai rapporti che riguardassero stranieri.

¹¹³ L. LOSCHIAVO, *A proposito* cit. 188; A. ESMEIN, *Cours élémentaire d’histoire du droit français*, Parigi 1906, 54 s. nt.3 e S. L. GUTERMAN, *The Principle* cit. 261 nt.2.

¹¹⁴ L. LOSCHIAVO, *A proposito* cit. 190.

¹¹⁵ E. LEVY, *West Roman Vulgar Law. The Law of Property*, Philadelphia 1951.

cosiddetto diritto romano volgare¹¹⁶, Alfonso Garcia Gallo¹¹⁷ (negli anni 40) e nel decennio successivo l'allievo Alvaro d'Ors¹¹⁸ affermano il principio della territorialità relativamente al regno visigoto (rispetto quindi al *Codex Euricianus* e al *Breviarium*, poiché relativamente alla *Lex Visigothorum* e alla sua efficacia territoriale non erano mai sorti dubbi).

¹¹⁶ Sul diritto romano volgare appare preziosa la ricostruzione condotta da S. ROMEO, *L' appartenenza e l'alienazione in diritto romano. Tra giurisprudenza e prassi*, Milano 2010, 370 ss. L'espressione 'diritto volgare' è stata introdotta nel 1880 da Heinrich Brunner (H. BRUNNER, *Zur Rechtsgeschichte Der Römischen Und Germanischen Urkunde*, 1, Berlino 1880). Il germanista estende il rapporto intercorrente tra il latino volgare e quello letterario al diritto individuando in tal modo il diritto volgare come quello applicato nella prassi dai provinciali, un diritto rispondente ai bisogni pratici, forma degenerativa del diritto romano puro. Mitteis (L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs*, Lipsia 1891) quale romanista riprende il concetto concentrando i suoi studi sulla distinzione tra diritto ufficiale e diritto locale ma è sicuramente Levy colui che si dedica maggiormente allo studio del diritto volgare (E. LEVY, *West Roman* cit.). Secondo il suo approccio il diritto volgare si concretizza nelle norme sorte dalla pratica che si manifesta nei tribunali. Le ricerche di Levy hanno come oggetto la prassi postclassica poiché egli sostiene che l'importanza del diritto romano volgare sorge solo dopo Costantino.

La sua visione di un diritto romano volgare contrapposto ad un diritto romano classico viene ripresa anche da Kaser (M. KASER, *Das römische Privatrecht. II - Die nachklassischen Entwicklungen*, Monaco 1959) e successivamente è stata oggetto di revisione da parte della dottrina che ha approcciato al volgarismo come fenomeno generale (A. GUARINO, 'Vulgarismus' e diritto privato postclassico, in *Labeo* 6 (1960) 97 ss.

¹¹⁷A. GARCIA GALLO, *Nacionalidad y territorialidad del Derecho en la época visigoda*, in *Anuario de historia del derecho español* 13 (1936-41) 91-124.

¹¹⁸ A. D'ORS, *La territorialidad del derecho de los Visigodos*, in *I Goti in Occidente. problemi. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo III*, Spoleto, 1956, 363-408 e dello stesso autore *El Código de Eurico. Edición, Palingenesia, Indices*, in *Estudios Visigóticos II, segunda edición*, a cura di X. D'Ors, Madrid 2014.

Questi, infatti, sostengono che sin dalle origini le leggi dettate nei territori romano-barbarici e, in particolar modo, nel regno dei Visigoti, siano da considerarsi vincolanti e valide per tutti i sudditi, senza che sia mai stato applicato il principio di personalità del diritto.

In *Nacionalidad y territorialidad del Derecho en la época visigoda* Garcia Gallo ricorda come già altri storici spagnoli (nel Settecento e nei primi dell'Ottocento) abbiano affermato la validità del principio di territorialità relativamente alla produzione legislativa dei Goti; illustra il loro pensiero così come gli aspetti più fragili di questo e prosegue nell'illustrare l'evoluzione, nei diversi e successivi storici del diritto, del dibattito tra territorialità e personalità del diritto. Juan de Mariana, così come anche Antonio Fernández Prieto y Sotelo¹¹⁹ e Martínez Marina¹²⁰ sono tra i sostenitori del principio di territorialità del diritto anche se con tesi che, secondo Gallo, mostrano il fianco alla critica¹²¹. Prosegue poi presentando l'opposta teoria della personalità del diritto e i suoi sostenitori tra i quali Pedro José Pidal¹²², il quale afferma con chiarezza il principio di personalità come vigente nel regno dei Visigoti, proseguendo poi nella ricostruzione storica di tale dialettica.

¹¹⁹ A.F. PRIETO Y SOTELO, *Historia Del Derecho Real De Espana*, Madrid 1738.

¹²⁰ F. MARTÍNEZ MARINA, *Ensayo histórico-crítico sobre la legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla*, Madrid 1808.

¹²¹ A. GARCIA GALLO, *Nacionalidad* cit. 170-172.

¹²² P. J. PMAR, *Lecciones sobre la Historia del Gobierno y legislación de España (desde los tiempos primitivos hasta la Reconquista)*, Madrid 1880.

Garcia Gallo¹²³ attribuisce validità territoriale anche alla prima legge romano-barbarica con forma scritta, il *Codex Euricianus*, redatto a ridosso della caduta dell'impero romano Occidentale. A suo avviso il re Eurico desidera e ordina che venga redatta tale legge la quale, nonostante accolga numerosi elementi e aspetti del diritto dei Visigoti, ha come sua maggiore fonte e ispirazione il diritto romano.

Il *Codex Euricianus*, per volontà del monarca, ha efficacia su tutto il territorio e la sua forza legislativa comprende tutti i sudditi.

La disposizione legislativa di Eurico è abrogata dal figlio di questi, Alarico II, il quale ritiene opportuno che anche per tutti i suoi sudditi viga il diritto romano quale risulta soprattutto dalle fonti teodosiane (come il Codice Teodosiano) provvedendo, a tal fine, alla redazione della *Lex Romana Visigothorum*, avente anch'essa efficacia territoriale.

Continuando Gallo afferma che, alla morte di Alarico II, l'*Edictum Theodorici* avrebbe trovato generale applicazione in parte del territorio dei Visigoti ma che questo, assieme alla *Lex Romana Visigothorum*, sia stato abolito per volere di Leovigildo, promotore e realizzatore di una nuova e rivista pubblicazione del *Codex Euricianus* attraverso il *Codex Revisus*, che diviene la nuova legge avente vigenza territoriale.

La *Lex Visigothorum* abroga ogni disposizione legislativa ad essa precedente e secondo la visione dello studioso non rappresenta la prima legge

¹²³ A. GARCIA GALLO, *Nacionalidad* cit.183 ss.

con valore territoriale ma esclusivamente il punto d'arrivo di un processo legislativo e culturale omogeneo sotto diversi aspetti.

Si pone nel solco di Garcia Gallo¹²⁴ Alvaro D'Ors. Questi si prefigge lo scopo di rivedere il principio della territorialità del diritto discostandosi anche dal maestro.

Nella sua opera, *El Código de Eurico. Edición, Palingenesia, Indices, in Estudios Visigóticos II*, presenta questa legge quale fonte di diritto romano volgare definendola «un monumento de derecho romano vulgar»¹²⁵ e avente valore territoriale.

D'Ors attribuisce grande importanza al cosiddetto diritto romano volgare e al ruolo che questo svolge nelle vicende giuridiche e normative dei Goti. Egli, infatti, asserisce che le consuetudini barbare e i tratti germanici, giunti fino al diritto spagnolo medievale, non sono determinati dalla sopravvivenza, in quel territorio, del diritto dei Goti bensì dallo stesso diritto romano volgare. Sarebbe questo ad aver recepito al suo interno questi influssi (anche in momenti storici precedenti) e, quale elemento fondante delle leggi romano-barbariche, li avrebbe portati avanti nel tempo. A suo avviso¹²⁶ il termine diritto romano volgare indica quel diritto che può ricondursi alla tradizione postclassica occidentale, il quale presenta alcune deformazioni rispetto al modello classico.

¹²⁴ G. ASTUTI, *Note critiche sul sistema delle fonti giuridiche nei regni romano-barbarici dell'Occidente*. in *Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei*, 35, Roma 1970, 322.

¹²⁵ A. D'ORS, *El Código* cit. 2.

¹²⁶ A. D'ORS, *El Código* cit. 1 ss.

In questo determinato caso “deformazione” non è utilizzato dallo studioso con accezione negativa, ma esclusivamente quale termine indicante l’oggettiva corruzione che coinvolge il diritto e gli stessi testi giuridici classici nel loro sopravvivere nel tempo e nella loro trasmissione,

Ancora secondo D’Ors, è necessario allontanarsi dall’idea di una corruzione, di un degrado del diritto romano principiato con l’avvento del Cristianesimo. L’inizio di una “*corruzione*” tecnica sarebbe già ravvisabile nel III secolo d. C. con Diocleziano.

Con la nascita del dominato e di un impero basato sulla capillare organizzazione burocratica, inevitabilmente si assiste anche ad un cambiamento sostanziale nella procedura giuridica e nella successiva evoluzione del diritto.

Gli stessi testi e il diritto ai quali fa riferimento l’imperatore dalmata si presentano già distanti dalla tradizione classica a causa delle diverse contingenze sociali e politiche ma anche, nella pratica, alle interpolazioni dei testi.

Un diritto volgare, reso tale dalle cancellerie imperiali, dalla sparizione della figura del giurista classico iniziata già con Augusto e il progressivo accentramento dei poteri.

In questo percorso Costantino rappresenta un momento importante di miglioramento anche per la sua volontà di introdurre i principi del Cristianesimo nella società.

Lo studioso si spinge ad affermare che è merito proprio dell'operato di questo imperatore se il Medioevo cristiano e gli stessi Visigoti sono riusciti a recepire la grande tradizione giuridica romana.

Il *Codex Euricianus*¹²⁷ è voluto da Eurico, monarca che D'Ors inserisce nel percorso già tracciato dai precedenti principi romani che promulgano leggi, sottolineando il fatto che il re è il primo legislatore romano successivo alla caduta dell'impero Occidentale.

Anche la mancanza di formalità e di retorica dell'opera non deve far pensare diversamente: questa sarebbe il risultato del momento storico nel quale un intero sistema è ormai giunto al termine e di certo Eurico non può disporre di una cancelleria imperiale paragonabile a quelle precedentemente esistenti.

Inoltre, sotto un profilo formale, il *Codex* è tecnicamente un *edictum*. Eurico pubblica probabilmente il suo codice nel 476, in contemporanea con la restituzione delle insegne imperiali romane a Costantinopoli.

Egli opera in un clima ancora di grande confusione e legge la scomparsa dell'impero romano non come evento dalla portata universale ma ben più ristretta. Per lui essa si traduce nel poter sostituire il prefetto del pretorio di Arles e, quindi, come nuovo prefetto emana il suo editto.

La sua è una legge diretta all'intero territorio e ai suoi abitanti senza distinzioni etniche, un editto per la Gallia non una legge germanica. Non deve essere inoltre sottovalutata l'influenza che su di lui ebbe non solo il suo ministro

¹²⁷ A. D'ORS, *El Código* cit. 3 ss.

Leone di Narbona, di grande erudizione giuridica, ma quella dell'intero contesto romano e cattolico.

Questa natura dell'opera spiega il suo essere legge con valore generale e anche la scarsità dei temi in essa trattati.

Eurico decide di redigere nuove norme dirette solo alle fattispecie considerate da lui più delicate o importanti. Quanto non espressamente regolamentato ha come riferimento normativo il diritto romano, la cui generale applicazione è considerata necessaria e quasi naturale.

I caratteri germanici sicuramente individuabili nel *Codex* non ne fanno una legge germanica poiché esso s'inserisce perfettamente nella cultura giuridica dei Romani nella Gallia meridionale della seconda metà del V secolo (lo stesso ambiente nel quale sorgono le *Interpretationes* accolte nel *Breviarium*).

Anche relativamente alla *Lex Romana Visigothorum* D'Ors concorda con Gallo nel sostenere la sua validità territoriale anche se il suo giudizio sul *Breviarium* non è positivo¹²⁸. Gli appare, infatti, come il frutto di un lavoro svolto in modo frettoloso al fine quasi esclusivamente politico di andare incontro alla popolazione romana e cattolica.

Il *Breviarium*, secondo il suo pensiero, non sostituirebbe il *Codex Euricianus* e non meriterebbe la qualifica di legge positiva, poiché si presenta come un lavoro didascalico destinato esclusivamente alla formazione dei giudici e applicabile solo nelle lacune del Codice.

¹²⁸ G. ASTUTI, *Note critiche* cit. 224.

Allo stesso modo il *Codex Euricianus* sarebbe rimasto in vigore, secondo il D'Ors anche dopo il *Codex Revisus* e insieme alle leggi particolari emanate successivamente (anche queste aventi valore territoriale) fino alla *Lex Visigothorum* sulla cui efficacia generale non discute.

Con il *Liber*, che accoglie disposizioni contenute nelle *leges antiquae*, sarebbero state abrogate tutte le legislazioni precedenti e rimane utilizzabile solo il *Breviarium* quale opera didascalica finalizzata a conoscere il diritto romano¹²⁹.

3. — Il discorso del principio della territorialità e quello della personalità così come le diverse scuole di pensiero, soprattutto quelle di Gallo e D'Ors sono state oggetto di un puntuale intervento di Astuti¹³⁰.

Lo studioso non assume una netta posizione all'interno del dibattito ma esprime il suo giudizio sulle diverse posizioni rispetto alle quali, a tratti aderisce, a tratti si discosta.

Rimprovera alla scuola storica-giuridica tradizionale, che ha portato avanti il principio della personalità, un'eccessiva rigidità nel sottolineare relativamente alla produzione legislativa romano-barbarica il suo carattere germanico e nel rifiutare qualsiasi possibilità dell'esistenza del principio della territorialità.

¹²⁹ A. D'ORS, *La territorialidad del derecho* cit. 363-408

¹³⁰ G. ASTUTI, *Note critiche* cit. 322 ss.

Soprattutto non sono considerate le importanti differenze che in modo assai chiaro caratterizzano i diversi regni romano-barbarici e le loro importanti conseguenze¹³¹.

I Goti, allo stesso modo dei Burgundi, hanno con l'impero romano rapporti assai complessi che non possono esser ridotti ad un mero atteggiamento di conquista.

Soprattutto i primi si sono stanziati nei territori di Roma quali *foederati* e hanno avuto la possibilità di intessere diversi rapporti con la popolazione romana, di conoscere e anche accogliere, gli aspetti più importanti della cultura, anche giuridica.

I regni dei Goti e dei Burgundi sorgono in aree dove l'ordinamento giuridico dell'impero conserva efficacia e forza. Queste popolazioni sono anche numericamente inferiori rispetto ai loro sudditi romani e questo comporta l'inevitabile nascita di una collaborazione, necessaria sia politicamente quanto strategicamente.

Il diritto romano non è mai abrogato in modo formale, i re barbari daranno vita a compilazioni legislative il cui contenuto è rappresentato da fonti romane e l'influenza di queste è presente anche in quei provvedimenti che hanno come destinatari esclusivamente i sudditi di stirpe barbara.

¹³¹ G. ASTUTI, *Note critiche* cit. 326-327,

Anche i sostenitori del principio della territorialità del diritto, nonostante il carattere innovativo del loro pensiero, peccano d'intransigenza sulle loro posizioni.

Non è possibile negare l'influenza che il diritto romano ha sulla produzione legislativa dei regni romano-barbarici ma questo non può risolversi nel guardare a queste esclusivamente come codificazioni di diritto romano volgare negando o sottovalutando la sopravvivenza delle consuetudini barbare e la loro presenza anche in queste codificazioni.

Da queste stesse fonti giuridiche emerge che il principio di personalità non ha conosciuto rigorosa applicazione e allo stesso modo non abbiamo strumenti per escludere che nel regno dei Visigoti e dei Burgundi è sempre stato attuato il principio della territorialità.

Relativamente al diritto romano volgare Astuti¹³² sottolinea come questa prospettiva di studio sia sorta grazie al rinnovato interesse dei romanisti nei confronti dell'età postclassica e specialmente grazie agli studi di Levy e alle sue ricerche sul diritto romano volgare in Occidente¹³³ le quali hanno fatto luce su importanti aspetti della prassi giuridica volgare dell'Occidente romanizzato nella quale si compongono elementi antichi quanto nuovi.

¹³² G. ASTUTI, *Note critiche* cit. 333.

¹³³ E. LEVY, *West Roman* cit. e dello stesso autore *Weströmisches Vulgarrecht: das Obligationenrecht*, Weimar 1956.

Importante è comunque riconoscere di non aver ancora complete e sufficienti informazioni su questo processo storico relativo all'evoluzione del diritto romano e non è possibile individuare con certezza i principi normativi e gli elementi giuridici secondo una loro classificazione effettuata secondo il concetto di diritto romano volgare o diritto romano al fine di interpretare le vicende dell'esperienza giuridica dell'alto Medioevo.

Guardando poi alle singole leggi del regno dei Visigoti, relativamente al *Codex Euricianus*, è certo che in esso non mancano i riferimenti al diritto germanico.

Astuti pone la sua attenzione su determinati frammenti del *Codex Eucianus*¹³⁴ e su questi afferma: «I cap. 276, 278, 279, 280, 284 attestano l'uso

¹³⁴ *Codex Euricianus*: CCLXXVI. <...> [3] <... Si vero fundorum termini in tertiis quas> habent Romani fuerint, tunc Gothi ingrediantur in loco hospitum et ducant terminum < ubi > fuerat ostensus. [4] Tunc iudex, quos certiores agnoverit, faciat eos sacramenta praebere quod terminum sine ulla fraude monstraverint. [5] Nullus novum terminum sine consorte partis alterius aut sine <in> spectore constituat. [6] Quod si forsitan liber hoc fecerit, damnum pervasoris excipiat quod legibus continetur. [7] Si vero hoc servus admiserit domino nesciente, CC flagella publice extensus accipiat, et nullum ex hoc praeiudicium domino conparetur.

CCLXXVIII. [1] Qui cavallum aut quodlibet animalium genus ad custodiendum mercede placita commendaverit, si perierit id, aliud eiusdem meriti ille qui commendata suscepit exsolvat; si tamen mercedem fuerit pro custodia consecutus. [2] Quod si etiam qui nulla placita mercede suscepit ea mortua esse probaverit, nec ille mercedem requirat, nec ab illo aliquid requiratur; ea tamen ratione ut praebeat sacramentum qui commendata suscepit quod non per suam culpam nec per negligentiam morte consumpta sint. [3] Eadem et de commodatis forma servetur.

CLXXVIII. [1] *Si quis alicui iumentum praestiterit, et illud per aliquam infirmitatem apud eum moritur, sacramentum primitus praebere debet quod non per suam culpam morte consumptum sit, et nihil cogatur exsolvere.* [2] *Sin autem nimium sedendo vel fascies caricando mortuum fuerit, eiusdem meriti caballum reddat.* [3] *Si vero idem praestitus alicui aliquid debilitatis int< ... ulerit vel damni, ille conponat qui eum apud se susceptum habuisse dinoscitur.* >.

CCLXXX. < ... *Si cui aurum, argentum vel ornamenta vel species fuerint commendatae, sive custodiendae traditae sive vendendae, et in domo ipsius cum rebus eius fuerint incendio concrematae una cu>m testibus qui commendata susceperat praebat sacramentum nihil exinde <suis> profuisse compendi<i>s, et nihil cogat<ur> exsolvere, excepto auro et argento quod ardere non potuit.* [2] *Si quis, dum domum flamma consumit, se quasi auxilium praebiturus ingresserit et aliquid forte rapuerit, dominus domus diligenter inquirat, et si eum potuerit invenire, ille qui rapuerit in quadruplum rapta restituat.* [3] *Et si de commendatis rebus apud susceptorem aliquid forte repperierit, domino restituere non moretur.* [4] *Si vero quae commendata fuerant furto probantur ablata, ei qui commendata susceperat spatium tribuatur donec furem sua investigatione perquirat. Et si eum invenerit, commen<... datori res proprias tantummodo reformare procuret; conpositio vero furti ad eum qui habuit commendata pertineat. Et si fur non fuerit infra statutum tempus inventus, medietas rerum commendatarum domino a suscipiente reddatur>: damnum vero ex medio uterque susteneant.* [6] *Et si postmodum dominus rerum apud eum cui commendaverat quae fuerint suppressa repperierit, cum haec ille se prius dixerit perdedisse vel furto fuisse sublata, sicut fur ea quae celavit, ut legum statuta praecipiunt, conpositione implere cogatur.*

< ...CCLXXXIII. [1] *Si dominus per servum suum quodcumque sibi petierit. commodandum, et servus cum rebus commodatis in fuga fuerit elapsus> tunc dominus obligetur ut commodata restituat.* [2] *Si vero servus petisse dominum mentiatur et sic deportanda ad dominum susceperit, sed ea quae susceperit everterit aut forte perdederit, et fugitivus non potuerit inveniri, dominus servi praebat sacramentum se eum ut susciperet non misisse, et cum id peteret ignorasse, et nihil calumniae pertimescat.* [3] *Haec eadem de commendatis praecipimus.*

del *sacramentum*, che il D'Ors opina possa derivare dalla pratica processuale tardo-antica o dall'*audentia episcopalis*, mentre mi sembra molto più probabile il richiamo al giuramento di purgazione, tipico del processo germanico¹³⁵».

Non è corretto affermare la loro prevalenza ma appare anche eccessivo quanto affermato dal D'Ors laddove definisce il *Codex* un testo nella sua integrità romanista.

Si può anche concordare sul fatto che non esistono elementi per escludere l'efficacia generale del *Codex* poiché esso contiene norme anche dirette ai Romani: il frammento 276 già riportato, ma anche il 277, 301, 304 e 312¹³⁶ o alla regolamentazione dei rapporti tra le due etnie, come appunto il frammento 276.

¹³⁵ G. ASTUTI, *Note critiche* cit. 336.

¹³⁶ *Codex Euricinaus*: CCLXXVII. [1] *Sortes Gothicas et tertiam Romanorum quae intra L annis non fuerint revocate nullo modo repetantur.* [2] *Similiter de fugitivis qui intra L annis inventi non fuerint, non liceat eos ad servilium revocare.* [3] *Antiquos vero terminos sic stare iubemus sicut et bonae memoriae pater noster in alia lege praecepit.* [4] *Et alias omnes causas seu bona<s> seu <malas aut etiam> criminales quae intra XXX annis definitae non fuerint, vel mancipia quae in contemptione posita fuerant, sibe debita quae exacta non fuerint, nullo modo repetantur.* [5] *Et si quis post hunc XXX annorum numerum causam movere temptaverit, iste numerus ei resistat, et libram auri cui rex iusserit coactus exsolvat.* [6] *Omnes autem causas quae in regno bonae memoriae patris nostri, seu bonae se malae, actae sunt non permittimus penitus conmoveri; sed hi qui iudicaverunt cum Deo habeant rationes.* [7] *De illis vero causis unde duo iudicia proferuntur, nobis iubemus offerri, ut quae cum lege videremus emissa nobis praecipientibus dibeat probari.*

CCCI. [1] *Nullo <...>ro cuius <...> ut in Roman<...> et facultat<...> qui proclama<...>.*

Accogliere la tesi dell'efficacia territoriale sulla base dell'analisi del testo e dei precetti in esso contenuti, non significa concludere che il *Codex* ha comportato l'abrogazione del diritto consuetudinario, laddove esso non sia in contrasto o incompatibile.

Astuti pone anche la possibilità di riconoscere l'efficacia territoriale alla gran parte della produzione legislativa del regno visigoto (anche se, concretamente, egli non è di questo avviso, poiché non la riconosce alla *Lex Romana Visigothorum*) ma sottolinea come questa debba essere inserita nel contesto storico, cioè non deve dimenticarsi quella parte di popolazione barbara molto distante per tradizioni etniche, religiose, negli usi economici e sociali e retta da un ordinamento consuetudinario¹³⁷.

Appare necessario porsi un quesito in base ad una duplice visione che Astuti, in modo assai perspicace, apre sul diritto (che appare valido anche in ulteriori e ben diversi contesti rispetto al caso specifico considerato).

CCCCIII. [1] <...>s terras <...> transferre <...> terras suarum ut forte <...> Romanus <...> Gothus qui <...>re cogatur <...> territorio civitatis <...> addatur augmentum <...> merito sibi <... desunt 6 versus>.

CCCXII. [1] *Romanus qui Gotho donaverit rem que est iudicio repetenda, aut tradederit occupandam priusquam adversarium iudicio superarit, si etiam eam Gothus invaserit, tum possessor rem suam per executionem iudicis quae occupata fuerit statim recipiat, nec de eius postmodum repetitione pulsetur, etiam si bona sit causa repetentis; [2] sed Romanus Gotho eiusdem meriti rem aut pretium repensare cogatur <... Desunt 2 paginae (cap. 313-318) >*

¹³⁷ G. ASTUTI, *Note critiche* cit. 336-337.

La produzione legislativa oggetto di studio è espressione di un determinato contesto culturale al quale concorrono solo in pochi. I redattori sono persone erudite, formate grazie allo studio del diritto romano e che utilizzano questa loro formazione e questo bagaglio culturale nel loro lavoro.

Altro è il popolo, i sudditi destinatari di quelle stesse leggi che, soprattutto nel caso dei Visigoti, condividono invece una cultura giuridica, soprattutto pratica, lontana e assai diversa.

Anche ipotizzando¹³⁸ che Eurico e i ministri del suo entourage abbiano voluto dar vita ad un testo legislativo vincolante per i Goti quanto per i Romani (al pari dell'Editto di Teodorico) questo non risolve il problema dell'effettiva applicazione¹³⁹ di tale legge. Non ci è infatti dato conoscere se queste leggi dei sovrani romano-barbarici corrispondano a concrete esigenze o siano frutto di iniziative personali dei monarchi e dei loro ministri e anche se siano state emanate per motivi occasionali a noi non noti.

La realtà¹⁴⁰ nella quale queste leggi s'inseriscono è costituita da ordinamenti nei quali la tutela giuridica pare non certa, con una classe di giudici il più delle volte non esperti di diritto; la pratica negoziale così come quella forense e giudiziaria sono lasciate a loro stesse senza più il controllo da parte di

¹³⁸ G. ASTUTI, *Note critiche* cit. 337.

¹³⁹ P. S. LEICHT, recensione a Garcia Gallo, *Territorialidad*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 17-20, 1944-1947, 203 ss.

¹⁴⁰ G. ASTUTI, *Note critiche* cit. 337.

una classe di giuristi laddove a tale termine applichiamo il concetto di giurista di età classica¹⁴¹.

Astuti, quindi, ritiene che il D'Ors¹⁴² commetta un errore nel ritenere che i Visigoti rapidamente si adattino ad un diritto per loro nuovo e assai distante, così come non è corretto pensare che siano state abbandonate tutte le loro consuetudini.

Appare ovviamente confutabile, come già fatto dal D'Ors, la tesi di Gallo per il quale il *Codex Euricianus*, il Breviario e il *Codex* di Leovigildo rappresentino tre momenti successivi della legislazione del regno visigoto, caratterizzati da diversi indirizzi politici per i quali Alarico ha abrogato il codice paterno, Leovigildo è stato spinto a restaurarne l'applicazione.

¹⁴¹ Questo problema, l'inesistenza di giuristi effettivamente tali rappresenta a mio avviso una costante. Il diritto romano nasce e si sviluppa come diritto giurisprudenziale: le sue caratteristiche, la sua stessa natura derivano da ciò. Con la sparizione graduale di giuristi e di contro una sopravvivenza del diritto romano si crea, in particolari momenti storici, un corto circuito.

¹⁴² G. ASTUTI, *Note critiche* cit. 338-339: il D'Ors al fine di avvalorare la sua teoria di una completa romanizzazione dei Visigoti evidenzia diversi fattori: la scarsità numerica dei Goti rispetto alla presenza romana, l'attenuarsi del loro predominio sociale e dei loro privilegi, la mancata osservanza prima e l'abolizione poi del divieto di matrimoni misti. Inoltre secondo l'autore c'è una giurisdizione unica poiché il *thinfodus* non era un giudice speciale per i Goti.

Questi argomenti sono esposti a facile obiezione: l'inferiorità numerica gota aveva come contraltare la loro superiorità militare, l'abolizione dei privilegi non prova un cambiamento nei rapporti politici e sociali, il divieto di matrimoni misti è abrogato solo da Leovigildo ed ancora deve ricordarsi il fatto che le differenze tra le due etnie riflettono anche la loro differenza religiosa che cessa di esistere solo alla fine del sec. VI.

D'Ors aveva giustamente asserito che non esistono motivi contrari all'idea che il *Codex Euricianus* e il *Breviarum* rimangano contemporaneamente in vigore; ma non è corretta la sua ipotesi sul carattere generale territoriale del *Breviarum*¹⁴³.

Astuti¹⁴⁴ afferma che non ci sono valide ragioni per le quali un re visigoto realizzi una raccolta di fonti giuridiche romane non solo per i sudditi romani ma anche per quelli goti, ai quali quindi si sarebbe imposta una legislazione come quella teodosiana, complessa e di difficile interpretazione

A tal proposito si richiama la teoria di Leich¹⁴⁵ il quale ritiene probabile che al fine di non inimicarsi i Romani si sia deciso di esentare questi dall'osservanza del *Codex Euricianus*, ripristinando a loro favore il *Codex Theodosianus*. Questo non esclude comunque che i Romani usino quelle parti del *Codex Euricianus* che li riguardano direttamente.

¹⁴³ D'Ors, infatti, non aveva posto attenzione ad alcuni elementi presenti nei *Commonitorium* e nell'intero contesto determinato dalle *interpretationes*. Non è rinvenibile nessun cenno di una generale applicazione della *Lex Romana Visigothorum* a entrambi i popoli, così come non è presente nessun riferimento ai Goti.

¹⁴⁴ G. ASTUTI, *Note critiche* cit.343.

¹⁴⁵ P. S. LEICHT, *recensione a Garcia Gallo, Territorialidad*, in *Rivista di storia del diritto italiano* 17-20 (1944-1947) 203 ss. L'autore afferma, al fine di sostenere la sua ipotesi della validità del *Breviarium* per i soli Romani che anche nel caso in cui si dovesse accettare l'ipotesi in virtù della quale Alarico abbia soppresso il *Codex Euricianus*, non si spiegherebbe perché sostituirlo con una compilazione basata esclusivamente su fonti di diritto romano.

Nel 654 abbiamo con sicurezza l'unificazione legislativa realizzatasi con la *Lex Visigithorum*, la quale raccoglie leggi emanate dai re precedenti e testi tratti dal *Breviarum*.

Non sarebbe corretto considerare questa legge il momento conclusivo di un percorso di romanizzazione poiché in essa sono ravvisabili elementi tipici del diritto visigotico.

In conclusione, lo studioso sottolinea ancora come si sia ancora distanti dal poter dirimere con certezza tali problematiche: «Una soluzione definitiva – nei limiti in cui può parlarsi di certezza storica – appare ancora molto lontana, e forse non sarà mai possibile dato il carattere estremamente frammentario delle fonti a noi pervenute da quei tempi remoti, insufficienti per consentire sicure ricostruzioni, e suscitatrici più di dubbi che di certezze»¹⁴⁶.

Non bisogna inoltre dimenticare che questo complesso problema s'inserisce in quello più vasto, a livello storico, che affronta la questione relativa alla presenza dei Visigoti in Spagna e se questa sia da considerarsi, nonostante le complesse e alterne vicende storiche e i fattori di disunione, un periodo di transizione tra Età antica e Medioevo o vada a costituire una prima fase del processo di unificazione e nascita dello Stato spagnolo.

¹⁴⁶ G. ASTUTI, *Note critiche* cit. 348.

Capitolo II.

Le leggi visigote e il diritto romano

2.1 Il Codex Euricianus

1. — Il *Codex Euricianus* quale prima legge (cronologicamente) emanata dai Visigoti rappresenta il primo testo da analizzare relativamente ai suoi rapporti con il diritto romano e agli eventuali riferimenti all'amministrazione della giustizia.

Nell'edizione critica redatta da Alvaro D'Ors¹⁴⁷ viene proposto un inquadramento storico-giuridico della legge e un'ampia palingenesi dei frammenti nella quale, in modo lucido e approfondito, l'autore richiama le diverse norme di diritto romano che, secondo la sua autorevole opinione, si pongono come precedenti storici e quali regole giuridiche rispetto alle quali la redazione voluta da Eurico si pone come erede ma anche come importante momento di ulteriore evoluzione rispetto ad alcuni principi la cui trasformazione o il cui abbandono erano già rinvenibili nella legislazione tardo-imperiale.

D'Ors affronta la discussione dell'effettiva natura formale di quello che comunemente, e da lui stesso, viene chiamato *Codex Euricianus* ma che si pone formalmente quale editto e non codice, come già visto.

Per Eurico, continua l'autore, il momento in cui si disgrega l'impero romano d'Occidente, si traduce non nella lacuna creatasi nel potere centrale bensì nella scomparsa del prefetto di Arles la cui figura egli va a sostituire¹⁴⁸.

¹⁴⁷ A. D'ORS, *El Código* cit.

¹⁴⁸ A. D'ORS, *El Código* cit. 5.

Il re, quindi, opera come prefetto della Gallia e, con il suo editto, intende sostituire il precedente, come esaminato anche nel capitolo precedente,

Da questa affermazione dello studioso spagnolo derivano determinate caratteristiche che egli attribuisce al *Codex*.

In primo luogo, la valenza territoriale di tale legislazione, ancora poi il fatto che essa non abbia i caratteri della completezza e esaustività tipici delle opere codificatorie.

Il legame tra *Codex Euricianus* e diritto romano, inoltre, secondo il D'Ors, sarebbe dovuto anche all'influenza culturale che Roma, anche sotto questo aspetto, avrebbe sempre avuto sui Visigoti e al fatto che lo stesso ministro del re (colui che presiede la stesura di tale provvedimento) León de Narbona, presenta una formazione culturale e giuridica romana (cosa che si ripeterà anche per le successive leggi romano-barbariche).

Volendo porre l'attenzione sullo studio dei rapporti intercorrenti tra il *Codex Euricianus* e il diritto romano, al fine di poter individuare la posizione nella quale si colloca il primo all'interno di un percorso di trasformazione e sopravvivenza del secondo, si può utilizzare quale primo riferimento l'edizione a cura di Karl Zeumer.

Prendendo in esame i richiami alle fonti romane indicati nelle note di tale testo, al fine anche di tracciare un percorso di continuità con la successiva legge romano-barbarica, l'attenzione deve esser posta, nello specifico, a quelle che

fanno riferimento alla *Lex Romana Visigothorum* (e tramite essa rimandano a fonti romane).

Il primo passo del *Codex Euricianus* nel quale si trova un richiamo al *Breviarium* è contenuto nel titolo *DE COMMENDATIS VEL COMMODATIS*.

CCLXXXIII. [1] *Quod nesciente domino servis fuerit commendatum, si id perierit, dominus servi nullum damnum incurrat. Suae enim inpotet culpa qui servo alieno res suas commendaverit domino nesciente.* [2] *Similis et de commodatis forma servetur.* >

Il richiamo in nota è a *Breviarium* 2.31.1 (=C.Th. 2.31.1).

IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. IOANNI PF. P. POST ALIA:

Dominos ita constringi manifestum est actione praetoria, quae appellatur Quod iussu, si certam numerari praeceperint servo actorive pecuniam. Igitur in perpetuum edictali lege sancimus, ut, qui servo, colono, conductori, procuratori actorive possessionis pecuniam commodat, sciat, dominos possessionum cultoresve terrarum obligari non posse. Neque familiares epistolas, quibus homines plerumque commendantur absentium, in id trahere convenit, ut pecuniam quoque, quam non rogatus fuerat, impendisse se pro praediis mentiatur: quum, nisi specialiter, ut pecuniam commodet, a domino fuerit postulatus, idem dominus teneri non possit; creditaque quantitate mulctari volumus creditores, si huiusmodi personis non iubente domino, nec fideiussoribus specialiter acceptis fuerit commodata pecunia. DAT. V. ID. IUL. RAVENNA, HONORIO XIII, ET THEODOSIO X. AA. COSS.

INTERPRETATIO. *Nullus dominum ad reddendum debitum, sicut hucusque fiebat, adstringat, nisi servo suo vel actori pecuniam rogante domino praestitisse convicerit. Et ideo si quis servo, colono, conductori, procuratori vel actori pecuniam non rogante domino dederit, sciat, dominos terrarum propter hoc debitum nullatenus posse teneri; sed qui non rogante domino pecuniam talibus personis crediderint aut fideiussores non acceperint, ea, quae commodata sunt, se noverint perdituros, nec a domino posse reposci.*

Rispetto alla disciplina dettata dal *Breviarium* quella contenuta nel *Codex Euricianus* appare certo simile, anche se particolarmente semplificata.

Infatti, nella costituzione e nella sua *interpretatio* si fa riferimento a diversi soggetti subordinati “*servo, colono, conductori, procuratori*” laddove il *Codex* parla solo di servi.

Inoltre, nella costituzione del Teodosiano troviamo riferimenti espressi ad azioni civili “*Dominos ita constringi manifestum est actione praetoria, quae appellatur*” delle quali non troviamo menzione nell’*interpretatio* così come nel passo euriciano.

Il passo 283 del *Codex Euricianus* si presenta come estremamente sintetico anche rispetto all’*interpretatio* della costituzione il cui testo è, a sua volta, già più snello rispetto a quest’ultima.

Per una corretta lettura del passo appare importante far riferimento alla riflessione di Sandro Angelo Fusco proprio relativamente alla costituzione richiamata in nota e alla relativa rubrica del *Codex Euricianus*.

Nel suo contributo, redatto in occasione del convegno organizzato dall'Associazione Ravenna Capitale d'Occidente nel 2012¹⁴⁹, egli sottolinea, relativamente al passo del *Breviarium* 2.31.1 (quindi C.Th. 2.31.1) che «nella fonte non si parlava di *commodatum pecuniae*, cioè di una fattispecie negoziale istituzionalizzata, ma di *commodare pecuniam* cioè di un comportamento negoziale sulla cui esatta valenza giuridica si trattava di riflettere».

Insomma, l'ipotesi avanzata dallo studioso è quella di un percorso giuridico che vede un sempre più chiaro adeguamento del diritto romano alle nuove esigenze sociali, economiche e anche una sua qualche permeabilità a principi giuridici germanici.

Un mutamento del diritto romano non da intendersi in chiave negativa, bensì come necessario adeguamento di un sistema giuridico non solo per sopravvivere teoricamente (quale esclusivo oggetto di studi e speculazioni) ma anche e soprattutto come diritto vigente e facilmente applicabile in scenari nuovi¹⁵⁰.

¹⁴⁹ S. A. FUSCO, *L'evolversi della categoria del "credere" nell'Occidente visigoto: dal Codice Euriciano ad Isidoro di Siviglia*, in *Ravenna Capitale. Uno sguardo ad Occidente. Romani e Goti – Isidoro di Siviglia*, Santarcangelo di Romagna 2012, 81-99.

¹⁵⁰ Il richiamo a principi di diritto germanici contenuti nel *Codex Euricianus* è elemento, come già visto precedentemente, caratterizzante l'intero testo legislativo. La presenza in esso non solo di elementi del diritto romano ma anche di diritto germanico è riconosciuta anche dal D'Ors il quale, come già detto, elegge proprio il Codice Euriciano a monumento di diritto romano volgare.

In quest'ottica il passo del C.E. e più in generale l'esistenza della rubrica che lo contiene «è servita a legittimare di per sé l'ipotesi che laddove al suo interno si sia fatto parola di *commodare pecuniam* si sia inteso davvero far riferimento ad un comodato di denaro»¹⁵¹.

In conclusione coordinando fra loro la costituzione e il passo «è la linea di demarcazione interna ai contratti reali che sembra essersi spostata dal momento della consumabilità a quello della utilizzazione del bene: *commendata* sono certi beni se fatti oggetto di un affidamento per così dire “statico”, che non preveda cioè una facoltà di utilizzazione materiale da parte *dell'accipiente*, *commodata* sono invece i beni – anche gli stessi – iscritti in un assetto “dinamico”, che ne preveda una qualche utilizzazione sempre però in vista della restituzione. In questo senso non sarebbe azzardato ipotizzare che *commodare* fosse andato ormai acquistando un suo senso tecnico generale che ne faceva, insieme a *commendare*, una delle due possibili specificazioni di un'estremamente semplificata e ormai onnicomprensiva categoria tardoantica di credere»¹⁵².

I successivi tre passi da esaminare sono contenuti nel titolo *DE VENDITIONIBUS*.

CCLXXXVI. [1] *Venditio per scripturam facta plenam habeat firmitatem.*

[2] *Si etiam scriptura facta non fuerit, datum praetium testibus conprobatur, et*

¹⁵¹ S. A. FUSCO, *L'evolversi* cit.92.

¹⁵² S. A. FUSCO, *L'evolversi* cit.94.

emptio habeat firmitatem. [3] Venditio si fuerit violenter extorta, id est per metum mortis aut per custodiam, nulla valeat ratione.

Nella nota è richiamato il *Breviarium* 3.1.9 (=C.Th. 3.1.9).

IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. AD POPULUM.
Venditiones, donationes, transactiones, quae per potentiam extortae sunt, praecipimus infirmari. DAT. XIII K. MART. CONSTANTINOPOLI HONORIO X ET THEODOS VI AA. CONSS.

INTERPRETATIO. *Sciant omnes, quaecumque a potentioribus personis oppressi aut donaverint aut vendiderint, posse revocari.*

Nel passo del C.E., che apre la rubrica sul tema della vendita, sono previsti i requisiti per la validità di questa.

Non si accenna a nessuna distinzione tra le cose oggetto di vendita (ad esempio la divisione tradizionale tra *res Mancipi* e *nec Mancipi*).

Affinché la vendita sia valida è richiesto un atto scritto, in mancanza è sufficiente la dazione del prezzo davanti a testimoni.

Viene prevista l'invalidità dell'atto (nello specifico la sua nullità) nel caso in cui si sia addivenuti alla decisione di vendere a causa di minaccia (di morte o cattura).

Nella costituzione contenuta nel *Breviarium* oltre che di vendita si parla anche di donazione e transazione (che non sono invece menzionate nel C.E.).

In modo più specifico la costituzione richiama la vendita, la transazione e la donazione quali istituti per i quali la nullità è prevista in caso di volontà viziata: “*Venditiones, donationes, transactiones*”.

Nell’*interpretatio* alla stessa non si trova più il richiamo alla transazione ma solo alla vendita e alla donazione; mentre nel passo del C.E. troviamo menzionata solo la vendita.

Nelle disposizioni di diritto romano nulla si dice sui requisiti circa la validità degli atti ma è presente la sola previsione della nullità laddove la volontà sia estorta con la forza.

Sia nel *Codex Theodosianus* che nel *Codex Euricianus* una volontà non formatasi in modo genuino comporta la nullità dell’atto.

Quindi Eurico accoglie il principio romano di nullità per volontà viziata, ma lo limita alla sola vendita e ciò probabilmente rispecchia una realtà sociale ed economica molto più semplice di quella che viene disciplinata dalla costituzione e dall’interpretazione; realtà nella quale l’attenzione e la necessità di disciplina è limitata alla sola vendita.

Notiamo anche come nel *Breviarium* è prevista esclusivamente la nullità per volontà viziata, nel C.E. questa stessa precisazione (che viene però circoscritta alla minaccia di morte o di cattura) segue la disposizione circa la validità della vendita, il momento in cui essa si perfeziona.

Inoltre, non solo si perde il riferimento alla *res* oggetto e alle diverse forme quindi di vendita ma si citano esclusivamente il requisito dell’esistenza di

un atto scritto o la dazione del prezzo avvenuta davanti ad altri che possano testimoniare, affinché la vendita si perfezioni e sia valida.

Così disciplinata, nei suoi caratteri generali, la fattispecie diviene istituto quasi elementare e sensibile, dunque, alle contaminazioni del contesto visigoto.

A questo punto è utile la lettura di Alvaro D'Ors¹⁵³.

Egli, relativamente al passo 286, richiama in primo luogo non il *Breviarium* ma direttamente e solamente il C.Th. 3.1.9 e la relativa *interpretatio* quale modello legislativo romano contenente il principio della vendita nulla a causa di volontà viziata. Ciò appare corretto poiché il *Codex Euricianus* è precedente alla *Lex Romana Visigothorum* che comunque contiene la costituzione a conferma della sua applicazione nella pratica.

Interessante aggiungere che anche la Novella di Valentiniano 32¹⁵⁴, presente anch'essa nel *Breviarium*, dispone congiuntamente sia relativamente al

¹⁵³ A. D'ORS, *El Código* cit.212 ss.

¹⁵⁴ XXXII [Haenel XXXI]. DE CONFIRMANDIS HIS QVAE ADMINISTRANTIBVS VEL PVBLICVM OFFICIVM GERENTIBVS DISTRACTA SVNT VEL DONATA ET DE ADVOCATIS VEL DE CETERIS NEGOTIIS.

Nov. XXXII [Haenel XXXI; BREV. X] (451 Ian.31).

IMP. VALENT(INIANVS) A. FIRMINO P(RAEFECTO) P(RAETORIO) ET PATRICIO. *Quae plerique in legibus constituta dissimulant, necesse est recenti iosaione sanciri, ut omni ambiguitate submota instauratione solidiora reddantur. In administratione enim et in militia positus emendi licentiam denegatam superflua nonnullorum dicitur esse persuasio, cum lex divi Honorii ad Palladium p(raefectum) p(raetori)o missa, in Theodosianum redacta corpus, hanc copiam talibus legatur dedisse personis. Quem non taedeat alioquin ista condicio his solis, qui ad honores aliquos evehuntur, libertatem in contractibus non patere et, cum huic obstaculo nulla fortuna subiaceat, non mediocris non*

nobilis non plebeia, universitatis ius et commodum solis militantibus denegari? Censeo igitur, ut in quibuslibet administrationibus officiis, in quocumque militiae gradu positus emendi quae ceteris copia sit, dummodo emptio et venditio celebretur iure communi, Neminem volo potestatis iussu et inpressione conpelli. Volenti vendere definitam et conscriptam pecuniam oportet inferri. Videat instrumentorum scriptor, sciant ii, apud quos venditionis documentum necesse est adlegari. Nihil refert quis emat, cum publica fide pretium venditor consequatur. Quod si emptor officio et administratione perfunctus intra anni metas aut super inflata violentia, lege conscripta (metu) carceris, catenarum, custodiae publicae vel privatae vel in quolibet genere factionis, aut non adnumerato pretio evidenter fuerit confutatus vel se de iudicio tergiversatione subtraxerit et agat, ne gestae rei veritas possit agnosci, venditori solidorum numerum inferat, qui tabulis continetur, possessionem nihilominus perditurus, ut ad dominum redeat, cui taliter probatur ablata. Item si venditor nihil horum sustineat, quae ponimus, et callida refragatione causetur, manente contractu perpetua firmitate et pecuniam reddat emptori, quam eum in pretium constiterit accepisse. Hac sanctione eos quoque iubemus esse munitos, quos administrantes et ulla gerentes officia praedia rustica vel urbana certum est dato pretio comparasse. Donationes quoque habitas et commutationes circa eas personas, quarum inmerito hactenus emptio fluctuabat, similiter roboramus. Ita fit, ut in actu publico positos fidelius laborare delectet, cum vident seu emptione seu commutatione, quae instar obtinet emptionis, seu donatione seu alio quolibet titulo venientia apud se posterosque suos inconvulsa mansura. Si quis curiali venditori aliqua laboranti necessitate subvenit, cum modo ab exactore fiscalium functionum, modo a creditoribus urgueretur, et is sine cautela vendidit, quam premente iniuria quaerere non vacabat, ne diutius suspendiis, squalore custodiae, sportulae concussionem, usuris in maiorem cumulum crescentibus vexaretur, cur non maneat venditio, quae praestitit obnoxium a dispendiis et suppliciis liberari? Alii destituta atque inculta propterea vendiderunt, quia ieiuni cespitis onerosam professionem non poterant sustinere. Iniquum est tam iustis praecedentibus causis confectae venditioni ob hoc solum, quia decreti interpositio defuit, adimi firmitatem. Statuo itaque a tempore, quo Italiam Alaricus intravit, nullam moveri quaestionem his, quae curiales taliter de facultatibus propriis vendiderunt. A die sane latae huius saluberrimae iussionis cum praedia sua distrahunt curiales, primores etiam curiae, qui vendendi necessitatem ignorare non possunt, in collegae venditione subscribant. Hoc ordine omnis causatio sopietur nec emptor his auctoribus quicquam de resultatione formidat nec venditor potest sub tali adsertione fraudari. Quem si deceptum oppresumve claruerit, ab

ipsis etiam subscriptoribus reddi iubemus indemnem, ut utilitati eius cum emptore inprobo pariter addicantur. Non patimur praeterea nouuillorum alio genere iura turbari. Notum est post fatalem hostium ruinam, qua Italia laboravit, in quibusdam regionibus et causidicos et iudices defuisse hodieque gnaros iuris et legum aut raro aut minime repperiri. Nam haec necessitas fecit perpetuitatem dari provincialibus advocatis. In diversis provinciis vacuas curias derelinquunt, qui certatim ad privilegia causidicis inlustris praetorianae sedis atque urbanae delata festinant: cum meliores natalibus suis effici volunt, non curant urbes proprias spoliatas ministeriis et officiis debitis interire. Nos neque meliora desideria volumus impedire neque passim destitui civitates. Quisquis ergo ad hoc officium venire contendit, non ante sibi sciat esse permissum quam universa munia, quae patriae suae debet, exsolvat. Cuius tamen indulgemus arbitrio, ut, si ad togam properat, suffectum curiae praestet, cuius studio perficiat universa, quae per ipsum fuerant procuranda. Nec se absolutum statim credat adpositione subiecti, quia, si inefficax ullo debito actu fuerit, recursum ad ipsum praebemus auctorem, nihilominus ad eos concuriales, qui minus idonei suscepunt. Professurus igitur gesta secum deferat apud moderatorem confecta provinciae, ut et officio iudicis notum sit, locum absentis quae persona susceperit, quae possit publicis necessitatibus sufficiens dare responsum: hac providentia nihil negligens et intuitum potest urbibus evenire. Iubeo sane, ut, si in provinciali foro quattuor constat esse causidicos, quorum patrocinium in controversia parti possit utrique sufficere, cum voluerit, is, qui ultra memoratum modum potuerit inveniri, veniat ad praedictas sedes, ob negotia peroranda. Alioquin licentiam non habebit, si illic non fuerit numerus designatus. Provideri enim decet, ne provinciales tenues homines defensionis inopia ad auditoria, aumptuosa venire cogantur. Is ergo in inlustribus iudiciis ad actionem causarum debeat admitti, qui probat relatione iudicis competentis tantos intra provinciam sibi creditam esse causidicos, qui possint controversiae sustinere conflictum, Firmine p (areus) k (arissime) a(tque) a(mantissime). Inlustris igitur et praecelsa magnitudo tua hanc saluberrimam sanctionem programme suo ad universorum faciet notitiam pervenire. DAT. PRID. KAL. FEB. ROM. (AE) ADELFO VC. CONS.

INTERPRETATIO. Haec lex praecipit, ut, quia in administratione positus vel in quolibet officio militantibus leges anteriores id specialiter praeascribebant, ut nihil aut comparare aut commutare aut donatum suscipere tempore militiae vel administrationis eis ulla ratione liceret: sed nunc Valentiniani imperatoris hac lege praeceptum est, ut omnes administrantes vel militantes aut in quocumque officio publico constituti sunt et comparandi et commutandi et accipiendi donationis titulo habeant liberam potestatem. Solum est, ut

momento in cui si perfeziona il contratto e sia della nullità di questo per volontà estorta con violenza.

Questa legge del 451 è relativa agli acquisti dell'amministrazione ma la disposizione si estende anche alle comuni vendite.

Relativamente alla previsione del perfezionarsi della vendita in presenza di testimoni anche in assenza di atto scritto essa, sempre secondo il D'Ors, si

nullus probet huiusmodi scripturas aut per metum aut per fraudem suppositae personae aut violenter extortas, id est aut in carcere constituto aut in quibuslibet vinculis posito aut aliquod se tormentorum genere suppliciorumque perpesso aut forsitan pretium se, quod instrumentis scriptum est, non docuerit percepisse. Tuc vero non solum instrumentum, si fuerit, vacuatur, sed talis emptor et possessionem reddat et pretium venditori, quod instrumentis continetur insertum, cogatur implere. Si vero nihil horum venditor, ut dictum est, fortasse pertulerit et contra venditionem hanc voluntarie factam sub tali obiectione venire temptaverit cum proposita poena, quam non valuerit conprobare, merito durante possessione in iure illius, a quo fuerit comparata, pretium venditor quod accepit emptori, qui calumniam intulit, absque ulla dilatione restituat. Curiales etiam, quibus hucusque sine decreti interpositione res suas vendere aut alienare a corpore curiae non licebat, si certa fuerint necessitate constricti, ut debitum, quod pro utilitate publica contraxit, dum creditorum poenas metuit, supplere festinet, quicquid sub tali necessitate vendiderit, omni firmitate subsistat. Nec interpositio decreti quaeratur, sed tantum concuriales sui, quos necessitas eius poterit non latere, in ea venditione subscribant. Et nihil emptori de emptae re calumniae penitus opponatur, sed rem comparatam emptor perpetuo iure possideat: ita tamen, ut si forsitan aliqua fraude, intercedentibus concurialibus suis qui subscriptores iubentur accedere, venditor se probaverit fuisse deceptum, tam emptoris quam subscriptoris dispendio venditor reddatur indemnus. Curiales vero, si ad advocacionem venire voluerint aut aliquam militiam sperare, provideant huiusmodi personas, quae munia ipsorum debeant expedire, provisuri, ut nihil per eos rei publicae possit inminui. Nam ad se omne dispendium noverit pertinere et se ad locum, in quo alium substituerant, revocandos, Reliquum vero huius legis ideo interpretatum non est, quia hoc in usu provinciae istae non habent.

ritrova nelle *Pauli Sententiae* 2.17.13(14)¹⁵⁵, riportate nel *Breviarium*, P.S.V. 2.18.10¹⁵⁶.

Il secondo passo del *Codex*, richiamato nell'apparato critico dello stesso titolo è:

CCLXXXVIII. [1] *Quoties de vindita re contentio commovetur, si alienam fuisse constiterit, nullum domino praeiudicium conparetur.* [2] *Et domino qui vendere aliena praesumserit duplum cogatur exsolvere, nihilominus emptori quod accepit praetium redditurus;* [3] *et quidquid ad <con>parate rei profectum studio suae utilitatis emptor adiecerit, a locorum iudicibus estimetur, et ei qui laborasse cognoscitur a venditore iuris alieni satisfactio iusta reddatur.*

Nella nota di Zeumer vengono richiamate le *Pauli Sententiae* visigotiche 2.17.1.

SENTENTIA. *Venditor, si eius rei, quam vendiderit, dominus non sit, pretio accepto, auctoritatis manebit obnoxius, aliter enim non potest obligari.*

INTERPRETATIO. *Si quis rem alienam vendiderit et pretium acceperit, ad redhibitionem duplae pecuniae manebit obnoxius.*

¹⁵⁵ P.S. 2.17.13(14) (=P.SV. 2.18.10) *In eo contractu, qui ex bona fide descendit, instrumentorum oblatio sine causa desideratur, si quo modo veritas de fide contractus possit ostendi.*

INTERPRETATIO. *In contractibus emti et venditi, qui bona fide ineuntur, venditionis instrumenta superflue requiruntur, si quocumque modo res vendita, dato et accepto pretio, qualibet probatione possit agnosci.*

¹⁵⁶ A. D'ORS, *El Código* cit. 213.

Nel *Codex Euricianus* si dispone circa la vendita di cosa altrui. In questa ipotesi è previsto, per il venditore della cosa della quale non è proprietario, il pagamento del doppio del prezzo al vero titolare della proprietà (il quale, espressamente, non deve essere leso nel suo diritto: “*nullum domino praeiudicium*”), e alla restituzione del prezzo e delle eventuali spese sopportate dall’acquirente.

Il richiamo alle P.S.V. riguarda l’*interpretatio* e non tanto la *sententia* poiché essa sola statuisce, in caso di vendita di cosa altrui, la restituzione del doppio al proprietario (*duplum cogatur exsolvere* nel C.E.; *redhibitionem duplae pecuniae* nelle P.S.V.) senza però altro stabilire per l’acquirente in buona fede.

Il richiamo alla norma romana, quindi, è chiaro nella parte della disposizione nella quale si prevede e si quantifica l’entità della somma che deve essere data all’effettivo proprietario.

Relativamente al passo 289, secondo quanto sostenuto da Alvaro D’Ors¹⁵⁷, si andrebbe ad equiparare il venditore di cosa altrui quasi ad un ladro e come tale sarebbe a lui irrogata la pena del pagamento del doppio del valore della cosa.

Il venditore di beni altrui viene punito con il *duplum* del valore della cosa, che dovrà essere consegnata al proprietario della stessa, e con la restituzione del *praetium* al compratore oltre al risarcimento delle spese sostenute da quest’ultimo, secondo la stima giudiziaria

¹⁵⁷ A. D’ORS, *El Código* cit. 223-224.

Sembrerebbe quindi che gli estensori del *Codex Euricianus* escano da un ambito prettamente civilistico e profilino una sanzione dal carattere penale¹⁵⁸.

Sempre il D'Ors ritiene più corretto escludere che in tale previsione (così come in quelle contenute nei passi facenti parte dello stesso titolo) si abbia una qualche influenza germanica; la sanzione del doppio prevista per la vendita delle *res alienae* rimanda al *furtum*.

Questo passo del *Codex*, e ciò avviene anche per titoli e passi successivi, si pone come ulteriore tappa di un percorso già intrapreso dalle costituzioni imperiali romane più recenti, che presentano una caratteristica virata dalla responsabilità contrattuale verso la responsabilità penale e correlate sanzioni.

Appariva già lontano il concetto di responsabilità contrattuale elaborato dai giuristi e le connesse azioni.

Ulteriore passo contenuto in questo stesso titolo e nella cui nota viene richiamato il *Breviarium* è:

CCLXLVIII. [1] *Rem in contempione positam non liceat donare nec vindere.*

In nota è richiamato Brev. 4.5.1 (=C.Th.4.5.1).

IMP. CONSTANTINUS A. AD PROVINCIALES. POST ALIA: *Lite pendente illud, quod in controversiam devocatur, in coniunctam personam vel extraneam donationibus vel emptionibus vel quibuslibet aliis contractibus minime transferri oportet, tanquam nihil factum sit lite nihilominus peragenda.*

¹⁵⁸ Si tratterebbe comunque di penale privato.

§1 *Quod si tutelae causa vertitur, post examen iudicis in supplementum pronuntiationis dentur arbitri, qui non iam arbitri, sed exsecutores putandi sunt etc.* DAT. KAL. AUG. BASSO ET ABLAVIO COSS.

INTERPRETATIO. *Res, quae proposita actione repetitur, transferri a possidente ad alterum nullis contractibus potest; neque inde aliqua fieri scriptura permittitur, nisi prius lis, de qua agitur, fuerit iudicio definita.*

Nel passo del C.E. sono previste ipotesi di vendita e donazione vietate (altri divieti sono contenuti negli altri passi della stessa rubrica), relative alla cosa oggetto di una controversia. Tale previsione è espressione di un principio di diritto romano.

Rispetto al passo del *Breviarium* richiamato dalla nota si evidenzia, subito, che quello del *Codex Euricianus* si limita a sancire un principio, utilizzando anche un'espressione che non ritroviamo nelle fonti romane "*rem in contemptiones*" traducibile con un generico "quanto contestato".

Non si fa riferimento al giudizio con termini tecnici come invece accade nel Brev. "*Lite pendente illud, quod in controversiam devocatur*" o a momenti successivi a questo "*nisi prius lis, de qua agitur, fuerit iudicio definita.*".

Quindi ritroviamo espresso lo stesso principio ma introdotto con un lessico semplice e a tratti atecnico e, come detto, anche per il passo precedente, scompare il richiamo alle azioni civili.

Gli ultimi due passi del C.E. le cui note richiamano il *Breviarium* sono entrambe comprese nel titolo *DE SUCCESSIONIBUS*. Il primo è:

CCCXXVII. [1] *In priori lege fuerat constitutum ut si patruus aut patrum filii cum matre <...> vindicarentur.* [2] *Nos modo meliori ordinatione censuimus ut patre defuncto, si filius decesserit, omnem facultatem eius sibi mater debeat vindicare, quae tamen sit post obitum vidua.* [3] *Si vero qui moritur filios, nepotes et pronepotes relinquerit, ipsi omnes habeant facultates, ea condicione servata ut nepotes ex eo filio qui patre superstite mortuus fuerit integram de avi bonis quam fuerat pater eorum, si vixisset, habiturus percipiant portionem;* [4] *nam nepotes ex ea filia quae ante patrem mortua est de ea portione quam mater fuerat habitura tertia(m) portionem perdant. <... Desunt 6 versus. / In primis 10 versibus singulae tantum litterae legi possunt. >*

In nota viene richiamato Brev. 5.1.4 (=C.Th. 5.1.4).

IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. CONSTANTIANO PF. P. GALLIARUM. *Si defunctus cuiuscumque sexus aut numeri reliquerit filios et ex filia defuncta cuiuscumque sexus aut numeri nepotes, eius partis, quam defuncti filia, superstes patri, inter fratres suos fuisset habitura, duas partes consequantur nepotes ex eadem filia, tertia pars fratribus sororibusve eius, quae defuncta est, id est filiis filiabusque eius, de cuius bonis agitur, avunculis scilicet sive materteris eorum, quorum commodo legem sancimus, accrescat. §1 Quod si hic defunctus, de cuius bonis loquimur, habebit ex filia nepotes, et praeterea filios non habebit, sed qui praeferri nepotibus possint, habebit agnatos, in quendam falcidiam et in dodrantem nepotes iure succedant. §2 Haec eadem, quae de avi materni bonis constituimus, de aviae*

maternae sive etiam paternae simili aequitate sancimus; nisi forte avia elogia inurenda impiis nepotibus iusta semotis ratione monstraverit. §3 Non solum autem, si intestatus avus aviave defecerit, haec nepotibus, quae sancimus, iura servamus, sed et si avus vel avia, quibus huiusmodi nepotes erant, testati obierint et praeterierint nepotes aut exheredaverint eosdem, et de iniusto avorum testamento, et si quae filiae poterant vel de re vel de lite competere actiones nepotibus deferimus, secundum iustum nostrae legis modum, quae de parentum inofficiosis testamentis competunt filiis. DAT. V. KAL. MART. MEDIOLANO, TIMASIO ET PROMOTO COSS.

INTERPRETATIO. Si aliquis moriatur intestatus et filios vel filias superstites vel nepotes ex filia mortua derelinquat, filii in sua portione succedunt; nepotes ex filia de portione matris suae tertiam perdunt, quae superstitibus avunculis eius et materteris proficit. Si vero quis moriatur intestatus et relinquat ex filia nepotes et filios non dimittat, sed fratrem et sororem superstites derelinquat, tres partes hereditatis avi materni sibi nepotes vel neptes ex filia vindicabunt, quartam frater vel soror avi defuncti iuxta legis huius ordinem consequentur. Si vero mulier, id est paterna vel materna avia intestata moriatur et relinquat filios et ex mortuo filio vel filia nepotes, aequaliter de patris vel matris portione nepotes vel neptes tertiam perdunt, quam patruis et amitibus ex aviae paternae bonis, avunculis et materteris ex aviae maternae bonis, sicut et de avi materni conquirunt. Nam si patruus et amita vel avunculus et matertera fortasse defuerint, ad fratres vel sorores aviarum tres unciae et ad nepotes novem

perveniant: nam in avi paterni hereditate nepotes vel neptes ex filio mortuo de patris sui portione nihil perdunt. Si vero avus vel avia nepotes ac neptes ex filia in testamento suo praeterierint aut non probatis causis exheredaverint, actio illis de inofficioso contra testamentum avi vel aviae, quae matri eorum competere potuit, legis beneficio tribuetur.

Molti dei passi che sono sotto tale rubrica appaiono fortemente incompleti (di ciò ne è chiaro esempio proprio il sopracitato) e ovviamente la sua piena comprensione viene così compromessa. Risulta quindi, ancor più preziosa, la lettura compiuta dal D'Ors¹⁵⁹.

Nella parte finale e integra del passo vengono disciplinate due diverse situazioni di *successio ab intestato* (tutti i passi sono dedicati esclusivamente alla regolamentazione della successione laddove non vi sia testamento).

Nel primo caso si dispone circa la madre erede del figlio già rimasto orfano di padre; nel secondo dei nipoti che succedono ai nonni del loro genitore defunto.

Il D'Ors osserva come, relativamente alla prima fattispecie, il *Codex Euricianus* preveda un superamento di quanto disposto dal diritto romano precedente.

Si dispone, per questa prima ipotesi, che l'intera eredità venga lasciata alla madre e che nulla venga assegnato agli zii paterni o ai loro discendenti, come invece era previsto dal diritto romano.

¹⁵⁹ A. D'ORS, *El Código* cit. 262.

Anche questa nuova disposizione rappresenta un'evoluzione di un percorso che già era stato intrapreso relativamente alla posizione giuridica della donna, anche nella disciplina successoria.

Essa aveva iniziato ad assumere un maggior rilievo e, sempre D'Ors, sottolinea come la donna, nel diritto ereditario, veda un maggior riconoscimento nell'intero titolo del C.E rispetto al diritto romano.

La seconda ipotesi contemplata dal passo è assai diversa: essa introduce una differenza tra i nipoti paterni e quelli materni. I nipoti, orfani di padre e di nonno, ereditano dai loro bisnonni quanto sarebbe spettato al padre; invece, i nipoti orfani di madre e di nonno perdono la terza parte dell'eredità dei bisnonni.

Quindi la linea femminile, nel grado dei nipoti, perde parte dell'eredità a favore delle linee maschili o dei discendenti di primo grado del defunto.

Ciò trova pieno riscontro nel diritto romano, in special modo nel passo del Breviario richiamato in nota.

Il confronto lessicale può essere fatto solo per l'ultima parte del passo del C.E. che, come detto, oltre ad esserci arrivato integro, è anche quello che ricalca chiaramente la disposizione legislativa romana.

Come evidenziato anche per i passi precedenti, il linguaggio utilizzato dal *Codex*, così come anche le situazioni previste e quindi disciplinate, sono molto più semplici rispetto alla disposizione romana.

Nella costituzione e nella sua *interpretatio*, ad esempio, si parla anche di una possibilità processuale: "*Si vero avus vel avia nepotes ac neptes ex filia in*

testamento suo praeterierint aut non probatis causis exheredaverint, actio illis de inofficioso contra testamentum avi vel aviae, quae matri eorum competere potuit, legis beneficio tribuetur” della quale non troviamo nessuna menzione nel C. E.

L'ultimo passo del *Codex* la cui nota richiama il *Breviarium* è:

CCCXXXIII. [1] *Maritus et uxor tunc sibi hereditario iure succedant quando nullus usque ad septimum gradum de propinquis aut quibuscumque parentibus invenitur.*

In nota è richiamato Brev. 5.1.9 (=C.Th. 5.1.9)

IIDEM AA. HIERIO PF. P. *Pridem latae constitutionis pars quaedam abroganda est, ne ullis parentibus aut propinquis, quos naturae legisque pariter praerogativa defendit, in capiendis ab intestato hereditatibus praeferantur coniuges vel etiam comparentur; quum, si sanctitas inter eos sit digna foedere coniugali, non ita laboriosa vel sumptuosa* est testandi occasio, ut desiderio suo quisquam subvenire differat, quod interdum ita sensu leviores concipitur, ut antiqui nec, quod extraneis ac saepe ignotis in donationibus successionibusque tribuatur, coniugibus concesserint, reprimendum inter hos potius, ut in loco ancipiti, quam incitandum favorem mutuum arbitrati. verum lex alia, quam pridem tulimus, ut matrimoniis auxilium impartiret, deficientis hoc totum credidit arbitrio permittendum. nunc vero parentibus exstantibus vel propinquis ab intestato venire coniuges prohibemus. itaque nulla mentio prioris legis sit, si qua hoc medio brevique tempore contigisse alicui dicatur coniugis ab intestato*

hereditas; et lege proposita divulgatur, omnem huiusmodi spem successionis, quae ab intestato deferatur, coniugibus deponendam, nisi si ille casus emergerit, ut nemo de propinquis successionem mortui vindicare possit ex lege, quum fisco nostro qualiacumque iura matrimonii praeponamus etc. DAT. X. KAL. MART. CONSTANTINOPOLI, TAURO ET FELICE COSS.

INTERPRETATIO. *Haec lex id constituit, ut omnes propinqui uxorem ab intestati mariti successione prohibeant et maritum similiter a successione intestatae uxoris excludant. sed si propinqui omnino defuerint, tunc sibi invicem, excluso fisco, maritus vel uxor succedant.*

Vediamo che il *Codex Euricianus* contempla l'ordo unde vir et uxor così come introdotto dal diritto onorario romano nel caso di *successio ab intestato*.

D'Ors¹⁶⁰ sottolinea come in tale disposizione si perda il riferimento contenuto nelle fonti romane al *fiscus*.

Probabilmente ciò può essere determinato dal fatto che il regno di Eurico non conosceva un'amministrazione centrale e una relativa burocrazia paragonabile a quella romana e, anche quanto di esse erano state assorbite dalle precedenti strutture imperiali rimaneva ancora estraneo o comunque poco conosciuto dallo stesso re e da gran parte dei suoi sudditi.

Inoltre il termine *fiscus*, non avendo corrispondenza nell'organizzazione visigota avrebbe creato confusione perché ancora legato alle modalità burocratiche di Roma.

¹⁶⁰ A. D'ORS, *El Código* cit. 266-267.

Assistiamo ad una società politica e civile di nuova genesi, in formazione, che nascendo sulle rovine di Roma da essa stessa trae gli strumenti necessari alla sua crescita e sopravvivenza ma che contemporaneamente da essa stessa si distanzia configurandosi così anche con caratteri propri.

2. — Dalla lettura di questi sei passi del *Codex Euricianus* e dal loro confronto con il *Breviarium* un dato sembra apparire in modo chiaro: le disposizioni emanate per volere di Eurico si presentano come estremamente semplificate rispetto alle costituzioni ma anche rispetto alle rispettive interpretazioni.

A differenza del *Breviarium* il *Codex* non richiama direttamente le fonti romane ma le rielabora quasi completamente, facendo salvo, nella maggior parte delle volte, solo il principio generale in esse contenuto.

Le *interpretationes* appaiono, in questo confronto, come disposizioni intermedie: di certo esse semplificano quanto statuito nelle costituzioni ma sono più complesse dei passi del *Codex*.

La società per la quale viene redatto il *Codex Euricianus* ci appare in tal modo meno complessa e strutturata rispetto a quella successiva per la quale venne poi redatto il *Breviarium*.

Ponendosi come intermedia, cronologicamente, tra l'impero Romano d'Occidente e il regno di Alarico e presentandosi come la prima legge romano-barbarica (quindi anche come il primo momento nel quale un re barbaro redige

una legge in forma scritta e in lingua latina in un territorio che considera comunque ancora “romano”) essa presenta inevitabilmente un carattere rudimentale ed è destinata ad una società ancora fortemente spaccata tra “nuovi cittadini” e Romani residenti in quel territorio che, come tale, non gode ancora di quella stabilità e correlata complessità giuridica, politica ed economica di quelle successive ad essa.

Nonostante ciò, essa s’inserisce anche in percorsi giuridici già intrapresi dalle codificazioni imperiali, andando a cogliere lo spirito dietro il mutamento legislativo, accogliendolo e continuando su quella strada già tracciata.

L’analisi del testo condotta in tal modo consente, anche a fronte di una fonte a noi pervenuta in modo così esiguo e lacunoso, non solo di individuare, per i passi presi in considerazione, il legame con quanto disposto dal diritto romano ma anche di comprendere quanto il *Codex* s’inserisca in modo quasi organico nell’*iter* temporale della produzione legislativa romana, nonostante il contesto appaia ben distante (ma è, per certi aspetti, un solo “apparire” appunto).

Il dato più interessante che risulta dal confronto tra *Codex* e *Breviarium*, anacronistico perché il *Breviarium* è successivo al *Codex*, è il fatto che tutti i principi romani accolti in quest’ultimo sono presenti in norme contenute nel Breviario. Ciò dimostra che questo contiene le norme di diritto romano realmente applicate nella prassi e, contemporaneamente, che i compilatori alariciani hanno fatto riferimento alla prassi anziché ai testi delle norme romane, che forse non conoscevano o che comunque non erano in grado di maneggiare.

Questo discorso verrà affrontato in modo approfondito nel paragrafo successivo ma appare opportuno, già in queste righe, sottolineare il ruolo decisivo che queste legislazioni hanno avuto nel far divenire un diritto definito romano, perché creato da cittadini romani e a essi destinato, un diritto che travalica tale limite.

L'intera esperienza giuridica romana mostra, proprio in questi secoli, la sua capacità di sopravvivere. Nonostante la fine dell'impero romano d'Occidente e la nascita dei regni romano-barbarici ad opera di quelle popolazioni tanto distanti culturalmente dai Romani, essa non viene cancellata ma, anzi, diviene strumento necessario per realizzare anche un nuovo assetto; Roma riesce a sopravvivere a se stessa proprio grazie al diritto.

3. — Relativamente alla tematica dell'organizzazione dell'attività giurisdizionale e all'amministrazione della giustizia, in modo specifico, il *Codex Euricianus* contiene alcune preziose indicazioni di come anche questo settore legislativo erediti quanto statuito dal diritto romano.

Un primo principio accolto in generale dai Visigoti nelle loro disposizioni aventi carattere normativo è quello secondo il quale il monarca sia la figura nella quale confluiscono i poteri tutti.

Il re è colui che ha il potere di legiferare – così come il *Codex*, anche il *Breviarium* e il *Liber* saranno statuizioni volute dai rispettivi re – ed è anche detentore del potere relativo all'amministrazione della giustizia.

Come illustrato dal Crescenzi¹⁶¹ relativamente al *Codex Euricianus* non è possibile ritrovare materialmente i passi che configurano e determinano i poteri del re a causa dell'esiguità di quanto a noi pervenutoci del testo.

Tali statuizioni sono, di norma, poste all'inizio di tali leggi, inizio che del *Codex* a noi non è arrivato ma probabilmente dedicato, nel primo titolo, proprio alla descrizione dei poteri e delle funzioni del re.

Lo studioso continua la sua riflessione con la lettura del frammento 277 del *Codex* il quale, anche se in modo indiretto, conferma quanto detto: CCLXXVII. [1] *Sortes Gothicas et tertiam Romanorum quae intra L annis non fuerint revocate nullo modo repetantur.* [2] *Similiter de fugitivis qui intra L annis inventi non fuerint, non liceat eos ad servilium revocare.* [3] *Antiquos vero terminos sic stare iubemus sicut et bonae memoriae pater noster in alia lege praecepit.* [4] *Et alias omnes causas seu bona<s> seu <malas aut etiam> criminales quae intra XXX annis definitae non fuerint, vel mancipia quae in contemptione posita fuerant, sibe debita quae exacta non fuerint, nullo modo repetantur.* [5] *Et si quis post hunc XXX annorum numerum causam movere temptaverit, iste numerus ei resistat, et libram auri cui rex iusserit coactus exsolvat.* [6] *Omnes autem causas quae in regno bonae memoriae patris nostri, seu bonae se malae, actae sunt non permittimus penitus conmoveri; sed hi qui*

¹⁶¹ V. CRESCENZI, *Per la storia della funzione giudiziaria e dei suoi fondamenti nel Liber iudiciorum*, in *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII. Volume I – Saggi*, Santarcangelo di Romagna 2015, 121-183.

iudicaverunt cum Deo habeant rationes. [7] De illis vero causis unde duo iudicia proferuntur, nobis iubemus offerri, ut quae cum lege videremus emissa nobis praecipientibus debeant probari.

Il frammento è contenuto nel titolo *DE TERMINIS*, il primo restituitoci dal palinsesto parigino (incompleto però nella sua prima parte).

Esso introduce una serie di disposizioni relative a prescrizioni che devono essere applicate a fattispecie concrete la cui risoluzione possa presentare dubbi soprattutto a causa del trascorrere del tempo. Questi termini sono previsti da Eurico al fine di evitare l'inutile prolungarsi di vicende processuali e per preservare situazioni che, di fatto, si sono ormai andate consolidandosi.

Esemplare, in tal senso, appare a mio avviso la prescrizione di 50 anni applicata alle controversie relative agli schiavi fuggiti.

Probabilmente, afferma il D'Ors, con l'occupazione di quei territori da parte dei Visigoti si era creata una situazione di forte confusione nella quale molti schiavi erano fuggiti e, trascorso molto tempo, sarebbe stato assai difficile ricostruire in modo corretto la vicenda in sede giudiziaria così come anche per gli eventuali disaccordi relativi alla distribuzione della terra tra Romani e Goti¹⁶².

¹⁶² D'ORS, *El Código* cit. 200 e 201.

Relativamente a quanto affermato dal Crescenzi il passo, come già anticipato sopra, indirettamente conferma l'ipotesi del potere legislativo quale funzione attribuita al re così come il potere di amministrare la giustizia¹⁶³.

Tornando alla ricostruzione delle parti mancanti del *Codex Euricianus* effettuata dal D'Ors, egli sottolinea come nella totalità del testo legislativo Eurico ponga pochissima attenzione agli aspetti delle procedure processuali, a differenza di quanto invece avviene nella *Lex Visigothorum*¹⁶⁴.

Ritengo che questa poca attenzione possa attribuirsi a diversi fattori: la legge di Eurico non è un codice ma, come già detto, si presenta formalmente quale editto (il nuovo editto che andrà esclusivamente a sostituire quello precedentemente emanato dal prefetto romano delle Gallie) e, come tale, non ha

¹⁶³ «Eurico compila provvedimenti legislativi —propriamente leggi— che vanno ad incidere direttamente sul tessuto normativo e che sono configurati come atti di statuizione —*Antiquos uero terminos sic stare iubemus*, per esempio, recita il cap. 277 del *Codex Eurici*, nel quale sono confermati appunto gli antichi termini di prescrizione per la rivendica delle *sortes Gothice*— che si reggono sull'autorità regia e come tali vengono accettati; dunque, che il sovrano riconosca a sé stesso il potere di legiferare, se non risulta da enunciazioni solenni, semplicemente risulta dai fatti. Quanto al potere di amministrare la giustizia, il medesimo cap. 277 ne contiene la testimonianza indiretta, là dove la disposizione regia sancisce che qualora in una controversia si diano due pronunce evidentemente tra di loro difformi, la causa deve essere portata alla cognizione del re che ne darà la decisione definitiva: *De illis uero causas, unde duo iudicia proferuntur, nobis iubemus afferri, ut, quas cum lege uideremus admissas, nobis praecipientibus dibeat probari*». V. CRESCENZI, *Per la storia* cit.128

¹⁶⁴ D'ORS, *El código* cit. 56

le pretese di completezza e organicità che sono invece alla base di un intento tecnicamente codificatore.

Essa rappresenta, inoltre, la prima legge romano-barbarica, emanata all'alba della caduta dell'impero romano d'Occidente da un re che non ha nessuna intenzione di riempire il vuoto lasciato dall'intero impero ma, esclusivamente, quello presente nel territorio del suo regno.

Eurico vuole presentarsi ai suoi sudditi quale legislatore ormai autonomo nel suo territorio ma, allo stesso tempo, non ha nessuna difficoltà a porre "la sua firma" su di un dettato legislativo che si appoggia al diritto romano sotto due aspetti: le fattispecie regolamentate, poiché per farlo richiama esplicitamente principi romani, e quelle invece non affrontate che, implicitamente, rimarranno regolamentate direttamente dalle disposizioni romane preesistenti.

Il re non ha quindi necessità di dettare leggi specifiche, soprattutto in materie complesse quali quella processuale, ma può limitarsi a poche regole redatte in un linguaggio assai semplice e a tratti rudimentale.

Il suo editto, probabilmente, ha per lui un prevalente valore politico e questo aspetto è ciò che rende il *Codex Euricianus* particolarmente prezioso.

Sono sufficienti anche i pochi frammenti rinvenuti a darci un'importante chiave di lettura del diritto romano-barbarico, in particolar modo quello prodotto nel regno dei Visigoti.

Un popolo oramai integrato e incardinato in una struttura politica, amministrativa, giuridica e culturale romana che supera l'effettiva esistenza di un

Impero e alla quali esso guarda come modello al fine di realizzare un efficace e vincente governo.

2.2 La Lex Romana Visigothorum

1. — Dopo l'analisi condotta sul *Codex Euricianus* l'attenzione deve essere rivolta, seguendo un ordine cronologico, alla *Lex Romana Visigothorum*, pubblicata nel 506 d. C., a Tolosa, per volere del re visigoto Alarico II.

La denominazione di tale legge, nota anche come *Breviarium* o *Lex Romana Visigothorum*, è frutto della storiografia del diciannovesimo secolo; di fatto il testo legislativo non ha un nome specifico e nelle altre fonti che lo richiamano troviamo utilizzato il termine generico *Liber*¹⁶⁵ o quello di *Lex Romana*, *Corpus Legum* e anche *Breviarium*.

Diversamente da quanto detto sul *Codex Euricianus*, la *Lex Romana Visigothorum*, che rappresenta, inoltre, la più ampia tra le cosiddette leggi romano-barbariche, è il frutto di una volontà assai più complessa da parte del sovrano promulgatore.

¹⁶⁵ G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Due parole d'introduzione. Breviarium Alaricianum, il suo contenuto e l'interpretatio a Brev. 1.4.1 = C.Th.1.4.3*. Relazione presentata nel corso del XII Convegno Internazionale Di Ravenna Capitale: *Lex Romana Visigothorum – Contenuti Struttura E Tradizione. Aquilieia, 28-29 ottobre 2022* (in corso di stampa mentre si scrive).

R. LAMBERTINI, *La codificazione di Alarico II*, Torino 1991², 6.

Essa, infatti, viene ideata e realizzata non come una semplice *lex* ma come l'esito di un progetto codificatorio all'interno del quale, per volere dello stesso Alarico, confluiscono testi romani a taluni dei quali il re attribuisce natura legislativa (*leges*) ad altri giurisprudenziale (*iura*).

L'analisi di questo testo legislativo è quindi operazione assai complessa ma, al contempo, da essa si possono trarre importanti considerazioni relative a diversi aspetti.

Tra le cosiddette leggi romano-barbariche il *Breviarium* è sicuramente quella che fornisce maggiori informazioni e che consente di trarre ampie e verosimili ipotesi sul momento storico della sua genesi e applicazione.

Ritornano alla mente, a tal proposito, le significative parole di Santi Romano: «Il diritto, prima di essere norma, prima di concernere un semplice rapporto o una serie di rapporti sociali, è organizzazione, struttura, posizione della stessa società in cui si svolge e che esso costituisce come ente per sé stante¹⁶⁶» ed ancora «se per ordinamento giuridico si intende un'istituzione, un ente sociale, un'organizzazione, un sistema non di sole norme e di altri elementi più o meno inerti, ma anche di uomini, di persone, che lo reggono e lo governano [...] si comprende facilmente che esso è, per definizione, qualcosa di vivo, che,

¹⁶⁶ S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, a cura di M. Croce, Macerata 2018, 27.

appunto perché vivo, continuamente si modifica, si rinnova, si evolve, pur rimanendo fermo nella sua identità continuativa e durevole¹⁶⁷».

Bisogna quindi porre attenzione alle motivazioni che spingono il re ad ordinare la compilazione, le funzioni che essa deve assolvere, i testi accolti e la pratica applicazione dei precetti.

Secondo Lambertini¹⁶⁸ punto di partenza per una lettura critica del *Breviarium* è rappresentato dall'ordinanza con la quale Alarico II promulga questa legge, il *Commonitorium* o *Auctoritas Alarici*¹⁶⁹ così come si rivelano altrettanto foriere di preziose indicazioni la *Praescriptio Breviarium* e la *Subscriptio Aniani*, le quali rispettivamente precedono e seguono il testo del *Commonitorium*.

Proprio dalla lettura del *Commonitorium*, della *Praescriptio Breviarium* e della *Subscriptio Aniani* veniamo informati delle modalità relative alla stesura di questa compilazione, della sua promulgazione, del suo contenuto e del modo in cui esso è organizzato.

PRAESCRIPTIO BREVIARII

¹⁶⁷ S. ROMANO, *Frammenti di un dizionario giuridico*, a cura di M. Croce e M. Goldoni, Macerata 2019, 124.

¹⁶⁸ R. LAMBERTINI, *La codificazione* cit. 6 ss.

¹⁶⁹ Per una corretta lettura e comprensione del testo del *Commonitorium* o *Auctoritas Alarici* risulta preziosa la lettura di: M. CARINI, *Le leggi romano-barbariche tra retorica e politica. Rivista Di Cultura Classica e Medioevale* 47, no. 1 (2005), 97–124 (<http://www.jstor.org/stable/23963724>).

In hoc corpore continentur leges sive species iuris de Theodosiano vel de diversis libris electae vel, sicut praeceptum est, explanatae anno XXII regnante domno Alarico rege ordinante viro inlustre Goiarico comite.

AUCTORITAS ALARICI o COMMONITORIUM

COMMONITORIUM TIMOTHEO V. SPECTABILI COMITI. Utilitates populi nostri propitia divinitate tractantes hoc quoque, quod in legibus videbatur iniquum, meliore deliberatione corrigimus, ut omnis legum Romanarum et antiqui iuris obscuritas adhibitis sacerdotibus ac nobilibus viris in Jucem intellegentiae melioris deducta resplendeat et nihil habeatur ambiguum, unde se diuturna aut diversa iurgantium inpugnet obiectio. Quibus omnibus enucleatis atque in unum librum prudentium electione collectis haec quae excerpta sunt vel clariori interpretatione composita venerabilium episcoporum vel electorum provincialium nostrorum roboravit adsensus. Et ideo, secundum subscriptum librum qui in thesauris nostris habetur oblatus, librum tibi pro discingendis negotiis nostra iussit clementia destinari, ut iuxta eius seriem universa causarum sopiatur intentio nec aliud cuicumque aut de legibus aut de iure liceat in disceptatione proponere, nisi quod directi libri et subscripti viri spectabilis Aniani manu sic ut iussimus ordo complectitur. Providere ergo te convenit, ut in foro tuo nulla alia lex neque iuris formula proferri vel recipi praesumatur. Quod si factum fortasse constiterit, aut ad periculum capitis tui aut ad dispendium tuarum pertinere noveris facultatum. Hanc vero praeceptionem directis libris

iussimus adhaerere, ut universos ordinationis nostrae et disciplina teneat et poena constringat.

Recognovimus.

DAT. IIII NON. FEB. ANNO XXII ALARICI REGIS TOLOSAE.

SUBSCRIPTIO ANIANI (forma A) ¹⁷⁰

Anianus vir spectabilis ex praeceptione gloriosi Alarici regis hunc codicem de Theodosiani legibus atque species iuris vel diversis libris electum Aduris anno XXII eo regnante edidi atque subscripsi.

Già dalla lettura della *Praescriptio* desumiamo che nell'opera sono contenute leggi e formulazioni di *ius*, scelte dal *Codex Theodosianus* e da altri testi, accompagnate da *interpretationes*.

Il *Commonitorium* (o *Auctoritas Alarici*) presenta nella sua duplice denominazione¹⁷¹ due elementi che determinano la sua natura: in esso è

¹⁷⁰ Il testo della *Praescriptio*, dell'*Auctoritas Alarici* e della *Subscriptio* riportati sono tratte dall'edizione a cura di T. Mommsen *Theodosiani Libri XVI cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes*, (*Prolegomena. Textus cum apparatu. Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes*), Lipsia 1962. Della *Subscriptio* riporto la cosiddetta forma A poiché la forma B, riprodotta anch'essa nell'edizione, è considerata non genuina. Come notato da R. LAMBERTINI, *La codificazione* cit. 9 nt.6, «anche il dettato della stessa la forma A presenta una sfasatura didattica».

¹⁷¹ «*Commonitorium* è forma sostantivale dal verbo *commoneo*...Nel tardo impero il *Commonitorium* indicava una lettera con cui il sovrano dava istruzioni ai suoi funzionari. Nel versante letterario il titolo *Commonitorium* era attribuito a opere che contenevano ammonimenti morali a scopo edificatorio, in senso cristiano: si pensi al *Commonitorium* del

contenuto un ammonimento o avvertimento destinato ai *comites* ai quali sarà inviato¹⁷² ed è al contempo, l'atto con il quale il re promulga la legge in virtù della sua *auctoritas*.

L'originale testo della *Lex Romana Visigothorum*, corredata della sottoscrizione di Aniano (probabilmente *magister scriniorum*) è conservato presso il tesoro della corona. Le copie, redatte e firmate sempre dal re, vengono inviate, corredate del *Commonitorium* di Alarico a tutti i conti del regno.

Secondo quanto riportato nel *Commonitorium* si è arrivati alla codificazione successivamente ad una consultazione di sacerdoti e nobili; sono poi stati scelti i brani e redatta l'opera grazie al lavoro di *prudentes*, quindi, operatori del diritto. Ha fatto seguito a ciò l'approvazione del testo da parte dei vescovi e dei notabili

La duplice natura dei testi confluiti nella *Lex* è indicata sia nella *Praescriptio*, come sopradetto, ma anche nel *Commonitorium* e nella *Subscriptio*. Ci viene subito presentata la natura della codificazione: una raccolta di *leges* e di *iura*.

Si evince dai testi che: le *leges* sono tratte dal *Codex Theodosianus* e relative Novelle, il *ius* invece deriva da testi diversi, la presenza delle

vescovo Orienzo (sec.V), contenente una poetica esortazione, rivolta ai fedeli, a non macchiarsi delle brutture dei vizi capitali, mercé la rassegna dei terribili castighi infernali» M. CARINI, *Le leggi romano-barbariche* cit., 99 nt.2.

¹⁷² Il testo del *Commoritorium* riportato è, nello specifico, indirizzato ad uno dei conti del regno di Alarico, Timoteo.

Interpretationes che accompagnano i testi contenuti nella *Lex Romana Visigothorum* corrisponde alla volontà dello stesso re.

In modo specifico (lo si comprende dalla lettura dell'intera *Lex*): le *leges* derivano da passi scelti dal *Codex Theodosianus* e dalle Novelle post teodosiane inserite; gli *iura*, invece, dall'*Epitome Gai*, dalle *Pauli Sententiae* accolte (dette anche *Pauli Sententiae Visigothorum*), dal Codice Gregoriano e da quello Ermogeniano, anch'essi presenti in forma epitomata (considerati probabilmente quali *iura* e non *leges* poiché redatti da giuristi e non aventi un carattere ufficiale quale quello, invece, riconosciuto al *Codex Theodosianus*), e da un frammento dei *responsa* di Papiniano.

Ancora, dalla lettura dell'*Auctoritas Alarici* desumiamo una caratteristica che si pone tra le fondamentali della *lex*: il carattere di esclusività che ad essa il *rex* ha voluto espressamente conferire. La sua esclusività dipende dall'*auctoritas* della quale è titolare il *rex* ed è ciò che conferisce valore ed efficacia all'avvertimento indirizzato ai singoli conti ai quali viene inviata.

Ed è proprio relativamente all'amministrazione della giustizia che questo carattere viene costruito (dobbiamo anche ricordare che il *comes*, nel territorio di sua competenza, era anche il titolare della funzione giurisdizionale).

Il re infatti dispone “*ut iuxta eius seriem universa causarum sopiatur intentio*” quindi che tutte le cause devono risolversi grazie all'applicazione di quanto contenuto dalla *lex*, e continua in tal senso stabilendo che in giudizio non

può essere utilizzata una norma che non è in essa contenuta “*nec aliud cuicumque aut de legibus aut de iure liceat in disceptatione proponere*”.

Il sovrano rivolge al *comes* destinatario della *lex* il comando di attenersi a quanto disposto nel foro, nel tribunale di sua competenza e accompagna ciò con un’intimazione di ripercussioni nel caso di disobbedienza.

Secondo Lambertini¹⁷³ tale carattere di esclusività espressamente conferito alla *lex* da Alarico «conferisce alla *Lex* romano-visigotica una connotazione piuttosto peculiare nell’ambito delle realizzazioni giuridiche tardoantiche»; «si può fin ora riconoscere nel *Breviarium* l’unico codice esclusivo tra le c.d. leggi romano-barbariche, il secondo della storia giuridica romana, dopo il Teodosiano, nonché, nello stesso arco storico, il solo che si componga insieme di fonti legislative e giurisprudenziali»¹⁷⁴.

La *Lex Romana Visigothorum* si pone quindi come fonte legislativa autonoma che non necessita di integrazioni o ulteriori sussidi legislativi perché completa.

2. — Relativamente al rapporto tra questa *Lex* e l’ordinamento romano il dato più evidente è rappresentato dal corpo stesso della legge, ciò dal suo contenuto; essa, infatti, è il frutto di una scelta operata dai compilatori regi esclusivamente attingendo da fonti romane; elementi di diritto germanico o

¹⁷³ R. LAMBERTINI, *La codificazione*, cit.15.

¹⁷⁴ R. LAMBERTINI, *La codificazione*, cit. 17.

comunque in qualche modo lontani o differenti rispetto al complesso giuridico utilizzato come “archivio” possono forse essere ravvisati all’interno delle *interpretationes* redatte, alcune, in un periodo successivo rispetto alla maggior parti delle fonti utilizzate ed altre proprio in occasione della stessa compilazione.

Si tratta comunque di un lavoro compilatorio realizzato in contesto culturale lontano, nello spazio e nel tempo, rispetto a quello dei testi romani dai quali si attinge e ciò può essere ravvisato nelle scelte operate dai compilatori rispetto a cosa includere e cosa no nella *Lex*. Quanto scelto e confluito nel testo legislativo, in virtù del carattere esclusivo di cui sopra, diviene per volere del re l’unico riferimento normativo che deve essere applicato.

Risulta interessante anche richiamare in questa sede il concetto di diritto romano volgare. I testi romani dai quali si decide di operare la selezione sono, inevitabilmente, fonti di età tardoantica tutte e quindi, rifacendoci anche al pensiero di D’Ors, già segnate da quella decadenza che le pone lontane dalle opere della giurisprudenza classica. Perciò, come per il *Codex Euricianus*, il diritto romano che funge da riferimento per i compilatori alariciani è quel diritto che possiamo, in linea con D’Ors¹⁷⁵, definire volgare o, in generale, di matrice tardoantica e lontano dal diritto classico.

Pensiamo alle *Institutiones* di Gaio, le quali si presentano già nella loro originaria redazione quale testo di chiara e agevole lettura. Nonostante ciò, non

¹⁷⁵ A. D’ORS, *El Código* cit. 1 ss.

si tiene conto di esse bensì della loro edizione ridotta, dell'*Epitome Gai*¹⁷⁶ appunto, così come le *Pauli Sententiae* sono accolte anch'esse in forma epitomata.

Nell'analisi di questa legge romano-barbarica grande attenzione deve necessariamente esser posta alle *interpretationes*.

La loro presenza rappresenta, infatti, sicuramente il tratto originale del *Breviarium*, poiché non è possibile ritrovare l'inserimento di interpretazioni

¹⁷⁶ Relativamente all'*Epitome* occorre di certo indicare G.G. ARCHI, *L'Epitome Gai. Studio sul tardo diritto romano in Occidente*, Napoli 1991.

L'*Epitome Gai*, rispetto alle *Institutiones* ha ad oggetto solo i primi tre libri e non riprende nulla relativamente alla materia dei processi. Ciò si spiega, probabilmente con l'intervenuta abolizione del sistema della legis *actiones* e quindi con il superamento di quanto contenuto, nell'opera originale, relativamente a questo aspetto. Inoltre, manca la trattazione relativa ad alcuni istituti di diritto classico.

Archi, nella sua monografia espone la tesi secondo la quale l'*Epitome Gai*, adattamento redatto esclusivamente per fini pratici, non sia ricavata dalle *Institutiones* bensì da una sua parafrasi voluta per fini didattici. Essa risale, sempre secondo lo studioso, a prima del 428 d.C. e sarebbe stata redatta in Gallia. La sua datazione viene desunta dal fatto che l'*Epitome* non riporta le conseguenze della costituzione di Teodosio II e Valentiniano III emanata in quell'anno (C. Th. 3.13.4), con la quale si abolisce la *dotis dictio* (tale argomento è tuttavia ritenuto irrilevante da altri studiosi, propensi a collocare la composizione dell'opera nella seconda metà del V secolo). Lo studioso, ancora, sostiene che l'*Epitome Gai* sia di fatto una *Interpretatio* delle *Institutiones* di Gaio, simile alle *Interpretationes* della *Lex Romana Wisigothorum* e sarebbe stata inserita in tale compilazione, poiché conosciuta e dotata di una propria autorità presso i contemporanei. I compilatori del *Breviarium Alaricianum* non sarebbero in alcun modo intervenuti sul testo dell'*Epitome Gai* e proprio le lacune che essa denota, non colmate in sede di compilazione, attesterebbero le sue finalità pratiche e non scolastiche.

come elementi che accompagnano le fonti raccolte in nessun testo legislativo, precedente o successivo.

Abbiamo visto, nel caso del precedente *Codex Euricianus*, come (e così è riscontrabile anche nelle altre leggi romano-barbariche) l'intervento dei compilatori è attuato direttamente sulle fonti che, modificate ed elaborate nella misura in cui si ritiene opportuno, vanno a costituire il contenuto proprio dello scritto legislativo.

Ci si è interrogati, tra le prime cose, sulla paternità delle *Interpretationes*.

La prima ipotesi avanzata è quella secondo la quale esse siano redatte dagli stessi compilatori del *Breviarium*, proprio in occasione della codificazione, tesi, già sostenuta da Gotofredo¹⁷⁷ e, poi, dal Savigny¹⁷⁸.

Come asserito da Carlo Augusto Cannata¹⁷⁹, quest'orientamento originario è stato superato e oggi la dottrina appare compatta nel sostenere che le *Interpretationes* siano il frutto di una compilazione operata su commentari

¹⁷⁷ Il fatto che l'autore sostenga questa tesi si evince dalle pagine che questi ha dedicato all'*interpretatio al Codex Theodosianus*.

¹⁷⁸ F.C. VON SAVIGNY, *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalters*, Heidelberg, 1854, traduzione in lingua italiana a cura E. Bollati, *Storia del diritto romano nel medioevo*, Torino 1854.

¹⁷⁹ C. A. CANNATA, *I rinvii al 'ius' nella 'interpretatio' al Codice Teodosiano*, in *SDHI* 28 (1962), 292-315 = C. A. CANNATA, *Scritti scelti di diritto romano*, 1, a cura di Letizia Vacca, Torino 2011, 79-98.

previsigotici, diversi per origine e data, redatti verosimilmente nel V secolo in Gallia o in Italia¹⁸⁰.

Ovviamente non si esclude che alcune delle *interpretationes* siano da attribuire proprio ai compilatori ed anche che essi abbiano modificato in diversi modi quelle già redatte al fine di adattarle e renderle coerenti con l'intera compilazione.

Anche sulla funzione che esse svolgono all'interno dell'opera gli storici hanno lungamente discusso.

Secondo quanto espresso da Henel nell'introduzione alla sua edizione critica della *Lex Romana Visigothorum* (secondo una tesi condivisa) le *interpretationes* sono il manifesto della poca conoscenza che i commissari alariciani hanno del diritto romano. Esse sono viste come il segnale della decadenza che, in quel momento storico, coinvolge il diritto romano e la sua conoscenza e, quindi, inserite nella compilazione a causa dell'ignoranza dei

¹⁸⁰ C.A. CANNATA *I rinvii* cit.80: «Gli argomenti principali sui quali questa tesi si basa, a parte alcune considerazioni di carattere filologico, sono due, e furono messi in luce dal Fitting, poi sviluppati, specie il secondo, dal Wieacker. Anzitutto, ci sono pervenute alcune *interpretationes* al di fuori del Breviario: ciò vale ad escludere che l'*interpretatio* debba ritenersi fenomeno esclusivamente della compilazione alaricianiana. In secondo luogo, si riscontrano, tra *interpretatio* e *interpretatio* (anche fra quelle alle costituzioni dello stesso titolo), tali differenze, che non si potrebbero spiegare senza ammettere che i compilatori abbiano attinto a fonti distinte. Si tratta invero di differenze profonde, che risalgono ad un difforme criterio interpretativo».

prudentes alariciani e della loro incapacità di lavorare in modo corretto direttamente sulle fonti.

Questa¹⁸¹ visione relativa alle *interpretationes* esclusivamente quale simbolo di una sempre minore conoscenza tecnica dei testi romani però viene superata: Savigny¹⁸² è stato il primo che ha iniziato a guardare alle stesse in modo diverso, considerandole come il frutto di un lavoro che può essere paragonato a quello svolto in passato dalla giurisprudenza romana e questa rappresenta, attualmente, la strada ancora seguita nell'approccio e nello studio di tali testi.

Sempre relativamente alle *interpretationes* si possono riportare le riflessioni condotte da Paola Biavaschi¹⁸³.

Esse in alcuni casi non sono altro che brevi sunti del disposto legislativo il cui tenore è ormai considerato eccessivamente “ridondante”, in altri si presentano come articolate osservazioni rispetto al disposto legislativo dalle quali è possibile individuare elementi che aiutano nella ricostruzione della realtà del V secolo. La studiosa sottolinea anche come le *interpretationes* non sostituiscano mai la legge romana ma abbiano con essa un «rapporto ancillare».

¹⁸¹ L. DI CINTIO, *L' interpretatio visigothorum al Codex Theodosianus. Libro IX*, Milano 2013, 16-17.

¹⁸² F.C. SAVIGNY, *Storia*, 1, cit. 315.

¹⁸³ P. BIAVASCHI, *Osservazioni sulla tradizione del libro IX del Codice Teodosiano nel Breviarium Alaricianum: il titolo e accusationibus et inscriptionibus* in Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII. Volume II - Studi sulle fonti, Santarcangelo di Romagna 2016, 113-114.

Ancora Biavaschi sostiene che esse non siano, verosimilmente, state redatte dagli stessi compilatori alariciani ma siano raccolte visigotiche o pre-visigotiche redatte nella Gallia meridionale o in zone limitrofe.

Relativamente al rapporto tra il *Breviarium* e il diritto romano, con riferimento anche al tema dell'amministrazione della giustizia, è importante soffermarsi sulle motivazioni che lo stesso Alarico rende note attraverso la *Praefactio*, il *Commonitorium* e la *Subscriptio*.

Il re ordina tale compilazione perché avverte l'esigenza di creare chiarezza all'interno di un sistema giuridico che lui stesso definisce oscuro e vuole quindi fornire ai sudditi un riferimento normativo unico. Un punto di riferimento esclusivo, quindi, reso necessario soprattutto in sede giudiziale e di ciò, a mio avviso, è testimonianza il fatto che il *Commonitorium* è rivolto ai diversi *comites* ai quali, appunto, si ordina di applicare nei loro tribunali di competenza esclusivamente quanto contenuto nella *Lex*.

Questa necessità di chiarezza, di ordine, in un clima di confusione giuridica che si riflette soprattutto sull'amministrazione della giustizia e sul suo corretto funzionamento è la stessa che già Roma ha iniziato ad avvertire durante il basso impero ed al quale si è cercato di dar risposta in vari modi.

Le soluzioni realizzate sono state le codificazioni: prima quelle non ufficiali, realizzate in Oriente, il Codice Gregoriano (292, 293 circa) e il successivo Ermogeniano fino ad aversi, nel 439, la prima codificazione ufficiale rappresentata dal Codice Teodosiano. All'interno di questa raccolta di

costituzioni imperiali troviamo la testimonianza di un ulteriore rimedio pensato al fine di realizzare ordine e chiarezza relativamente all'enorme e disordinata mole rappresentata dal materiale giurisprudenziale dell'età classica.

Si tratta della costituzione emessa in Occidente da Valentiniano III nel 426 (accolta nel C.Th. 1.4.3) comunemente denominata "legge delle citazioni"¹⁸⁴ e presente anche nel *Breviarium*.

Queste opere codificatorie, assai lontane concettualmente dall'idea giurisprudenziale di diritto romano quale diritto in continua evoluzione, se da un lato rappresentano in modo incontrovertibile la fine di quell'approccio straordinario al diritto che quello stesso ha creato, dall'altro sono anche esempi di incredibile modernità (non è un caso che il concetto stesso di codice quale raccolta ufficiale di leggi vigenti è alla base degli ordinamenti moderni) e unico strumento capace di dirimere quella stessa oscurità avvertita da Alarico.

La visione, inoltre, delle interpretazioni come opera giurisprudenziale, rappresenta un ulteriore collegamento tra questa legge visigota e il diritto romano. Un'attività d'interpretazione, modificazione, quasi d'accompagnamento all'operato del legislatore che, per sua natura, è ormai cristallizzato, crea un trait d'union proprio con la giurisprudenza classica e il suo enorme contributo.

¹⁸⁴ Risulta opportuno ricordare che il provvedimento emanato da Valentiniano III è assai complesso e la cosiddetta legge delle citazioni ne costituisce solo una parte. Esso è stato diviso in diversi frammenti distribuiti tra il Codice Teodosiano e quello Giustiniano, Si veda sull'ampio tema G. BASSANELLI SOMMARIVA, *La legge di Valentiniano III del 7 novembre 426*, in *Labeo* 29 (1983) 280 ss.

Del resto, è proprio alle *interpretationes* che si deve guardare per capire qual è la società alla quale il *Breviarium* è diretto, l'effettivo scenario di tale legge.

In questa ottica l'intera compilazione alariciana presenta un carattere straordinario e si pone, esattamente, in un percorso di continuazione e sopravvivenza del diritto romano (alcune fonti non ci sarebbero altrimenti arrivate) non solo per il suo contenuto ma soprattutto per il lavoro compilatorio posto in essere.

Ulteriore collegamento con il diritto romano è l'inevitabile confronto che deve esser fatto tra il *Breviarium* e il Codice Teodosiano, la codificazione più importante cronologicamente anteriore.

Questo confronto, condotto anche da Lambertini¹⁸⁵ deve avere come punto d'inizio l'esame della costituzione del 438 con la quale viene pubblicato il *Codex Theodosianus* e che attribuisce ad esso il carattere dell'esclusività.

Inoltre, lo stesso testo del *Commonitorium*, così come anche della *Praescriptio* e della *Subscriptio*, possono confrontarsi con la Novella C.Th. 1¹⁸⁶, poiché, sia per la legge visigota che per quella romana, si tratta dei provvedimenti che non solo ufficializzano la pubblicazione di un'opera compilatoria ma ne illustrano anche i caratteri e gli aspetti.

¹⁸⁵ R. LAMBERTINI, *La codificazione*, cit. 28-48.

¹⁸⁶ Vedi anche J. GAUDEMET, *Le Bréviaire d'Alaric et les Epitome*, Milano 1965 e A.D. MANFREDINI, "Il *Codex Theodosianus*" e il "*Codex magisterium vitae*", in *Atti dell'Accademia Romanistica Constantiniana*, 5 (1983) p. 177-208.

IMPP. THEOD(OSIUS) ET VALENT(INIANUS) AA. FLORENTIO P(RAEFECTO) P(RAETORIO) ORIENTIS. *Saepe nostra clementia dubitavit, quae causa faceret, ut tantis propositis praemiis, quibus artes et studia nutriuntur, tam pauci rarique extiterint, qui plene iuris civilis scientia ditarentur, et in tanto lucubrationum tristi pallore vix unus aut alter receperit soliditatem perfectae doctrinae. Quod ne a quoquam ulterius sedula ambiguitate tractetur, si copia immensa librorum, si actionum diversitas difficultasque causarum animis nostris occurrat, si denique moles constitutionum divalium, quae velut sub crassa demersae caligine obscuritatis vallo sui notitiam humanis ingeniis interclusit, verum egimus negotium temporis nostri et discussis tenebris compendio brevitatis lumen legibus dedimus, electis viris nobilibus exploratae fidei, famosae doctrinae, quibus delegata causa civilis officii, purgata interpretatione, retro principum scita vulgavimus, ne iurisperitorum ulterius, severitate mentita dissimulata inscientia, velut ab ipsis adytis expectarentur formidanda responsa, cum liquido pateat, quo pondere donatio deferatur, qua actione petatur hereditatis, quibus verbis stipulatio colligatur, ut certum vel incertum debitum sit exigendum. Quae singula prudentium detecta vigiliis in apertum lucemque deducta sunt nominis nostri radiante splendore. Nec parvum pretium sibi hoc suspicentur esse delatum, quibus divina sensa pectoris nostri mandavimus. Etenim si recte mentis acie futura prospicimus, ad posteros usque devenient labores nostri consortio. Quamobrem deteresa nube voluminum, in quibus*

multorum nihil explicantium aetates adtritae sunt, compendiosam divalium constitutionum scientiam ex divi Constantini temporibus roboramus, nulli post kal. Ian. concessa licentia ad forum et cotidianas advocaciones ius principale deferre vel litis instrumenta componere, nisi ex his videlicet libris, qui in nostri nominis vocabulum transierunt et sacris habentur in scriniis. Quamquam nulli retro principum aeternitatis sua detracta est, nullius latoris occidit nomen: immo lucis gratia mutati claritudine consultorum augusta nobiscum societate iunguntur. Manet igitur manebitque perpetuo elimata gloria conditorum nec in nostrum titulum demigravit nisi lux sola brevitatis. Et quamvis nostris auspiciis totius operis instauratio deberetur, adtamen magis imperatorium magisque credidimus gloriosum, si fugata invidia perennitatis iure memoria remaneret auctorum. Nobis ad fructum bonae conscientiae satis abundeque sufficiet revelatis legibus inventa maiorum, obscuritatis iniuria vindicasse. His adicimus nulla constitutionem in posterum velut latam in partibus Occidentis aliove loco ab invictissimo principe filio nostrae clementiae perpetuo Augusto Valentiniano posse proferri vel vim legis aliquam obtinere, nisi hoc idem divina pragmatica nostris mentibus intimetur. Quod observari necesse est in his etiam, quae per Orientem nobis actoribus promulgantur; falsitatis nota damnandis, quae ex tempore definit Theodosiano non referuntur in codice, exceptis his, quae habentur apud militum sancta principia vel de titulis publicis expensarum aliarumque rerum gratia quae in regestis diversorum officiorum relata sunt. Longum est memorare, quid in huius consummationem negotii contulerit vigiliis

suis Antiochus cuncta sublimis, expraefecto et consule, quid Maximinus vir inlustris, exquaestore nostri palatii, eminens omni genere litterarum, quid Martyrius vir inlustris, comes et quaestor, nostrae clementiae fidus interpret, quid etiam Sperantius Apollodorus Theodorus viri spectabiles, comites sacri nostri consistorii, quid Epigenes vir spectabilis, comes et magister memoriae, quid Procopius vir spectabilis, comes et magister libellorum, iure omnibus veteribus comparandi. Quod restat Florenti parens karissime atque amantissime, inlustris et magnifica auctoritas tua, cui amicum, cui familiare est placere principibus, edictis propositis in omnium populorum, in omnium provinciarum notitiam scita maiestatis augustae nostrae faciat pervenire. DAT. XV KAL. MART. CONSTANTINOPOLI D.N. THEOD(OSIO) A. XVI CONS. ET QUI FUERIT NUNTIATUS A. 438.

Secondo le considerazioni mosse dal Volterra¹⁸⁷ Teodosio con il suo codice ha voluto realizzare un'opera che sostituisce l'intera produzione normativa ad esso antecedente con carattere di esclusività.

Il Lambertini¹⁸⁸ conclude, invece, asserendo che l'esclusività sancita da Teodosio nella Novella è relativa al *ius* principale; in virtù di ambiguità e silenzi, secondo lo studioso non casuali ma volute dall'imperatore stesso, il Codice

¹⁸⁷ E. VOLTERRA, *Sulla legge delle citazioni*, in *Atti dell'Accademia nazionale dei Lincei. Memorie, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche*, serie VIII, vol. XXVII, 1983, 185-267.

¹⁸⁸ R. LAMBERTINI, *La codificazione*, cit. 46-47.

Teodosiano assurge a «asso portante del complesso normativo» ma non lo esaurisce e risultano sicuramente ancora utilizzabili i testi redatti dai *prudentes*.

Quindi rispetto al *Breviarium* l'esclusività del *Codex Theodosianus* è limitata laddove, invece, Alarico impone un'esclusività totale alla sua codificazione.

Anche Bassanelli¹⁸⁹ sostiene che soprattutto il testo del *Commonitorium* è influenzato dal modello della Nov. 1 di Teodosio II ma al contempo ne sottolinea le notevoli differenze.

Laddove Teodosio ricorda nominativamente i commissari scelti da lui per redigere il codice, ricordando anche di aver dato loro determinate e puntuali indicazioni, Alarico si limita a chiarire di aver assegnato l'incarico a *sacerdotes* e *nobiles viri* e che, una volta terminata la compilazione essa è stata approvata da *venerabilium episcoporum vel electorum provincialium nostrorum*.

Rimane aperto il dubbio sull'identità dei compilatori, cioè dei *sacerdotes* e dei *nobiles viri*: se siano essi Visigoti o Romani di fede nicena.

La riflessione della studiosa continua avanzando la seconda ipotesi. Ad essa sarebbe anche riconducibile il carattere che distingue il *Breviarium* da tutte le altre cosiddette leggi romano-barbariche che risiede nel fatto che essa contiene norme romane recepite con il loro dati identificativi così come facevano i giuristi romani.

¹⁸⁹ G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Due parole d'introduzione* cit.

Questa modalità d'approccio alle norme romane è riconducibile a giuristi operanti nelle sedi episcopali, nelle abbazie e nella scuola di Arles.

Relativamente alle *interpretationes* Bassanelli¹⁹⁰ ritiene pacifico che queste siano state scritte da giuristi romani e non visigoti in un momento antecedente alla redazione del *Breviarium*. Esse appartengono ad un genere letterario presente in manoscritti all'interno dei quali sono contenute costituzioni teodosiane che non ritroviamo nella *Lex* e certamente rinvenibili anche in Oriente.

Il loro scopo sarebbe quello di tradurre il linguaggio della legge che accompagnano in un linguaggio vicino a quello utilizzato nelle scuole quindi tecnico e puntuale¹⁹¹.

Relativamente all'esclusività attribuita da Alarico alla sua compilazione è ancora lo stesso Lambertini¹⁹² che, procedendo all'analisi del contenuto della *Lex* stessa, ritiene che essa non si sia realizzata. A tale fallimento egli riconduce quali cause la presenza di *Interpretationes* le quali rimandano a fonti non presenti all'interno dell'opera stessa: il richiamo ad un materiale normativo trova quindi spazio in un codice il quale non ammette ciò.

¹⁹⁰ G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Due parole d'introduzione* cit.

¹⁹¹ G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Due parole d'introduzione* cit. e della stessa autrice: *Il linguaggio dei giuristi e le cancellerie imperiali nel tardo antico*, in *AARC* 25 (2023) 283-302, in particolare 296 ss.

¹⁹² R. LAMBERTINI, *La codificazione*, cit. 51 ss.

3.— Ancora, per quanto concerne l'uso giudiziale delle opere giurisprudenziali all'interno della *Lex Romana Visigothorum* ritroviamo la cosiddetta legge delle citazioni (Brev.1.4.1 =C.Th. 1.4.3), la quale fissa determinate regole per l'utilizzo giudiziale delle opere dei *prudentes*.

IMPP. THEOD(OSIUS) ET VALENTIN(IANUS) AA. AD SENATUM URBIS ROM(AE). POST ALIA. *Papiniani, Pauli, Gai, Vlpiani atque Modestini scripta universa firmamus ita, ut Gaium quae Paulum, Vlpianum et ceteros comitetur auctoritas lectionesque ex omni eius corpore recitentur. Eorum quoque scientiam, quorum tractatus atque sententias praedicti omnes suis operibus miscuerunt, ratam esse censemus, ut Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli omniumque, quos illi celebrarunt, si tamen eorum libri propter antiquitatis incertum codicum collatione firmentur. Vbi autem diversae sententiae proferuntur, potior numerus vincat auctorum, vel, si numerus aequalis sit, eius partis praecedat auctoritas, in qua excellentis ingenii vir Papinianus emineat, qui ut singulos vincit, ita cedit duobus. Notas etiam Pauli atque Vlpiani in Papiniani corpus factas, sicut dudum statutum est, praecipimus infirmari. Vbi autem eorum pares sententiae recitantur, quorum par censetur auctoritas, quos sequi debeat, eligat moderatio iudicantis. Pauli quoque sententias semper valere praecipimus. Et cetera.* DAT. VII ID. NOVEMB. RAVENNA DD. NN. THEOD(OSIO) XII ET VALENT(INIANO) II AA. CONSS.

INTERPRETATIO.

Haec lex ostendit, quorum iuris conditorum sententiae valeant, hoc est Papiniani, Pauli, Gai, Vlpiani, Modestini, Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli: quorum si fuerint prolatae diversae sententiae, ubi maior numerus unum senserit, vincat. Quod si forsitan aequalis numerus in utraque parte sit, eius partis praecedat auctoritas, in qua Papinianus cum aequali numero senserit: quia ut singulos Papinianus vincit, ita cedit duobus. Scaevola, Sabinus, Iulianus atque Marcellus in suis corporibus non inveniuntur, sed in praefatorum opere tenentur inserti. Gregorianum vero et Hermogenianum ideo lex ista praeteriit, quia suis auctoritatibus confirmantur ex lege priore sub titulo de constitutionibus principum et edictis. Sed ex his omnibus iuris consultoribus, ex Gregoriano, Hermogeniano, Gaio, Papiniano et Paulo, quae necessaria causis praesentium temporum videbantur, elegimus.

La presenza di tale disposizione crea nel Nostro gravi perplessità poiché problematica rispetto al carattere dell'esclusività attribuita alla *Lex* dal *Commonitorium*.

Infatti, il meccanismo individuato dalla cosiddetta legge delle citazioni relativamente l'utilizzabilità degli scritti giurisprudenziali in sede giudiziaria, se si rivela ancora funzionante al momento della redazione del codice di Teodosio, si presenta invece nel *Breviarium*, quale foriera di gravi conseguenze che si traducono in incertezze relative all'amministrazione della giustizia e alla tutela dei diritti.

La stessa *interpretatio* a tale costituzione non dirime questo aspetto critico ma, anzi, sembra quasi evidenziarsi da essa una scelta frettolosa e poco coerente operata dagli stessi compilatori

Il richiamo allo *ius*, infatti, dovrebbe esaurirsi esclusivamente grazie alle fonti riprodotte nella *Lex* e non è ammissibile che una delle parti in giudizio, o il giudice stesso, utilizzi altro richiamando a sostegno di ciò una legge contenuta nello stesso *Breviarium*. Si crea qui un meccanismo contorto che si involge in sé stesso.

Sempre relativamente alla tematica dell'amministrazione della giustizia si rivela preziosa la lettura dell'intervento di Paola Biavaschi¹⁹³.

L'attenzione è rivolta al libro IX del *Codex Theodosianus* il cui contenuto è rappresentato dalle regole relative al diritto e al processo criminale.

I compilatori alariciani, nella selezione operata rispetto a tale libro, hanno scartato undici rubriche; alcune di esse non sono state incluse perché ormai superate o non più pertinenti, altre invece, si ritrovano nelle *Paoli Sententiae* visigotiche, creando così un testo legislativo complessivamente coordinato nelle sue diverse parti¹⁹⁴.

Una tra le diverse costituzioni prese in esame da Biavaschi è la C.Th. 9.1.1 (=Brev. 9.1.1) conosciuta costituzione emanata da Costantino ed avente come oggetto la determinazione territoriale del giudice competente.

¹⁹³ P. BIAVASCHI, *Osservazioni* cit.111-159.

¹⁹⁴ P. BIAVASCHI, *Osservazioni* cit. 118.

IMP. CONSTANT(INUS) A. AD OCTAVIANUM COM(ITEM)
HISPANIARUM. *Quicumque clarissimae dignitatis virginem rapuerit vel fines aliquos invaserit vel in aliqua culpa seu crimine fuerit deprehensus, statim intra provinciam, in qua facinus perpetravit, publicis legibus subiugetur neque super eius nomine ad scientiam nostram referatur nec fori praescriptione utatur. Omnem enim honorem reatus excludit, cum criminalis causa et non civilis res vel pecuniaria moveatur.* DAT. PRID. NON. DEC. SERDICAE, ACCEPTA V NON. MART. CORDUBA GALLICANO ET BASSO CONSS.

INTERPRETATIO.

Quicumque damnabile vel puniendum legibus crimen admiserit, non se dicat in foro suo, id est in loco ubi habitat, debere pulsari, sed ubi crimen admissum est, ab eius loci iudicibus vindicetur nec de eius persona ad principem referatur.

La disposizione dell'imperatore presenta caratteri assai specifici. Il suo precetto, infatti, riguarda esclusivamente i soggetti di rango senatorio. Ad essi, proprio in virtù della loro posizione, si applica di norma il privilegio della *praescriptio fori*, cioè la possibilità di essere giudicati nel luogo della loro residenza (Roma prima, Costantinopoli poi) dal *praefectus urbi*, anche per delitti da loro commessi altrove.

Costantino statuisce che tale privilegio non debba essere applicato, nel caso di reati penali (ma rimane valido per le cause civili): quindi i colpevoli devono essere processati secondo le leggi del luogo nel quale si è perpetuato il

delitto e all'imperatore non deve giungere nessuna notizia di ciò e quindi, ad esso non possono essere rivolte richieste di grazia o di trattamenti favorevoli.

Poiché il dettato normativo contempla una previsione dettagliata dei reati per i quali il privilegio non si applica (violenza su vergini, ingresso nel domicilio altrui con l'utilizzo della violenza) l'opinione prevalente è che tale costituzione sia stata dettata proprio a seguito del compimento di questi comportamenti nel territorio spagnolo (perché la costituzione è diretta a Octavianus, *comes Hispaniarum*)

La costituzione, quindi, è la reazione imperiale ai fatti verificatisi in quel luogo e come reazione a essi prevede la competenza del giudice provinciale escludendo l'applicazione del privilegio normalmente riconosciuto.

Potrebbe quindi apparire strano il fatto che proprio una costituzione cancellata di fatto nel 376 grazie a C. Th. 9.1.13 con la quale si ristabilisce la situazione anteriore¹⁹⁵ e dettata per una categoria sociale non più esistente al momento della redazione del *Breviarium*, sia stata ripresa in essa.

L'opportunità della scelta appare chiara grazie alla lettura dell'*interpretatio*: nel caso di specie proprio grazie ad essa questa costituzione assume carattere generale; infatti, il disposto normativo del principio del *locus commisi delicti* diviene generale e applicabile e tutti a prescindere dalla loro condizione sociale.

¹⁹⁵ La costituzione C.Th. 9.1.13 non è infatti presente nel *Breviarum*, P. BIAVASCHI, *Osservazioni* cit. 128.

Ulteriore¹⁹⁶ costituzione alla quale è opportuno prestare attenzione è la C.Th. 9.1.5.(=Brev. 9.1.3).

IDEM A. AD MAXIMUM P(RAEFECTUM) U(RBI). *Quodam tempore admissum est, ut non subscriptio, sed professio criminis uno sermone ex ore fugiens tam accusatorem quam reum sub experiendi periculo de patria, de liberis, de fortunis, de vita denique dimicare cogeret. Ideoque volumus, ut remota professionis licentia ac temeritate, ad subscriptionis morem ordinemque criminatio referatur, ut iure veteri in criminibus deferendis omnes utantur, id est ut sopita ira et per haec spatia mentis tranquillitate recepta ad supremam actionem cum ratione veniant atque consilio.* DAT. XI. KAL. IUN. SIRMIO, ACC. ROMAE CONSTANTINO A. VII ET CONSTANTIO C. CONSS.

INTERPRETATIO.

Si quis iratus crimen aliquod temere cuilibet obiecerit, convicium non est pro accusatione habendum, sed permissio tractandi spatium id quod iratus dixit per scripturam se probaturum esse fateatur. Quod si fortasse resipiscens post iracundiam quae dixit iterare aut scribere fortasse noluerit, non ut reus criminis teneatur.

La costituzione prevede l'obbligatorietà della *subscriptio*: colui che porta avanti un'accusa in giudizio è obbligato, con atto scritto, a sottoscrivere quanto egli imputa all'accusato mettendo in tal modo in pericolo il suo patrimonio o la sua stessa vita in virtù della *reflexio* in forza della quale, in caso d'assoluzione

¹⁹⁶ P. BIAVASCHI, *Osservazioni* cit.141.

dell'imputato, la pena ricade su colui che ha proposto l'accusa (anche nel caso di pena capitale).

Questo provvedimento s'inserisce nella politica di Costantino volta a limitare l'eccessiva litigiosità nei tribunali soprattutto nel caso in cui una causa sia istruita esclusivamente sulla base di un'accusa infondata.

Come descritto nella stessa costituzione, poiché spesso un'accusa viene mossa solo per motivi legati a rabbia o rancore, colui che la sostiene deve, dopo un determinato periodo di tempo, controfirmare le accuse precedentemente mosse così da avere la possibilità di revocarle.

Si deve anche ricordare che, sempre per volere dell'imperatore, la responsabilità dell'accusatore (e la conseguente *reflessio*) diviene oggettiva: non deve esserci dolo nella condotta del soggetto ma è sufficiente l'assoluzione dell'accusato.

L'*interpretatio* che accompagna tale costituzione chiarisce, in modo maggiore rispetto al testo imperiale, che l'imputato è considerato prosciolto nel caso in cui manchi la conferma scritta dell'accusa mossa contro di lui e quindi può desumersi che non è più possibile per l'autorità giudiziaria decidere in modo autonomo relativamente alla notizia del reato. Allo stesso tempo è possibile notare anche l'adozione di un linguaggio diverso probabilmente utilizzato dai compilatori al fine di rendere quanto statuito più vicino e adeguato alle nuove circostanze.

Da tali riflessioni è possibile solo evincere, ulteriormente, quanto siano importanti le *intepretationes* per una corretta analisi della *Lex Romana Visigothorum* al fine di comprendere la sua importanza, il suo rapporto con il diritto romano e ricostruire nel modo più verosimile possibile la realtà sociale, politica e giuridica di tale legge.

2.3 La Lex Visigothorum

1. — Nel 654 il re visigoto Recesvindo pubblica una nuova legge, la terza e ultima che si analizzerà.

Questa compilazione è nota con diversi nomi: *Lex Visigothorum* o anche *Lex Gothorum* (denominazioni che le sono state assegnate successivamente, nella seconda metà del IX secolo, ma che potrebbero apparire in parte scorrette poiché sembrano relative ad un testo legislativo esclusivamente pensato per i Visigoti) anche se quella più verosimile sembra essere quella di *Liber Iudiciorum*¹⁹⁷.

Dalla lettura delle circa 600 leggi emesse da sovrani visigoti in essa contenute si evince il fatto che un gran numero di queste, soprattutto le meno recenti, proviene dal *Codex Revisus*, redatto da Leovigildo al fine di rivedere e sostituire il *Codex Euricianus*.

¹⁹⁷ C. MARTIN, *Le Liber Iudiciorum et ses différentes versions* in "Mélanges de la Casa Velázquez", 41, 2, Madrid 2011, 18.

Nello specifico ritroviamo: poche leggi di Reccaredo e Sisebuto, un gran numero di provvedimenti legislativi ricondotti a Chindasvindo e Reccesvindo, le leggi aggiunte successivamente alla prima pubblicazione (di Wamba, Ervige ed Egica) e il gruppo più cospicuo, le così dette *antiquae emendatae*, prive dell'indicazione dei re loro promulgatori.

Si ritiene che la presenza di questo grande numero di leggi, la cui paternità non è indicata, sia il frutto della scelta operata da Reccesvindo il quale indica nella sua opera legislativa esclusivamente i nomi dei re cattolici laddove, per la legislazione dei re ariani, preserva i provvedimenti che ritiene importanti ma non il riferimento al re, dividendo quindi, in questo modo, il *Liber* tra leggi emanate prima della conversione alla fede cattolica di Reccaredo e leggi successive¹⁹⁸.

Come osservato da Céline Martin¹⁹⁹ questa decisione di omettere i nomi dei re di religione ariana riprende il concetto di *damnatio memoriae*, più nello specifico il provvedimento di *erasio nominis*, in virtù del quale viene espunto il nome degli imperatori colpiti da *damnatio* dagli atti e cancellata la paternità delle loro disposizioni legislative rimaste in vigore.

¹⁹⁸ Sulla questione si veda: C. PETIT, *Derecho visigodo del siglo VII. Un ensayo de síntesis e interpretación*, in *Derecho, cultura y sociedad en la Antigüedad tardía*, Bilbao 2015, 207.

¹⁹⁹ C. MARTIN, *Le Liber* cit.19-20.

Ulteriore edizione critica del testo del *Liber Iudiciorum*, corredata da introduzione, note e traduzione è realizzata nel 2015 da Pedro Ramis Serra e Rafael Ramis Barceló²⁰⁰.

Nell'Estudio preliminar, redatto da Rafael Ramis Barceló²⁰¹, si trovano preziose indicazioni su diversi aspetti di tale legge, la quale presenta caratteri precipui che la pongono, non solo cronologicamente, come distante dalle precedenti leggi cd. romano-barbariche fin qui esaminate.

Sono ormai trascorsi 200 anni dalla caduta della *pars imperii* Occidentale, il regno Visigoto ha assunto caratteri specifici ed originali dando vita ad una propria organizzazione sociale, economica ma anche politica e giuridica. La conversione alla fede cattolica di Recaredo e del suo popolo ha fatto sorgere un forte legame tra il potere del re e quello della Chiesa, il quale si riflette anche nella politica e nella legislazione.

Barceló definisce nelle sue pagine, infatti, il *Liber Iudiciorum* come il testo legislativo più importante per la ricostruzione dell'esito della convivenza sociale e giuridica tra i Visigoti e i Romani²⁰².

²⁰⁰ *Liber iudiciorum - El libro de los juicios* a cura di P. R. Serra e R. R. Barceló, Madrid 2015.

²⁰¹ R. R. BARCELÓ, *Estudio preliminar*, in *Liber iudiciorum* cit. 11-27.

²⁰² «El Liber iudiciorum — el Liber por antonomasia para los historiadores del derecho y de las instituciones — constituye un enorme fresco, un mosaico precioso de la simbiosis social y legal entre el pueblo visigodo y el hispanorromano». R. R. BARCELÓ, *Estudio preliminar* cit.11.

La dottrina tutta, come visto nel capitolo precedente, è concorde nel riconoscere al *Liber Iudiciorum* carattere territoriale; anche per coloro che la escludono per i dettati normativi antecedenti, esso infatti rappresenta il punto d'arrivo di una lenta simbiosi e come tale è la prima legge emanata da un re per tutti i suoi sudditi, senza operare una distinzione etnica tra Romani e Goti.

Non è un caso che oramai ci si trovi in un momento storico nel quale non vige più il divieto di matrimoni misti²⁰³ abrogato in virtù di L. Vis. 3.1.1²⁰⁴; il popolo tutto, compreso il re, è cattolico e nel *Liber* non è facile individuare una linea di demarcazione tra il diritto romano volgare e le pratiche germaniche.

La lettura delle leggi contenute nella compilazione ci restituisce il quadro di una produzione legislativa che, dal *Codex Euricianus* in poi, ha da una parte consentito la sopravvivenza del diritto romano, dall'altra, proprio al fine di consentire ciò, ne ha operato una profonda trasformazione.

²⁰³ Sul tema si veda: J. ORLANDIS, *Historia del Reino visigodo español*, Madrid 2003.

²⁰⁴ L. Vis. 3.1.1: *Recc. Erv.] I ANTIQUA*.

Ut tam Goto Romana, quam Romano Gotam matrimonio liceat sociari. Sollicita cura in principem esse dinoscitur, cum pro futuris utilitatibus beneficia populo providentur; nec parum exultare debet libertas ingenita, cum fractas vires habuerit prisce legis abolita sententia, que incongrue dividere maluit personas in coniuges, quas dignitas conpares exequabit in genere. Ob hoc meliori proposito salubriter censentes, prisce legis remota sententia, hac in perpetuum valitura lege sancimus: ut tam Gotus Romanam, quam etiam Gotam Romanus si coniugem habere voluerit, premissa petitione dignissimam, facultas eis nubendi subiaceat, liberumque sit libero liberam, quam voluerit, honesta coniunctione, consultum perquirendo, prosapie sollemniter consensu comite, percipere coniugem.

Solo in tal modo esso ha continuato ad essere considerato quale diritto vivente ed effettivamente applicato e non una grandiosa quanto sterile eredità.

È necessario nuovamente ricordare come possiamo assistere a tutto ciò esclusivamente nel Regno visigoto. I Visigoti, infatti, sono un popolo stanziatosi nell'Impero come federato, che aveva conosciuto quindi già da tempo Roma ma soprattutto il nucleo giuridico della romanità stessa, al quale ha riconosciuto, sin da subito, non solo grandezza intellettuale ma, soprattutto, il suo grande potere politico e sociale.

I Visigoti, nei momenti immediatamente successivi alla caduta di Roma, non si rendono partecipi della distruzione del suo lascito ma continuano ad attingervi: in Gallia il loro re si sostituisce ad un prefetto ormai non più tale e lo fa non utilizzando la sua posizione ma, appunto, quella della carica magistratuale romana.

Eurico, quale *prefectus*, ordina il suo codice nel quale confluiscono regole romane con l'esplicito intento di lasciare ampie lacune che devono essere colmate dal diritto romano vigente in quel momento storico.

Alarico II realizza una grandiosa opera compilatoria utilizzando non solo le fonti romane ma riprendendo anche il concetto di diritto giurisprudenziale.

I suoi compilatori, che lasciano intatti i testi originali confluiti nel *Breviarium*, agiscono su di essi come giuristi grazie alla possibilità di accompagnare le fonti con le relative *interpretationes* che adeguano, modificano,

semplificano e in alcuni casi operano profonde variazioni, senza le quali lo stesso Breviario non avrebbe mai assunto il ruolo di diritto vigente e applicabile.

Il quadro completo di questo lungo percorso non è solo legislativo ma incide profondamente e contribuisce alla creazione di un nuovo popolo e di una nuova società. Esso è ricostruibile proprio grazie alla lettura delle leggi che confluiscono nel *Liber*.

Nell'introduzione all'edizione spagnola Barceló individua quelle che sono determinate caratteristiche che ha questa compilazione, elementi che devono necessariamente essere a suo avviso riconosciuti al fine di comprenderne pienamente il contenuto²⁰⁵.

2. — L'opera oltre al valore giuridico ha un'enorme importanza storica poiché ci restituisce un quadro completo della trasformazione effettuata da quella società, attraverso le regole che quella stessa si è data nel tempo. È possibile quindi osservare l'evoluzione del rapporto tra il diritto romano e le consuetudini germaniche, le diverse vicende politiche e militari vissute dal Regno e il peso rivestito dalla Chiesa.

Il tutto attraverso l'occhio del legislatore che ci consente anche di individuare i momenti di non semplice equilibrio tra la tradizione occidentale romana e quella barbara e i modi in cui queste sono andate a comporsi,

²⁰⁵ R. R. BARCELÓ, *Estudio preliminar* cit.14.

garantendo da un lato la sopravvivenza del diritto romano ma, dall'altro, non dimenticando le consuetudini germaniche.

Le leggi del *Liber* sono, come detto, anche il risultato delle diverse vicende politiche la cui ricostruzione e comprensione ci riesce, grazie ad esse, più facile.

In tal senso possiamo ricordare che Recesvindo, con lo stesso atto con il quale promulga il *Liber* prevede la retroattività di esso fino al 643, secondo anno del regno paterno. Secondo tale disposizione il *Liber*, quindi, può essere utilizzato anche al fine di giudicare le cause passate.

L.Vis. 2. 1.5. *Recc.*] III. FLAVIUS GLORIOSUS RECESSVINDUS REX.

De tempore, quo debeant leges emendate valere. Quoniam novitatem legum vetustas viciorum exegit et innovare leges veterosas peccaminum antiquitas impetrabit, adeo leges in hoc libro conscriptas ab anno secundo dive memorie domni et genitoris mei. Chindasvindi regis in cunctis personis ac gentibus nostre amplitudinis imperio subiugatis omni robore valere decernimus hac iugi mansuras observantia consecramus; ita ut, reiectis illis, quas non equitas iudicantis, sed libitus inpresserat potestatis, evacuatisque iudiciis omnibusque scripturis earum ordinatione confectis, he sole valeant leges, quas aut ex antiquitate iuste tenemus, aut idem genitor noster vel pro equitate iudiciorum vel pro austeritate culparum visus est non inmerito condedisce, prolati seu conexis aliis legibus, quas nostri culminis fastigium iudiciali presidens trono coram

universis Dei sanctis sacerdotibus cunctisque officiis palatinis, ducante Deo adque favente audientium universali consensu, edidit et formavit ac sue glorie titulis adnotabit; ita ut tam he, que iam prolate consistunt, quam ille, quas adhuc exoriri novorum negotiorum eventus inpulerit, valido hac iustissimo vigore perdurent et eterne soliditatis iura retentent.

Questa decisione è frutto esclusivamente di una scelta di opportunità politica operata dal re emanatore. Le travagliate vicende che accompagnano la salita al trono di Chindasvindo e anche il suo regno, hanno fortemente inciso sulla sua legislazione.

Moltissimi aristocratici sono stati giustiziati e pesanti ripercussioni fiscali hanno colpito i loro eredi.

Recesvindo cerca di cancellare l'operato paterno attraverso una politica legislativa di segno contrario, in virtù della quale prende le distanze dal passato al fine di ottenere una necessaria e fruttuosa riappacificazione con determinati ceti sociali.

Non solo si prevede la retroattività del *Liber*, ma al fine di incidere ancor più fortemente sull'operato di Chindasvindo, si statuisce anche l'annullamento delle precedenti sentenze giudiziarie e degli atti giuridici. Nulle sono le sentenze emesse esclusivamente per timore o per ordine del re che appaiono ingiuste così come lo sono gli obblighi imposti.

L.Vis. 2.1.29. *Recc. Erv.*] NXVII, FLAVIUS GLORIOSUS RECESSVINDUS REX.

Ut iniustum iudicium et definitio iniusta, regio metum vel iussu a iudicibus ordinata, non valeant. Nonnumquam gravado potestatis depravare solet iustitiam actionis, que, dum sepe valet, certo est, quod semper nocet; quia, dum frequenter vigore ponderis iustitiam premit, numquam in statu sue rectitudinis hanc redire permittit. Ideoque, quia sepe principum metu vel iussu solent iudices interdum iustitie, interdum legibus contraria iudicare, propter hoc tranquillitatis nostre uno medicamine concedimus duo mala sanare, decernentes, ut, cum repertum fuerit, qualemcumque scripture contractum seu quodcumque iudicium non iustitia vel debitis legibus, sed iussu aut metu principum esse confectum, et hoc, quod obvium iustitie vel legibus iudicatum est adque concretum, in nihilo redeat, et eos, qui iudicaverunt vel hoc facere coegerunt, nullius infamie nota conspergat vel rei alicuius damnum adfligat; qui tamen iudices tunc erunt a legum damnis immunes, si se iuramento firmaverint, non sua pravitate, sed regio vigore nequiter iudicasse.

Ulteriore traccia di questa politica legislativa di Reccesvindo è rappresentata anche da L.Vis. 2.1.14, la quale vieta la riapertura di processi alla luce di quanto contenuto nel *Liber*, ma questa restrizione (necessaria per garantire l'ordine e uno giusto svolgimento dell'attività giudiziaria) si applica solo per i casi decisi in modo giusto.

L. Vis.2.1.14 *Recc.*] XII, FLAVIUS GLORIOSUS RECESSVINDUS REX.

Ut terminate cause nullatenus revolvantur, relique ad libri huius seriem terminentur, adiciendi leges principibus libertate manente. Quecumque

causarum negotia incoata sunt, nondum vero finita, secundum has leges determinare sancimus. Illas autem, que iam iuste determinate sunt, resuscitare nullatenus patimur. Sane leges adiciendi, si iusta novitas causarum exigerit, principalis electio licentiam habebit, que ad instar presentium legum vigorem plenissimum optinebunt.

È inoltre assai specifico il modo in cui il diritto romano e quello germanico si incontrano nella *Lex Visigothorum*.

Se rivolgiamo la nostra attenzione alla precisione con la quale sono regolamentati i processi è impossibile negare l'influenza romana, ma ritroviamo assai numerosi elementi ad essa estranea che, se da un lato ricordano il diritto germanico, sono anch'essi ormai mutati per l'influenza della Chiesa e di una società fortemente stratificata esistente nel momento storico.

Il sistema civile e penale delineato è caratterizzato da una giustizia dal carattere fortemente vendicativo il cui scopo è quello di ripristinare la situazione esistente prima dell'illecito, attraverso la previsione di pene corporali e sanzioni fiscali. La parte offesa deve trovare giustizia grazie ad una composizione civile e penale, la cosiddetta “giustizia vendicativa”²⁰⁶.

Il *Liber* ci restituisce un sistema giudiziario fortemente legato alla struttura sociale di quel momento storico: le pene e le sanzioni sono commisurate

²⁰⁶ I. TERRADAS SABORIT, *Justicia vindicatoria: de la ofensa e indefensión a la imprecación y el oráculo, la vindicta y el talión, la ordalía y el juramento, la composición y la reconciliación*, Madrid 2008, 53.

anche allo *status* del reo e diviene necessaria la salvaguardia di un'organizzazione fortemente classista.

È largamente presente, soprattutto in materia penale, il ricorso alla tortura, alla fustigazione e alla pena di morte, al fine di realizzare una punizione che presenti un carattere afflittivo tale da ristabilire l'equilibrio rotto a causa del comportamento del colpevole²⁰⁷.

Non deve dimenticarsi il fatto che il *Liber* è la prima legge romano-barbarica emanata da un re e per un popolo convertito interamente cattolico. L'elemento religioso appare fortemente presente non solo quale modello ideologico e morale al quale la legge deve tendere ma anche nelle disposizioni che regolamentano il processo.

I giudici sono spesso affiancati da religiosi, nella conduzione dei processi e il sistema delle prove è fortemente influenzato dalla religiosità²⁰⁸.

Il giuramento non è più inteso esclusivamente quale pratica prevista dalle consuetudini germaniche ma è ammantato da un nuovo valore religioso: la parte che lo presta invoca Dio e ciò solo sembra sufficiente a conferire veridicità a quanto da lui sostenuto.

²⁰⁷Ad esempio, in virtù della L.Vis. 6.4.3 i delitti premeditati di lesioni e danni personali sono puniti con la ritorsione, si ricorre spesso anche alle mutilazioni (L. Vis. 6.5.3) così come all'infliggere ferite che lascino cicatrici evidenti e alla decalvazione.

²⁰⁸ R. R. BARCELÓ, *Estudio preliminar* cit. 27.

Alcuni istituti di diritto germanico, come le ordalie o il giudizio di Dio, così come accade per il giuramento, assumono significato diverso da quello originario.

Modalità antiche vestite di una nuova religione.

Sulla tematica delle ordalie è necessario richiamare quanto scritto da Javier Alvarado Planas²⁰⁹; lo studioso afferma come non sia possibile ricostruire con certezza se esse siano state poste concretamente in essere nel Regno visigoto o se fossero solo astrattamente contemplate nel *Liber*, eco di pratiche largamente anteriori.

In tal senso appare indicativa la L.Vis. 2.2.5 in virtù della quale nel processo visigoto è colui che viene convenuto in giudizio a dover provare che la pretesa dell'attore mossa nei suoi confronti non sia fondata o dimostrare, in un giudizio criminale, il suo essere innocente.

L'onere della prova ricade quindi sul convenuto e ciò appare in contrasto con quanto previsto nel diritto romano e riprende la struttura del giudizio così come presente nella cultura di quasi tutti i popoli barbari. Viene quindi introdotta, relativamente al funzionamento del processo una norma germanica.

Ancora bisogna sottolineare, come si vedrà anche nelle righe successive, lo iato presente in quella società tra quanto previsto dalla *Lex Visigothorum* e

²⁰⁹ J. ALVARADO PLANAS, *El problema del germanismo en el derecho español: siglos V-XI*, Madrid 1997, 203 ss.

l'effettiva pratica giudiziaria, la quale è probabilmente ancora permeata da consuetudini germaniche così come romane.

Dato certo è invece quello ravvisabile grazie al confronto delle successive edizioni del *Liber*. Con il trascorrere del tempo è sempre maggiore il ritorno alle tradizioni germaniche ma, in generale, l'emersione di pratiche dal carattere tribale e violento.

Nelle *Vulgatae*, infine, abbiamo una semplificazione dell'aspetto tecnico giuridico-giurisdizionale al quale corrisponde un sempre maggiore spazio per l'autotutela e le risoluzioni extragiudiziali.

3. — Guardando, comunque, alla codificazione nel suo insieme vediamo come essa è, tra le leggi cosiddette romano-barbariche quella che maggiormente ci restituisce un quadro relativo all'intera organizzazione amministrativa e giudiziaria esistente tra il V e il VII secolo.

Infatti lo scopo pratico perseguito dal *Liber* è quello di rappresentare l'unico punto di riferimento per l'intera attività giurisdizionale nel Regno di Toledo.

Come osservato da Crescenzi²¹⁰ tra i provvedimenti più significativi rispetto alla struttura essenziale della giurisdizione devono essere

²¹⁰ V. Crescenzi cit.158; Il Professore nel suo contributo affianca alle due leggi già indicate anche la L. Vis.2.1.16 e la L. Vis. 2.1.17.

Con la prima si attribuisce al *thiuphadus* competenza giudiziaria in materia penale e civile; nella seconda troviamo la figura dell'*adsertor pacis*. Se questi nel diritto romano è

necessariamente menzionate le disposizioni L. Vis. 2.1.15 e L. Vis. 2.1.27, le quali vanno esaminate sia relativamente al loro contenuto sia in relazione l'una con l'altra.

L.Vis. 2.1.15. *Recc.*] XIII. FLAVIUS GLORIOSUS RECESSVINDUS REX.²¹¹

Quod nulli liceat dirimere causas, nisi quibus aut princeps aut consensio voluntatis potestatem dederit iudicandi. Dirimere causas nulli licebit, nisi aut a principibus potestate concessa, aut consensu partium electo iudicem trium testium fuerit electionis pactio signis vel suscriptionibus roborata.

La disposizione introduce il principio in virtù del quale il potere di giudicare al fine di risolvere le liti è conferito dal re o dalle parti, le quali devono redigere un accordo in forma scritta, redatto innanzi a tre testimoni.

colui che rappresenta in giudizio il preteso schiavo (e questa stessa funzione gli viene riconosciuta *ex Lex Romana Visigothorum*), nel *Liber* assume a volte il ruolo di procuratore (L. Vis. 2.1.19; 2.3.3 e 2.3.2) ma in altri casi si configura come appartenente alla gerarchia di coloro che esercitano la giurisdizione (L. Vis.2.1.17 e 2.1.17) Vedi V. CRESCENZI, *Per la storia* cit.159-160.

²¹¹ *Erv.*] XII. *Quod nulli liceat dirimere causas, nisi quibus aut princeps aut consensio voluntatis vel informatio iudicum potestatem dederit iudicandi. Dirimere causas nulli licebit, nisi aut a principibus potestate concessa, aut ex consensu partium electo iudice trinm trium testium fuerit electionis pactio signis vel subscriptionibus roborata. Nam et si hii, qui potestate iudicandi a rege accipiunt, seu etiam hii, qui per commissoriam comitum vel iudicum iudiciaria potestate utuntur, vices suas aliis, quibus fas fuerit, scriptis peragendas iniunxerint, licitum illis per omnia erit, similemque et ipsi, qui informati a iudicibus fuerint in iudicando, sicut et illi, a quibus determinandi acceperunt vigorem, habebunt in discernendis vel ordinandis quibusque negotiis potestatem.*

A completare quanto disposto interviene la legge 2.1.27:

L.Vis. 2.1.27. *Recc. Erv.*] XXV. FLAVIUS GLORIOSUS RECESSVINDUS REX. *Quod omnis, qui potestatem accipit iudicandi, iudicis nomine censeatur ex lege. Quoniam negotiorum remedia multimode diversitatis compendio gaudent, adeo dux, comes, vicarius, pacis adsertor, thiuphadus, millenarius, quingentenarius, centenarius, defensor, numerarius, vel qui ex regia iussione aut etiam ex consensu partium iudices in negotiis eliguntur, sive cuiuscumque ordinis omnino persona, cui debite iudicare conceditur, ita omnes, in quantum iudicandi potestatem acceperint, iudicis nomine censeatur ex lege; ut, sicut iudicii acceperint iura, ita et legum sustineant sive commoda, sive damna.*

In questa troviamo l'elenco di coloro che hanno il potere giurisdizionale, quei funzionari che, come visto nel capitolo precedente, sono subentrati nel tempo sulle tracce lasciate dall'organizzazione territoriale romana presente nei territori occupati dai Visigoti prima che Roma cadesse.

Il complesso modello burocratico romano appare scomparso, ormai, le magistrature dimenticate ma, allo stesso momento è stata proprio la conoscenza e la convivenza con esso ad aver consentito al Regno dei visigoti di costruirsi come tale, di far sorgere la sua burocrazia e i suoi meccanismi di governo e controllo²¹² anche attraverso momenti distanti da quello stesso modello.

²¹² Sul tema vedi *amplius* C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, *Estudios* cit.

Come sottolineato da Crescenzi²¹³ la legge appare chiara ma al contempo puntuale nel descrivere coloro che *ex lege* sono titolari della *potestas iudicandi* e che compongono l'ordine dei giudici.

La *potestas iudicandi* viene loro attribuita dal re (il quale è detentore di tale potere e come tale può attribuirlo) o dalle parti in accordo tra loro, ma solo per le cause civili.

La materia penale, quindi, è considerata come “pubblica” e posta al di fuori della libera disponibilità dei soggetti. Essa, necessariamente, deve essere amministrata dalla burocrazia del regno, dal re attraverso di essa, poiché a lui e a lui solo è affidato il compito di preservare i sudditi e garantire, attraverso un sistema che abbiamo visto essere sempre più permeato dalla violenza e da consuetudini lontane da quelle romane, che si abbia una riparazione giusta per la collettività.

L'ordine con il quale troviamo indicati i diversi *iudices* non è probabilmente casuale ma ci restituisce la gerarchia esistente tra le diverse figure di autorità giudicanti²¹⁴.

L'attribuzione del potere di giudicare, inoltre, si accompagna con una responsabilità da essa derivante.

²¹³ V. CRESCENZI, *Per la storia* cit.160-161.

²¹⁴ Queste figure sono al contempo anche coloro che nei diversi territori svolgono funzione amministrativa nella quale rientra, appunto, quella giudicante.

La L.Vis. 2.1.18²¹⁵ è dedicata proprio a coloro che abusano della funzione giudicante non facendone un corretto uso: coloro che la esercitano nonostante non abbiano questa possibilità, coloro che agiscono senza contemplare le diverse competenze territoriali previste. Per questi soggetti sono indicate pene non solo pecuniarie ma anche corporali assai severe.

Questa legge sembra non casualmente corrispondente sia nella compilazione originale che in quella successiva di Ervige. Anche se necessita di una lettura che tenga opportunamente conto delle altre norme e dell'intero contesto compilatorio nel quale è inserita, rappresenta pienamente l'idea di giustizia per i Visigoti.

²¹⁵ *Recc.*] XVI. FLAVIUS CHINDASVINDUS REX.

De damnis eorum, qui non accepta potestate presumserint iudicare. Nullus in territorium non sibi commissum vel ille, qui iudicandi potestatem nullam habet omnino commissum, quemcumque presumat per iussionem aut saionem vel distringere vel in aliquo molestius convexare, si nec fuerit iudex constitutus ex regiam iussionem. Certe qui non predictus iudex presumptuosus inlicite hec que prohibentur presumserit agere, confestim ut causa pervenerit ad provincie ducem, an per se vellit, an per quem ipse preceperit, tam inlicitam presumptionem coercere procuret. Et illi siquidem, cui presumptuosus presumtor extitit, si solum contumeliam vel iniuriam fecerit, libram auri coactus exsolvat; si vero rem aliquam temeranter abstulerit vel auferri preceperit, tantundem cum eadem rem, quam tulerit, aliut tantum de suo coactus restituat. Quod si cumque iudex servum suum seu alienum ad discutienda negotia helegerit deputandum, pro his, que idem servus contra iustitiam et leges adtemptaverit agere, ad omnem satisfactionem legis iudex, qui huic ordinaverit, se noverit retineri. Saio vero, seu quisquis fuerit, qui huic obsequens presumtori alium consenserit comprehendere, distringere vel aliquid rerum auferre, hictus flagellorum accipiat et presumptionem tali emendatione coerceat.

La funzione giudiziaria, essenziale per la stessa esistenza di una qualsiasi compagine sociale, è disciplinata in modo assai lineare e questa semplicità è al contempo frutto di un'elaborata organizzazione sociale, politica e normativa. Un potere unico riconosciuto al re e che da questi può, *ex lege*, diramarsi a determinati soggetti inseriti in una scala gerarchica e richiamati alla responsabilità della funzione loro conferita.

Probabilmente queste righe rappresentano uno dei più importanti lasciti romani perché nessun popolo prima era riuscito nell'ardua impresa di costruire non solo un impianto giuridico ma di articolarlo nel tempo mantenendo sempre un'apparente semplicità che altro non è che necessario rigore logico.

Il *Liber Iudiciorum*, quale enorme raccolta di leggi prodotte da diversi re in un lungo arco di tempo, non costituisce un insieme armonioso. In esso non sono state riportate tutte le leggi emanate; alcune disposizioni appaiono essere in contrasto tra loro e prive di quell'ulteriore corredo normativo necessario per la loro piena comprensione e applicazione²¹⁶.

Non è quindi improbabile che il giudice abbia difficoltà nell'individuare con esattezza e certezza la norma da dover utilizzare; laddove si prospetti ciò la sua autonomia è fortemente limitata: non è consentito che questi risolva attraverso una sua attività interpretativa ma deve rimettere il caso al re.

L.Vis. 2.1.13 *Recc. Erv.*] XI.

Ut nulla causa a iudicibus audiat, que in legibus non continetur.

²¹⁶ C. MARTIN, *Le Liber* cit. 25.

Nullus iudex causam audire presumat, que in legibus non continetur; sed comes civitatis vel iudex aut per se aut per exsecutorem suum conspectui principis utrasque partes presentare procuret, quo facilius et res finem accipiat et potestatis regie discretionem tractetur, qualiter exortum negotium legibus inseratur.

Il re, quindi, titolare della potestà di giudicare può conferirla ad altri soggetti ma questi non hanno nessun potere che valichi quello di decidere della questione a loro sottoposta utilizzando il diritto quale contenuto nel *Liber*; essi non possono in nessun modo creare nuovo diritto e sarà il re a decidere come ricondurre alle norme vigenti la questione che si presenta di difficile risoluzione.

Appare configurata la figura del re quale giudice di ultima istanza che può, anzi che deve operare un controllo sull'operato del giudice dalla L.Vis. 2.1.4 *Recc. Erv.) XXII. FLAVIUS CHINDASVINDUS REX.*

Sì cuiuscumque honoris aut ordinis Iudex dicatur haberi suspectus.*

*) E. V 1. 2. 4. 5. 8. 15. 17 add.: *vel si iudex contra leges presumat dare iudicium.*

Si quis iudicem aut comitem aut vicarium comitis seu thiuphadum suspectos habere se dixerit et ad suum ducem aditum accedendi poposcerit aut fortasse eundem ducem suspectum habere dixerit, non sub hac occasione petitor ac presertim pauper quilibet patiatul ultra dilatione. Sed ipsi, qui iudicant eius negotium, unde suspecti dicuntur haberi, cum episcopo civitatis ad liquidum discutiant adque pertractent et de quo iudicaverint pariter conscribant suscribantque iudicium. Et qui suspectum iudicem habere se dixerat, si contra

eum deinceps fuerit querellatus, completis prius, que per iudicium statuta sunt, sciat sibi apud audientiam principis appellare iudicem esse permissum; ita ut, si iudex vel sacerdos repperiti fuerint nequiter iudicasse, et res ablata querellanti restituatur ad integrum, et a quibus aliter, quam veritas habuit, iudicatum est aliud tantum de rebus propriis ei sit satisfactum. Si certe iniustam contra iudicem querellam detulerit et causam, de qua agitur, iuste iudicatam fuisse constiterit, damnum, quod iudex sortire debuit, petitor sortiatur. Et si non habuerit, unde compositionem exolvat, C flagellis extensus publice in eiusdem iudicis presentiam verberetur. Nam si forte quisquam pro utilitate regiam aliquid scire se dixerit, aditus ei ad conspectum nostre glorie negari non poterit.

In virtù di questa legge se una delle due parti coinvolte nel processo vuole sottrarsi poiché ritiene che il giudice titolare della causa sia *suspectus*, può chiedere ed ottenere di essere assistito da un duca o da un *episcopus*. Laddove la presenza di uno di questi due non si rivela sufficiente a garantire un giusto svolgimento del processo o se il giudice tacciato di essere *suspectus* ha comunque pronunciato la sentenza, la parte può rimandare la causa affinché essa sia decisa dal re coadiuvato dai suoi funzionari. Viene riconosciuta comunque, in linea generale, a chiunque la possibilità di denunciare direttamente al re i casi di malfunzionamento della giustizia.

Al di sopra dello stesso re si pone comunque la legge: il re, infatti, detentore del potere legislativo è esso stesso vincolato alle disposizioni normative, così come viene stabilito dalla L.Vis. 2.1.2.

Il *Liber Iudiciorum* appare fondamentale anche al fine di ricostruire un carattere specifico relativo all'amministrazione della giustizia e, più in generale, al modo in cui il potere deve nascere e deve essere esercitato. Questo elemento appartiene alla cultura del popolo dei Visigoti ed ha in esso radici assai antiche ma, secondo quanto ci viene restituito dal testo legislativo in esame, è ancora fortemente avvertito.

Il carattere della dimensione collettiva²¹⁷ che deve accompagnare il potere dal momento in cui sorge fin alle sue manifestazioni (e quindi anche il potere giudiziario necessita di questa stessa dimensione) si rinviene in numerose disposizioni: esse, anche grazie alla loro lettura combinata, costruiscono l'immagine di un potere giudicante limitato e controllato proprio grazie al suo essere collettivo e mai individuale nel momento del suo esercizio.

Il giudicante da solo, infatti, potrebbe assumere comportamenti scorretti o approfittare della sua posizione.

Disposizione nella quale ritroviamo i principi di cui sopra è L. Vis.7.1.5: *Recc. Erv*] V. ANTIQUA.

Sì innocens in quocumque crimine accusetur ab indice. Quicumque accusatur in crimine, id est veneficio, maleficio, furto aut quibuscumque factis inlicitis, accusator eius concurrat ad comitem civitatis vel iudicem, in cuius est territorio constitutus, ut ipsi secundum leges causam discutiant. Et cum

²¹⁷ C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, *Estudios* cit. 140-143 ss.; V. CRESCENZI, *Per la storia* cit. 150 ss.

agnoverint crimen admissum, reum comes aut iudex comprehendat; et si capitalia non admiserit, tunc ei, cui reus est, aut componere compellatur; aut, si non habuerit, unde conponat, serviturus tradatur; si vero innocens adprobatur, de iudicio securus abscedat. Ille vero, qui accusabit, et penam et damnum suscipiat, quod debuit percipi accusatus, si de crimine fuisset convictus. Comes tamen aut iudex nullum discutere solus presumat, ne aliquod possit esse conludium, ut innocens fortasse tormenta sustineat. Prius tamen pene non subiaceat, quam aut sub presentia iudicum manifestis probationibus arguatur, aut certe, sicut in aliis legibus continetur, eum accusator inscribat; et sic in presentia iudicum superius nominatorum questionis agitetur examen.

Si stabilisce il divieto rivolto al *comes* (da intendersi nella norma quale termine che si riferisce a qualsiasi *iudex*) di discutere da solo le cause criminali al fine di evitare collusioni e in generale scorrettezze, le quali condurrebbero alla condanna di un innocente.

Per le cause diverse da quelle criminali il divieto dell'autorità giudicante di agire da sola non è oggetto di una specifica disposizione ma si desume da diverse leggi del *Liber* dalle quali si evince l'obbligo che il *iudex* sia sempre accompagnato da *auditores*. È il caso della L.Vis. 2.1.16 (già citata) rivolta al *thiuphados*:

Recc. Erv.] XIII. FLAVIUS GLORIOSUS RECESSVINDUS REX.

Quales causas debeant audire thiuphadi, et qualibus personis causas audiendas iniungant. Cum ceteris negotiis criminalium etiam causarum thiuphadis

iudicandi concessa licentia, criminosos a legum sententiis ipsi vindicare non audeant, sed debita in eis, ut competit, censura exerceant. Qui thiufadi tales eligant, quibus vicissitudines suas audiendas iniungant, ut ipsis absentibus illi causas et temperanter discutiant et iuste decernant.

Al *thiuphados* è riconosciuta competenza, quale *iudex*, in materia civile e anche criminale. Egli deve scegliere delle persone idonee con le quali condividere l'esercizio della sua funzione e che, in sua assenza, possano sostituirlo.

Ulteriore legge significativa contenuta nel *Liber* è la L.Vis. 2.2.2. Attraverso la sua lettura appare chiara quella che doveva essere la realtà sociale nella quale si svolgevano i processi e l'entità della partecipazione del popolo.

Recc. Erv] II. FLAVIUS CHINDASVINDUS REX.

Ut nullo audientia clamore aut tumultu turbetur.

Audientia non tumultu aut clamore turbetur, sed in parte positis, qui causam non habent, illi soli in iudicio ingrediantur, quos constat interesse debere. Iudex autem si elegerit auditores alios secum esse presentes aut forte causam, que proponitur, cum eis conferre voluerit, sue sit potestatis. Si certe noluerit, nullus se in audientiam ingerat, partem alterius quacumque superfluitate aut obiectu inpugnaturus, qualiter uni parti nutriri possit impedimentum. Quod si admonitus quisquam a iudicem fuerit, ut in causa taceat hac prestare causando patrocinium non presumat, et ausus ultra fuerit parti cuiuslibet patrocinare,

decem auri solidos eidem iudici profuturos coactus exolvat, ipse vero, in nullo resultans, contumeliose de iudicio proiectus abscedat.

La partecipazione della collettività al momento processuale può comportare che il suo regolare svolgimento sia messo a repentaglio: il giudice può subire influenze e non viene garantita l'equa difesa di tutte le parti. L'intera disposizione prevede quindi quali misure possono essere intraprese affinché ciò non avvenga.

Si stabilisce che al processo possono partecipare solo coloro che vi hanno un diretto interesse; il giudice ha il potere di espellere coloro che non lo hanno.

Al giudice è consentita, inoltre, l'integrazione del consueto numero di *auditores* e, se lo ritiene opportuno, può con essi discutere la causa. Per coloro che violino quanto disposto dal giudice è prevista una sanzione pecuniaria ed anche l'espulsione forzata dall'udienza con disonore.

Particolare disposizione, assai significativa dell'evoluzione della società visigota, è la L.Vis. 2.1.10:

Recc. Erv.] VIII. FLAVIUS GLORIOSUS RECESSVINDUS REX.

De remotis alienarum gentium legibus.

Aliene gentis legibus ad exercitiam hutilitatis inbui et permittimus et optamus; ad negotiorum vero discussionem et resultamus et proibemus. Quamvis enim eloquiis polleant, tamen difficultatibus herent, Adeo, cum sufficiat ad iustitie plenitudinem et prescrutatio rationum et conpetentium ordo verborum,

que codicis huius series agnoscitur continere, nolumus sive Romanis legibus seu alienis institutionibus amodo amplius convexari.

Con tale legge si escludono dalle fonti del diritto quelle che vengono definite: *De remotis alienarum gentium legibus*. Sul fatto che con questa espressione si voglia indicare il diritto romano gli studiosi appaiono concordi²¹⁸.

Questa disposizione non ha precedenti nelle altre leggi romano-barbariche già esaminate.

Eurico lascia ampio spazio di applicazione per il diritto romano attraverso una codificazione assai limitata come estensione e contenuto; Alarico II ha voluto conferire esclusività alla *Lex Romana Visigothorum* ma essa altro non è che una raccolta di fonti di diritto romano ed è quindi forte e costante il rapporto con quel diritto.

Invece con il *Liber Iudiciorum* i Visigoti sembrano per la prima volta appunto prendere le distanze in modo netto con quel diritto, considerato come straniero.

Hanno raggiunto ormai una maturità ed una consapevolezza tali da poter rivendicare pienamente l'autonomia delle loro leggi²¹⁹.

²¹⁸ Di questo avviso è infatti V. CRESCENZI, *Per la storia* cit. 129 e anche C. MARTIN, *Le Liber* cit. 25.

²¹⁹ «Una simile formulazione costituisca una dichiarazione d'identità che coinvolge una *gens*, quella che è retta dal re, alla quale, tutta intera il *Liber* è destinato, in quanto tale *gens* si riconosce nella realtà politica e sociale del regno; essa, dall'applicazione del *Liber* troverà realizzata quella *plenitudo iustitiae* necessaria al convivere civile; il diritto romano non è (più) il diritto di questa *gens*, è, infatti, un diritto alieno, nel quale nessuno di coloro

Ma rimane in loro la consapevolezza del grande debito che hanno con la cultura giuridica romana ed infatti, la stessa norma, destina questa alla formazione e preparazione dei giuristi.

Se nei fori non si potrà più applicare questa legge, perché oramai troppo distante dalla società che in quelle sedi giudiziarie si riversa, sarà quella e solo quella a continuare la funzione di formazione e insegnamento perché è l'unica ad averne le caratteristiche e le necessarie complessità²²⁰.

Questa prescrizione apre però una grande distanza tra il diritto ufficialmente vigente e quello al quale, nella pratica, le parti ricorrono per la risoluzione delle loro controversie.

L'esclusività perseguita dal *Liber Iudiciorum* non solo rimane disattesa ma, in un contesto sempre più squilibrato socialmente ed economicamente, questo testo diventa il riferimento legislativo esclusivamente di una determinata élite sociale laddove la maggior parte dei cittadini, per la risoluzione di cause civili o anche penali di piccola entità si rivolge a persone del clero o arbitri da

che di questa *gens* fa parte, s'identifica: questa *gens* non è altro che il *populus* del regno, senza distinzione tra Romani e Goti.». V. CRESCENZI, *Per la storia*, cit.181.

loro scelti i quali risolvono tali controversie grazie al ricorso al diritto romano o al concetto di equità²²¹.

Il *Liber Iudiciorum* diviene quindi un baluardo, un simbolo forse più astratto che pratico di un'unità legislativa e di una maturità politica dei Visigoti ma ciò non sminuisce certo la sua enorme importanza non solo storica e giuridica ma anche come testo che, di fatto, rappresenta il ponte tra l'età antica ed il Medioevo.

²²¹ Cfr. G. MARTÍNEZ DÍEZ, *Función de inspección y vigilancia del episcopado sobre las autoridades seculares en el período visigodo-católico*, in *Revista española de derecho canónico*, 45 (1960) 579-589.

Conclusioni

In Occidente continua ad avvertirsi l'influenza del diritto romano in virtù del suo essere esperienza giuridica senza uguali che ha saputo rinnovarsi e rinnovare, accompagnare sempre la lunga quanto articolata vita di Roma.

Senza volgere lo sguardo a Costantinopoli e alla grandiosa opera codificatoria di Giustiniano, è possibile osservare come anche in questo territorio il diritto romano rappresenta un'eredità talmente importante da garantire la sua sopravvivenza.

Le cosiddette leggi romano-barbariche diventano il tramite grazie al quale l'Europa riuscirà a non perdere il lascito romano del quale è rinvenibile traccia anche negli ordinamenti degli Stati moderni.

La particolarità del regno dei Visigoti consiste nel processo di romanizzazione più intenso rispetto altri popoli germanici e questo comporta in ambito giuridico la creazione di un diritto basato su quello romano così come da loro recepito e modificato.

Relativamente alla Spagna moderna l'influenza più forte è esercitata dal *Liber Iudiciorum*. Esso infatti, soprattutto nelle sue edizioni più tarde, sopravvive nel periodo alto medievale. Tradotto in castigliano come *Fuero Juzgo* per volontà di Ferdinando III in Castiglia nella metà del XIII sec., si diffonde accanto al diritto municipale o locale e continua ad essere l'elemento fondante della Monarchia. Tale era stato in epoca visigota e continua ad esserlo nei primi secoli medievali (più come diritto tradizionale, degli avi, che come diritto legale).

Successivamente Fernando El Santo lo recupera come modello per il ripopolamento di buona parte delle città dell'Andalusia e della Murcia, a cominciare da Córdoba nell'anno 1241, data della prima concessione conosciuta. La resistenza di tali norme evidenzia la loro capacità di coniugare la dualità di diritto regio e diritto municipale. Giunge all'età moderna come parte di quel diritto del regno castigliano-leonese (per elevazione, spagnolo) in sparse varianti manoscritte²²².

Il diritto romano, quindi, non è solo sopravvissuto ma è sempre stato, sia nella pratica che nella cultura giuridica e storica, elemento unificatore dalla caduta di Roma fino alla creazione degli Stati moderni.

La complessa tematica relativa a questa matrice comune individuabile nel diritto romano, sempre più ravvisabile in un insieme di principi e idee sarà oggetto della continuazione degli studi fin qui condotti. Risulta sempre più importante che essa non venga dimenticata e come tale utilizzata sia per affrontare la sfida ancora non risolte della nascita di un'Unione Europea²²³ (che sia tale non solo economicamente ma anche quale ordinamento sovranazionale che contempli le differenze statali ma che riesca ad indirizzarle in modo

²²² R. R. BARCELÓ, *Estudio preliminar* cit.32-33.

²²³ Sul tema: L. SOLIDORO, *Premessa*, in M. MICELI, L. SOLIDORO, *In tema di proprietà: il modello romano nella tradizione giuridica*, Torino 2021, XIII-XIV e F. F. DE BUJÁN, *La persistenza del diritto romano dopo la sua vigenza storica*, in AA. VV. *Il diritto romano dopo Roma. Attraverso le modernità*, a cura di A. Palma, Torino 2023², 325 ss.

omogeneo e a comporre) sia quella ancora più difficile rappresentata dalla globalizzazione²²⁴.

²²⁴ F. F. DE BUJÁN, *La persistenza* cit. 362 ss.

Bibliografia

- ❖ ALVARADO PLANAS J., *El problema del germanismo en el derecho español: siglos V-XI*, Madrid 1997.
- ❖ ARCHI G.G., *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli, 1976.
- ❖ ARCHI G.G., *Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano; Teodosio II e Giustiniano*, Cagliari 1987.
- ❖ ARCHI G.G., *I principi generali del diritto. Compilazione teodosiana e legislazione giustiniana*, in *SDHI* 57 (1991) 24-157.
- ❖ ARCHI G. G., *L' Epitome Gai. Studio sul tardo diritto romano in Occidente*, Napoli 1991.
- ❖ ARNALDI G., *L'Italia e i suoi invasori*, Roma - Bari 2002.
- ❖ ASTUTI G., *Note critiche sul sistema delle fonti giuridiche nei regni romano-barbarici dell'Occidente*. in *Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei*, 35, Roma 1970, 322 ss.
- ❖ AUSBÜTTEL F. M., *Die Dedition der Westgoten von 382 und ihre historische Bedeutung*, in *Athenaeum* 66 (1988) 604 ss.
- ❖ AZZARA C., *Le invasioni barbariche*, Bologna 2003.
- ❖ BACCARI M.P., *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, Torino 1996.
- ❖ BARCELÓ R. R., *Estudio preliminar*, in *Liber iudiciorum - El libro de los juicios* a cura di P. R. Serra e R. R. Barceló, Madrid 2015, 11-27.
- ❖ BASSANELLI SOMMARIVA G., *La legge di Valentiniano III del 7 novembre 426*, in *Labeo* 29 (1983) 280 ss.
- ❖ BASSANELLI SOMMARIVA G., *Due parole d'introduzione Due parole d'introduzione. Breviarium Alaricianum, il suo contenuto e l'interpretatio a Brev. 1.4.1 = C.Th.1.4.3*, relazione presentata nel corso del XII Convegno Internazionale Di Ravenna Capitale: *Lex Romana*

- Visigothorum – Contenuti Struttura E Tradizione. Aquileia, 28-29 ottobre 2022. (in corso di pubblicazione).*
- ❖ BASSANELLI SOMMARIVA G., *Il linguaggio dei giuristi e le cancellerie imperiali nel tardo antico*, in *AARC* 25 (2023) 283-302.
 - ❖ BIAVASCHI P., *Lingua, diritto e cultura nel Codice Teodosiano. Alcune note sul "defensor civitatis" al tempo di Teodosio I*, in *Miscellanea italica* (2005) 7-23.
 - ❖ BIAVASCHI P., *Vicende del cursus publicus al tempo del foedus gothicum (382 d.C.)*, in *SDHI* 79 (2013) 341-363.
 - ❖ BIAVASCHI P., *Osservazioni sulla tradizione del libro IX del Codice Teodosiano nel Breviarium Alaricianum: il titolo e accusationibus et inscriptionibus in Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*, 2 - Studi sulle fonti, Santarcangelo di Romagna 2016, 113-114.
 - ❖ BOTTA F, LOSCHIAVO L., (a cura di), *Civitas, iura, arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche*, Lecce 2015.
 - ❖ BRAVO BOSCH M.J., *L'integrazione degli Hispani nella comunità romana*, in *SDHI* 80 (2014) 289 ss.
 - ❖ BRUNNER H., *Zur Rechtsgeschichte Der Römischen Und Germanischen Urkunde*, 1, Berlino 1880.
 - ❖ BRUNNER H., *Deutsche Rechtsgeschichte*, 1, Berlino 1906².
 - ❖ BURNS T. S., *Barbarians within the Gates of Rome: A Study of Roman Military Policy and the barbarians. Ca. 375-425 A.D.*, Indianapolis 1994.
 - ❖ CAMERON A., *Le società romano-barbariche e le società dell'Oriente bizantino: continuità e rotture*, *Storia di Roma: L'età tardoantica. Crisi e trasformazioni* a cura di A. Giardina, A. Schiavone, 3, Torino 1993, 991-1016.
 - ❖ CAMODECA G., *Ricerche sui curatores Rei publicae*, in *ANRW* 2.13 (1980) 453 ss.

- ❖ CANNATA A., *I rinvii al 'ius' nella 'interpretatio' al Codice Teodosiano*, in *SDHI* 28 (1962), 292-315 = C. A. CANNATA, *Scritti scelti di diritto romano*, 1, a cura di Letizia Vacca, Torino 2011, 79-98.
- ❖ CARINI M., *Le leggi romano-barbariche tra retorica e politica*. *Rivista Di Cultura Classica e Medioevale* 47.1 (2005), 97-124.
- ❖ CARRIÉ J. M., *Riflessioni sul rapporto Stato città nella legislazione tardantica*, in *Ravenna Capitale. Curie e curiali in Occidente tra IV e VIII secolo*, Santarcangelo di Romagna 2021, 179 ss.
- ❖ CASSANDRO G., *La tutela dei diritti nell'alto medioevo*, Bari 1951.
- ❖ CESA M., *Hospitalitas o altre " techniques of accomodation " ? A proposito di un libro recente*, in *Archivio Storico Italiano*, 140 (1982) 539-552.
- ❖ CESA M., *Impero tardoantico e barbari: la crisi militare da Adrianopoli al 418*, Como 1994.
- ❖ CLAUDE D., *Zur Ansiedlung barbarischer Föderaten in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts*, in *Anerkennung und Integration. Zu den wirtschaftlichen Grundlagen der Völkerwanderungszeit (400-600)*, Vienna 1988.
- ❖ CORTESE E., *Il diritto nella storia medievale*, I, Roma 1995.
- ❖ CRESCENZI V., *Per la storia della funzione giudiziaria e dei suoi fondamenti nel Liber iudiciorum*, in *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII. Volume I – Saggi*, Santarcangelo di Romagna 2015, 121-183.
- ❖ de Buján F.F., *La persistenza del diritto romano dopo la sua vigenza storica*, in AA. VV. *Il diritto romano dopo Roma. Attraverso le modernità*. A cura di A. Palma, Torino 2023², 325 ss.
- ❖ D'ORS A., *La territorilidad del derecho de los Visigodos*, in *I Goti in Occidente. problemi. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo III*, Spoleto, 1956, 363-408.

- ❖ D'ORS A., *El Código de Eurico. Edición, Palingenesia, Indices*, in *Estudios Visigóticos II, segunda edición*, a cura di X. D'Ors, Madrid 2014.
- ❖ DAHLHEIM W., *Struktur und Entwicklung des Römischen Völkerrechts im dritten und zweiten Jahrhundert v. Chr.*, Monaco 1968.
- ❖ DE HINOJOSA Y NAVEROS E., *El régimen municipal romano en España*, in *Revista Hispano Americana* 4 (1882) 528-543.
- ❖ DE HINOJOSA Y NAVEROS E., *El origen del régimen municipal en León y Castilla*, in *Obras de Eduardo de Hinojosa y Naveros*, 3, a cura di A. Garcia Gallo, 1948 Madrid, 271-371.
- ❖ DEMOUGEOT É., *Modalités d'établissement des fédérés barbares de Gratien et de Théodose*, in *Mélanges Seston*, Parigi 1979, 152 ss.
- ❖ DI CINTIO L., *L' interpretatio visigothorum al Codex Theodosianus. Libro IX*, Milano 2013.
- ❖ DI PAOLA L., *Per una rilettura della storia dei principales in Gallia (V e inizi VI secolo). A margine di C.Th. 12.1.171 (412)*, in *Ravenna capitale: curie e curiali in Occidente tra IV e VIII secolo*, Santarcangelo di Romagna 2021, 1 ss.
- ❖ DÍAZ P. C., “Visigothic Political Institutions”, *The Visigoths. From the Migration Period to the Seventh Century. An Ethnographic Perspective*, a cura di P. Heather, *Studies in Historical Archaeoethnology* 4, San Marino 2001, 321-356.
- ❖ DURLIAT J., *Le salaire de la paix sociale dans les royaumes barbares*, in *Anerkennung und Integration*, a cura di H. Wolfram, A. Schwarcz, Vienna 1988.
- ❖ EICHHORN F., *Deutsche Staat-und Resgetschichte*, 1, Gottinga 1843.
- ❖ ERRINGTON M., *Theodosius and the Goths*, in *Chiron* 26 (1996) 3 ss.
- ❖ ESMEIN A., *Sur quelques lettres de Sidoine Apollinaire*, in A. ESMEIN, *Mélanges d'histoire du droit et de critique. Droit romain, par A.*, Parigi 1886.

- ❖ ESMEIN, *Cours élémentaire d'histoire du droit français*, Parigi 1906.
- ❖ FABER E., *The foedus of 382 or how the Goths did not become integrated into the Roman Empire*, in *The Theodosian Age (A.D. 379-455): Power, place, belief and learning at the end of the Western Empire*, a cura di R. García-Gasco, S. González Sánchez e D. Hernández de la Fuente, Oxford 2013, 85 ss.
- ❖ FABIETTI U., *L'identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco*, Roma 2013.
- ❖ FASCIONE L., *Cittadinanza romana e barbari d'Occidente*, in *Ravenna capitale. Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VIII: in memoria di Giovanna Mancini. Atti del Convegno tenuto a Ravenna nel 2016*, Santarcangelo di Romagna 2017, 60-78
- ❖ FREZZA P., *Le forme federative e la struttura dei rapporti internazionali nell'antico diritto romano* in P. FREZZA, *Scritti*, 1, Roma 2000, 367 ss.
- ❖ FUSCO S. A., *L'evolversi della categoria del "credere" nell'Occidente visigoto: dal Codice Euriciano ad Isidoro di Siviglia*, in *Ravenna Capitale. Uno sguardo ad Occidente. Romani e Goti – Isidoro di Siviglia*, Santarcangelo di Romagna 2012, 81-99.
- ❖ G. ASTUTI G., *Personalità del diritto*, in *Novissimo Digesto Italiano*, 12, 1965, 1088-1092.
- ❖ G. HALSALL G., *Barbarian migrations and the Roman West, 376-568*, Cambridge 2007.
- ❖ GALGANO F., "... *patrias deserentes: la fuga dei curiali in una Novella di Maiorano*" in *Ravenna Capitale. Curie e curiali in Occidente tra IV e VIII secolo*, Santarcangelo di Romagna 2021, 163 ss.
- ❖ GARCIA GALLO A., *Nacionalidad y territorialidad del Derecho en la época visigoda*, in *Anuario de historia del derecho español* 13 (1936-41) 91-124.
- ❖ GASPARRI S., *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo*, Roma 1997.

- ❖ GAUDEMET J., *Le Bréviaire d'Alaric et les Epitome*, Milano 1965.
- ❖ GAUPP E. T., *Die germanischen Ansiedlungen und Landtheilungen in den Provinzen des Römischen Westreiches: in ihrer völkerrechtlichen Eigenthümlichkeit und mit Rücksicht auf verwandte Erscheinungen der alten Welt und des späteren Mittelalters*, Breslavia 1844.
- ❖ GEARY P.J., *Il mito delle nazioni. Le origini medievali dell'Europa*, trad. it G. C. Brioschi, Roma 2016.
- ❖ GHELLER V., *Dinamiche di integrazione e identità religiosa nella migrazione gotica (376-418 d.C.)*, in M. VALLEJO GIRVÉS, J. A. BUENO DELGADO e C. SÁNCHEZ-MORENO ELLART, *Movilidad Forzada entre la Antigüedad Clásica y Tardía*, Alcalá 2015, 91-109.
- ❖ GLUSCHANIN E.P., *Die Politik Theodosius I und die Hintergründe des sogenannten Antigermanismus im oströmischen Reich*, in *Historia* 38 (1989) 224 ss.
- ❖ GOFFART W., *Barbarians and Romans a.D. 418-584. The techniques of accomodation*, Princeton 1980.
- ❖ GUARINO A., *'Vulgarismus' e diritto privato postclassico*, in *Labeo* 6 (1960) 97 ss.
- ❖ GUTERMAN S. L., *The Principle of the Personality of Law in the Early Middle Ages: A Chapter in the Evolution of Western Legal Institutions and Ideas*, in *Univ. Miami Law Review* 21 (1966), 261-348.
- ❖ GUZMÁN ARMARIO F. J., *“Germanismo o romanismo?”*, in *Anuario de estudios medievales* 35 (2005) 3-23.
- ❖ HÄNEL G., *Lex romana Visigothorum*, Lipsia 1849.
- ❖ HEATHER P., *The Goths*, Oxford 1991.
- ❖ HEATHER P., *Empires and barbarians. Migration, Development and the Birth of Europe*, Londra 2009.
- ❖ JACQUES F., *Ampliatio et mora: Evergètes récalcitrants d'Afrique romaine*, in *Antiquités africaines* 9 (1975) 159-180.

- ❖ JIMENEZ GARNICA M., *Settlement of the Visigoths in the Fifth Century*, in *The Visigoths from the Migration Period to the Seventh Century: an ethnographic perspective*, a cura di P. J. Heather, Suffolk 1999, 97.
- ❖ JONES A. H. M, MARTINDALE J. R. e MORRIS J., *The Prosopography of the Later Roman Empire: Volume 1, AD 260–395*, Cambridge 1971.
- ❖ KASER M., *Das römische Privatrecht. II - Die nachklassischen Entwicklungen*, Monaco 1959
- ❖ LA ROCCA C., AIME M, *Antropologia culturale. Due temi antropologici e storici: dono, etnicità*, in «*Reti Medievali. Rivista*» 12 (2011) 56-60.
- ❖ LAMBERTI F., *Ius Latii e leges municipii di epoca Flavia*, in *Gerión. Revista de Historia Antigua* 36.2 (2018) 463-479.
- ❖ LAMBERTINI R., *La codificazione di Alarico II*, Torino 1991².
- ❖ LE BOHEC Y, *Armi e guerrieri di Roma antica. Da Diocleziano alla caduta dell'impero*, tr. it. L. Del Corso, Roma 2008.
- ❖ LEICHT P. S., recensione a Garcia Gallo, *Territorialidad*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 17-20, 1944-1947, 203 ss.
- ❖ LEPPIN H., *Teodosio il Grande*, trad. it. L. Gianvittorio, Salerno 2008.
- ❖ LEVY E., *West Roman Vulgar Law. The Law of Property*, Philadelphia 1951.
- ❖ LEVY E., *Weströmisches Vulgarrecht: das Obligationenrecht*, Weimar 1956.
- ❖ *Liber iudiciorum - El libro de los juicios* a cura di P. R. Serra e R. R. Barceló, Madrid 2015.
- ❖ LICANDRO O., *L'Occidente senza imperatori. Vicende politiche e costituzionali nell'ultimo secolo dell'impero romano d'Occidente, 455-565 d.C.*, Roma 2012.
- ❖ LICANDRO O., *Edictum Theoderici. Un misterioso caso librario del Cinquecento*, Roma 2013

- ❖ LICANDRO O., *L'irruzione del legislatore romano-germanico. Legge, consuetudine e giuristi nella crisi dell'Occidente imperiale (V-VI sec. d.C.)*, Napoli 2015.
- ❖ LICANDRO O., *Pauli Sententiae. Storia controversa di un testo illustre. Tra autenticità, apocrifia e appunti di scuola*, in *SDHI* 84 (2018) 355-366.
- ❖ LICANDRO O., *Inchiesta sulla Tarda Antichità*, in *Koinonia* 46 (2022) 351-352
- ❖ LICCARDO S., *Romani e Goti: separati in casa*, in *Porphyra* 16 (2011) 7-22.
- ❖ LIEBESCHUETZ J.H.W.G., *Citizen Status and Law in the Roman Empire and the Visigothic Kingdom*, in *Strategies of Distinction. The Constructions of Ethnic Communities, 300-800*, a cura di W. Pohl e H. Reimitz, Leida-Boston-Colonia 1988, 131 ss.
- ❖ LIEBESCHUETZ J.H.W.G., *"Alaric's Goths: Nation or Army?"*, *Fifth Century Gaul: a Crisis of Identity?* a cura di J. Drinkwater e H. Elton, Cambridge 1992.
- ❖ LOSCHIAVO L., *A proposito di ius speciale e personalità del diritto: ius militare e leges barbarorum*, in *Ravenna Capitale. L'esercito romano e l'alba dell'europa*, Santarcangelo di Romagna 2020, 187.
- ❖ LOT F., *Du régime de l'hospitalité*, in *Revue belge de Philologie et d'Histoire* 7 (1928) 975-1011.
- ❖ LUPOI M., *Alle origini del mondo giuridico europeo. Saggio storico-comparativo*, Roma 1994.
- ❖ MAGNANI G., *Ricerche sul Comes Civitatis dell'epoca merovingica*, in *Annali di scienze politiche* 11 (1968) 1-61.
- ❖ MANCINI G., s.v. *Curator Reipublicae o civitatis*, in *DE* 2.2 (1910) 1345 ss.
- ❖ MANCINI G., *Cives Romani Municipales Latini*,¹, Milano 1996.

- ❖ MANFREDINI A. D., “*Il Codex Theodosianus*” e il “*Codex magisterium vitae*”, in *Atti dell'Accademia Romanistica Constantiniana*, 5 (1983) 177-208.
- ❖ MANNINO V., *Ricerche sul "defensor civitatis"*, Milano 1984
- ❖ MARTIN C., *Le Liber Iudiciorum et ses différentes versions* in “*Mélanges de la Casa Velázquez*”, 41, 2, Madrid 2011.
- ❖ MARTÍNEZ DÍEZ G., *Función de inspección y vigilancia del episcopado sobre las autoridades seculares en el período visigodo-católico*, in *Revista española de derecho canónico*, 45 (1960) 579-589.
- ❖ MARTÍNEZ MARINA F., *Ensayo histórico-crítico sobre la legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla*, Madrid 1808.
- ❖ MATHISEN R. W. e SIVAN H., *Forging a New Identity: The Kingdom of Toulouse and the Frontiers of Visigothic Aquitania (418-507)*, in *The Visigoths, Studies in Culture and Society*, a cura di A. Ferreiro, Leida 1999, 13.
- ❖ MEIJERS E.M., *L’histoire des principes fondamentaux de droit international privé à partir du Moyen Age*, Parigi 1935.
- ❖ MITTEIS L., *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs*, Lipsia 189.
- ❖ NIXON C. E. V., *Relations between Visigoths and Romans in fifth-century Gaul*, in *Fifth-Century Fifth Century Gaul: a Crisis of Identity?* a cura di J. Drinkwater e H. Elton, Cambridge 1992, 64-74.
- ❖ ORLANDIS J., *Historia del Reino visigodo español*, Madrid 2003.
- ❖ PALAZZI M., *Foedus cum natione: i trattati alle radici dell’Europa: aspetti delle relazioni fra Impero romano e popolazioni barbariche fra il II e il V sec.*, Gallarate 2014.
- ❖ PARADISI, *Storia del diritto internazionale nel medio evo*, Milano, 1940.

- ❖ PASTORI M., *Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto*, 2, Milano 1988.
- ❖ PELLICCIARI L., *Sulla natura giuridica dei rapporti tra Visigoti e impero romano al tempo delle invasioni del V secolo*, Milano 1982.
- ❖ PENE VIDARI G. S., *Storia del diritto in età medievale e moderna*, con revisioni di C. Bonzo, P. Casana e V. Gigliotti, Torino 2023.
- ❖ PERGAMI F., *Studi di diritto romano tardoantico*, Milano 2011.
- ❖ PERTILE A., *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*, 1, Torino, 1896².
- ❖ PETIT C., *Derecho visigodo del siglo VII. Un ensayo de síntesis e interpretación*, in *Derecho, cultura y sociedad en la Antigüedad tardía*, Bilbao 2015, 207.
- ❖ PIGANIOL A., *Il sacco di Roma*, Novara 1971.
- ❖ PMAR P. J., *Lecciones sobre la Historia del Gobierno y legislación de España (desde los tiempos primitivos hasta la Reconquista)*, Madrid 1880.
- ❖ POHL W., *L'universo barbarico*, in AA. VV., *Storia Medievale*, Roma 1998.
- ❖ PRIETO Y SOTELO A. F., *Historia Del Derecho Real De Espana*, Madrid 1738.
- ❖ RANDAZZO S., *Comites goti e prudentes romani nei giudizi di equità: crocevia processuali e risvolti politici*, in *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII. Volume I – Saggi*, Santarcangelo di Romagna 2013, 337-360.
- ❖ ROMANO S., *L'ordinamento giuridico*, a cura di M. Croce, Macerata 2018.
- ❖ ROMANO S., *Frammenti di un dizionario giuridico*, a cura di M. Croce e M. Goldoni, Macerata 2019.
- ❖ ROMEO S., *L'appartenenza e l'alienazione in diritto romano. Tra giurisprudenza e prassi*, Milano 2010.

- ❖ RUGGIERO I., *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano 2017.
- ❖ SÁNCHEZ-ALBORNOZ C., *Estudios visigodos*, Roma 1971.
- ❖ SARTORI M., *Osservazioni sul ruolo del "Curator rei publicae"*, in *Athenaum* 67 (1989) 5 ss.
- ❖ SIVAN H., *On Foederati, Hospitalitas, and the Settlement of the Goths in A.D. 418*, in *The American Journal of Philology* 108 (1987) 770.
- ❖ Solidoro L., *Premessa*, in M. Miceli, L. Solidoro, *In tema di proprietà: il modello romano nella tradizione giuridica*, Torino 2021, XII-XIV.
- ❖ STOUFF L., *Étude sur le principe de la personnalité des lois depuis les invasions barbares jusqu'au XII siècle*, Parigi 1894.
- ❖ TAUBLER E., *Imperium Romanum*, Berlino 1985.
- ❖ TEMISTIO, *Discorsi*, a cura di R. Maisano, Torino 1995.
- ❖ TERRADAS SABORIT I., *Justicia vindicatoria: de la ofensa e indefensión a la imprecación y el oráculo, la vindicta y el talión, la ordalía y el juramento, la composición y la reconciliación*, Madrid 2008.
- ❖ VANDERSPOEL J., *Themistius and the Imperial Court: Oratory, Civic Duty, and Paideia from Constantius to Theodosius*, Ann Arbor 1995.
- ❖ VOLPE P., *I panegirici di Temistio e Pacato per l'imperatore Teodosio*, in F. Conca, I. Gualandri e G. Lozza (a cura di), *Politica, cultura e religione nell'impero romano (secoli IV-VI) tra Oriente e Occidente. Atti del Secondo Convegno dell'Associazione di Studi Tardoantichi*, Napoli 1993, 315-324
- ❖ VOLTERRA E., *Sulla legge delle citazioni*, in *Atti dell'Accademia nazionale dei Lincei. Memorie, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche*, serie VIII, vol. XXVII, 1983, 185-267.
- ❖ VON BETHMANN-HOLLWEG T., *Der Civilprozess des gemeinem Rechts in geschichtlicher Entwicklung*, 4, Bonn 1868.
- ❖ VON SAVIGNY F. C., *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, 1, Heidelberg 1834².

- ❖ VON SAVIGNY F. C., *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalters*, Heidelberg, 1854, traduzione in lingua italiana a cura E. Bollati, *Storia del diritto romano nel medioevo*, Torino 1854.
- ❖ WENSKUS R., *Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen Gentes*, Colonia-Graz 1977.
- ❖ WOLFRAM H., *Geschichte der Göten von den Anfängen bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts*, Monaco 1979.
- ❖ WOLFRAM H., *Storia dei Goti*, trad. It. M. Cesa, Roma 1985.
- ❖ ZEUMER K., *Leges Visigothorum (Monumenta Germaniae Historica)* *Leges Nationum Germanicarum I*, Hannover-Lipsia 1902.